

- **Orlando Emanuele** (nato a Palermo il 20.9.89) – difeso dagli avv.ti Francesco Menallo e Paolo Grillo del foro di Palermo (nomine del 10.12.13);
- **Orlando Adele** (nata a Palermo il 15.4.94) – difesa dagli avv.ti Francesco Menallo e Paolo Grillo del foro di Palermo (nomine del 10.12.13);

udite le conclusioni delle parti che all'udienza del 13.6.18 hanno chiesto:

- il Pubblico Ministero: l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Niceta Massimo, Niceta Olimpia e Niceta Piero e per la durata di anni cinque, nonché la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro;
- l'avv. Di Benedetto: associandosi alle conclusioni del P.M.;
- l'avv. Cucina: il rigetto della proposta del P.M. e il dissequestro di tutti i beni;
- l'avv. Tricoli: il rigetto della proposta del P.M.;
- l'avv. Pantuso: il rigetto della proposta del P.M.;
- l'avv. Mornino: il rigetto della proposta del P.M.,

e sciolta la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale di discussione, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

1. Premessa.

Con la proposta depositata il 2.8.13 (ed integrata il 20.9.13), la locale Procura ha avanzato richiesta di sottoposizione di NICETA Mario Vittorio Massimo, NICETA Piero, NICETA Olimpia e NICETA Massimo alle misure di prevenzione personale (della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e patrimoniale (della confisca, previo sequestro), nonché di sospensione delle licenze ex art. 67 c. 3 d.l.vo 159/11.

La richiesta si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale di tutti e quattro i congiunti Niceta (dunque di Niceta Mario Vittorio Massimo e dei tre figli Piero, Olimpia e Massimo), e sulla riconducibilità agli stessi di una serie di beni mobili, immobili, partecipazioni societarie, complessi aziendali, rapporti bancari, titoli e polizze, beni tutti formalmente intestati agli stessi o ai rispettivi congiunti (Giacalone Margherita, moglie di Niceta Mario Vittorio Massimo e madre di Piero, Olimpia e Massimo Niceta; Tarallo Evelina, moglie di Niceta Massimo; Orlando Vittorio Emanuele, marito di Niceta Olimpia, ed i relativi congiunti Catalfo Patrizia, Orlando Emanuele). Fra i beni oggetto di richiesta di sequestro, venivano indicati (oltre che partecipazioni societarie non totalitarie – il 50% della "Niceta s.r.l.", l'80% della "PRO.SE.CO. Promozioni Servizi Commerciali s.r.l.", il 50% della "G.S.C. Gestione Servizi Commerciali s.r.l.", il 25% della "Olimpia s.r.l.", il 50% della "Yachting Club Terrasini s.r.l.") anche la totalità delle quote ed il complesso dei beni aziendali delle società "P.V.P. di Mario Niceta e c. s.a.s.", "CONI Distribuzione s.r.l.", "NIC.IMM. s.r.l.", "NICO s.r.l.", "NI.BOR. s.r.l.", "SI.PA. s.r.l.", "SO.COM. Società Commerciale s.r.l.", "PMB Fashion s.r.l.", "NI.AG. s.r.l.", "NI.CA. s.r.l.", "MIDES Immobiliare s.r.l.", "MIDES Management s.r.l.", nonché il complesso dei beni aziendali dell'impresa individuale di Orlando Vittorio Emanuele.

La richiesta di sequestro riguardava anche una serie di beni personali (immobili, mobili registrati, rapporti bancari e titoli).



In accoglimento delle richieste cautelari, con decreto del 2.12.13, il Tribunale disponeva il sequestro dei seguenti beni (segue l'elencazione di cui al decreto di sequestro cui, per una migliore esposizione, si attribuirà in questa sede una numerazione progressiva):

1. "quota del 50% del capitale sociale pari a lire 199.000.000, della "NICETA S.r.l.", con sede a Palermo, via Milano n. 15, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 12.06.1986, P. Iva 03457280828. Dal 03.07.1996 la società è sciolta e posta in liquidazione. Dal 22.01.1997 la società è in fallimento:
 - a. appartamento sito a Palermo, via Milano nr. 15, piano secondo, composto da 8,5 vani, in catasto al foglio 138, particella 651, sub 37 intestato alla Niceta S.R.L.
2. quota del 80% del capitale sociale della "PRO.SE.CO. Promozioni Servizi Commerciali S.r.l.", intestato per il 60% a Niceta Mario Vittorio Massimo e per il 20% a Giacalone Maria Margherita con sede a Palermo, via Torrearsa n. 28, esercente l'attività di "commercio minuto di abbigliamento uomo, accessori abbigliamento, intimo", attiva dal 29.02.1984, P. iva 03150720823;
3. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "P.V.P. di Mario NICETA E C. S.a.s.", con sede a Palermo, via Torrearsa n. 28, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria", attiva dal 18.04.1980, P.Iva 02440560825.
4. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "Coni Distribuzione S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori", attiva dal 22.01.2001, P. IVA 05268270823 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La società "CONI Distribuzione S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:
 - a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 125675 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 132,31;
 - b. eventuale saldo attivo del deposito titoli n. 810 4043038 aperto il 05.10.2012 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2012 di € 6.250,00;
 - c. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4041102 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00;
 - d. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F52866987500 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 con avente un saldo al 1/08/2013 di € 3,63;
 - e. polizza assicurazione "nova ensemble 2010" emessa da "Cattolica Life Ltd" n. 171443 aperta il 04.05.2012 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 50.000,00;
 - f. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084545 aperto in data 26.01.2009 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Piero smg, avente un saldo negativo al 06.05.2013 di € - 114,32;

La società "CONI Distribuzione S.r.l." è proprietaria, inoltre, dei seguenti veicoli:

- g. autovettura BMW X6 XDRIVE 35D, targata DV 705 TM, immatricolata in data 29.04.2009 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 68.500,00;



- h. autovettura FIAT DUCATO 2.8 TD, targata CC 808 FJ, immatricolata in data 29.11.2002 ed acquistata in data 15.06.2006, per un importo in atti pari ad € 12.000,00;
5. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NIC.IMM. S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri", attiva dal 27.05.2004, P. Iva 05313670829 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia);
la NIC. IMM è titolare tra l'altro di
- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F52891269021 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 avente un saldo al 1/08/2013 di € 4336,07
6. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NICO S.r.l.", con sede a Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 171, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 18.11.1991, P Iva 03980920825 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La "NICO S.r.l." è titolare del
- a. eventuale saldo attivo del conto corrente nr. 810 60136 aperto presso Banca Nuova S.p.A, - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 6.487,20.
- b. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F00891270070 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 un saldo al 1/08/2013 di € 5858,61
- E' proprietaria altresì del seguente veicolo:
- c. Motoveicolo YAMAHA YP 250R, targato DA 17530, immatricolato in data 02.02.2007 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad €3.500,00;
7. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NI.BOR. S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 30.09.2010, P. Iva 05949500820 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La "NI.BOR. S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:
- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 255334 aperto in data 10.11.2010 presso Banca Nuova SpA, avente un saldo al 16.05.2013 di € 23.108,08;
- b. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4036570 aperto presso Banca Nuova SpA, avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00.
- E' proprietaria, inoltre, del seguente veicolo:
- c. autovettura NISSAN JUKE, targata EH 497 KF, cilindrata 1461, immatricolata in data 11.04.2011 ed acquistata in pari data in leasing (con scadenza in data 07.10.2016) dalla FINDOMESTIC BANCA con sede a Firenze;
8. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "SI.PA. S.r.l.", con sede a Palermo, via Filippo Pecoraino c/o Centro Commerciale FORUM, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 14.10.2009, P. Iva 05855650825 (il capitale sociale è detenuto per il 45% a testa da NICETA Massimo e





NICETA Piero e, per il restante 10%, da NICETA Olimpia). La "SI.PA S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 265699 aperto il 30.05.2011 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 14.305,86;
- b. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 2238 aperto il 16.11.2009 presso il Credito Aretuseo di Siracusa, avente un saldo al 06.05.2013 di € 8,34;
- c. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084661 aperto in data 28.01.2010 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Massimo smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 19.063,19.

E' proprietaria, inoltre, del seguente veicolo:

- d. motoveicolo elettrico LUKAS TWO EVA 125, targato DP 07345, immatricolato in data 27.01.2012 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad € 2.700,00;

9. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "SO.COM. SOCIETÀ COMMERCIALE S.r.l.", con sede a Palermo, via Ruggero Settimo nr. 62, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 30.11.1994, P. Iva 04265860827 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La società "SO.COM. Società Commerciale S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 70 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 148.960,52;
- b. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4041100 aperto presso Banca Nuova S.p.A. — sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00;
- c. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F52905366100 aperto in data presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 con avente un saldo al 1/08/2013 di € 5654,10
- d. polizza assicurazione "nova ensemble 2010" emessa da "Cattolica Life Ltd" n. 171438 aperta il 04.05.2012 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 50.000,00
- e. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084542 aperto in data 26.01.2010 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Piero smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 2.305,07;

E' proprietaria, inoltre, dei seguenti veicoli:

- f. autovettura FIAT PANDA 1.2, targata CV 009 EW, immatricolata in data 23.03.2005 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 11.300,00;
- g. autovettura FIAT IDEA 1.4 16V, targata CN 171 JM, immatricolata in data 12.05.2004 ed acquistata in data 18.06.2004, per un importo in atti pari ad € 14.938,00;

- h. *Motoveicolo HONDA SH 150, targato CD 24076, immatricolato in data 07.05.2004 ed acquistato in data 22.11.2004, per un importo in atti pari ad € 2.850,00;*
- i. *Motoveicolo PIAGGIO BEVERLY 300, targato DK 76457, immatricolato in data 08.09.2009 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad € 3.690,00;*
- 10. *intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "PMB FASHION S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori", attiva dal 01.08.2008, P. Iva 04620630873 (il capitale sociale è detenuto per il 50% ciascuno dai fratelli NICETA Massimo e Piero). La "PMB Fashion S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:*
 - a. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 212445 aperto in data 27.10.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 14.169,15;*
 - b. *eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4039536 aperto in data 22.12.2011 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00;*
 - c. *polizza assicurazione "nova ensemble 2010" emessa da "Cattolica Life Ltd" n. 167540 aperta presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 100.000,00;*
 - d. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084358 aperto in data 20.01.2010 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Piero smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 976,10,*
- 11. *intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NI.AG. S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 14.10.2011, P.Iva 06047000820 (il capitale sociale è detenuto per il 50% ciascuno dai fratelli NICETA Massimo e Piero). La "NI.AG. S.r.l." è titolare del:*
 - a. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 286430 aperto in data 16.04.2012 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2012 di € 1.263,10;*
- 12. *appartamento sito a Palermo, via Nicolo Gallo nr. 9, piano quarto a dx, identificato al catasto al foglio 118, particella 409, sub 12 intestato a Niceta Mario Vittorio Massimo*
- 13. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 36 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, intestato a Niceta Mario Vittorio Massimo avente un saldo al 16.05.2013 di € 2.768,35. Su detto conto corrente sono delegati ad operare i figli NICETA Massimo e NICETA Piero;*
- 14. *autovettura Fiat Doblo' 1.9 MJ 120 cv, targata DW 972 ML, immatricolata in data 26.09.2009 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 16.520,00 intestata a Niceta Mario Vittorio Massimo*
- 15. *eventuale saldo attivo del conto corrente nr. 810 72705 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 6.131,73 intestato a Giacalone Maria Margherita*



16. eventuale saldo attivo del deposito titoli a custodia n. 810 103087 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 3.661,54 intestato a Giacalone Maria Margherita
17. gestione collettiva del risparmio nr. 007920008026235 aperto in data 20.07.2009 presso "PIONEER Investments" di Milano, avente un saldo al 30.04.2013 di € 3.616,12 intestato a Giacalone Maria Margherita
18. polizza vita nr. 65177, stipulata in data 15.10.2009 presso "AVIVA S.p.A." con sede a Milano, avente una durata di 15 anni intestata a Giacalone Maria Margherita
19. polizza vita nr. 122490, stipulata in data 15.10.2009 presso "AVIVA S.p.A." con sede a Milano, avente una durata di 13 anni intestata a Giacalone Maria Margherita
20. quota di 1/2 del capitale sociale (intestato a Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia) della "G.S.C. Gestione Servizi Commerciali S.r.l.", con sede a Palermo, via Roma n. 11, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 21.03.1996, P. Iva 04391170828.
21. quota pari al 25 % del capitale sociale (intestato a Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia) della "OLIMPIA S.r.l.", con sede a Palermo, via Milano nr. 7, esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri", attiva dal 13.05.1965, P. Iva 00540000825.
22. villino sito a Palermo, viale Regina Elena n. 49/B, piano terra, primo e secondo, composto da 14,5 vani, in catasto al foglio 5, particella 3468, intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
23. villino sito a Cefalù (PA), c.da Colombo, piano rialzato, composto da 9 vani, in catasto all'art. 3670, foglio 39, mappa 785/1 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
24. villino sito a Cefalù (PA), c.da Colombo, piano primo, composto da 7,5 vani, in catasto all'art. 3670, foglio 39, mappa 785/2 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
25. terreno sito a Cefalù (PA), c.da Colombo, esteso mq. 9977, in catasto alla partita 2556, foglio 39, particelle 374, 375, 546 e 676 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
26. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 60094 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 24.478,43 intestato a Niceta Massimo
27. cassetta di sicurezza n. 810 100010 aperto in data 23.01.2003 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale intestata a Niceta Massimo
28. assicurazione "new life borsa" emessa da "Vincenza Life Ltd" n. 131479 aperta in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 4.000,00 intestata a Niceta Massimo
29. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 197123 aperto in data 28.02.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 16.431,97 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;



30. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 198418 aperto in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 2,83 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
31. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4016937 aperto in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo ai 16.05.2013 di € 0,00 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
32. cassetta di sicurezza n. 379 avente contratto n. 5086 locata in data 01.02.1995 presso l'agenzia 22199 di Palermo Ruggero Sottimo B della Banca Unicredit S.p.A., su cui è delegata ad accedere GIACALONE Maria Margherita intestata a Niceta Massimo
33. polizza vita nr. 1321041, stipulata in data 23.11.2004 presso "GENERTEL LIFE S.p.A." con sede a Mogliano Veneto (TV), avente una durata di 15 anni e premio lordo annuo di € 2.499,00 intestata a Niceta Massimo
34. polizza vita nr. 1321716, stipulata in data 23.11.2004 presso "GENERTEL LIFE S.p.A." con sede a Mogliano Veneto (TV), avente una durata di 15 anni e premio lordo annuo di € 2.499,00 intestata a Niceta Massimo
35. polizza vita nr. 1398237, stipulata in data 22.03.2007 presso "GENERTEL LIFE S.p.A." con sede a Mogliano Veneto (TV), avente una durata di 10 anni e premio lordo annuo di € 5.000,00 intestata a Niceta Massimo
36. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F00664996750 presso BANCA SELLA S.P.A. - filiale Palermo 6 avente un saldo al 1/08/2013 di € 4578,58 intestato a Niceta Massimo e Niceta Piero
37. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F24664996750 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 avente un saldo al 1/08/2013 di € 0,00 intestato a Niceta Massimo e Niceta Piero
38. Motoveicolo BMW K 1200 R, targato DR 26213, immatricolata in data 01.04.2010 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 10.300,00 intestato a Niceta Massimo
39. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 131588 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 521,62. Intestato a Tarallo Evelina Su detto conto corrente è delegato ad operare NICETA Massimo;
40. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 300518091 aperto in data 19.03.2001 presso l'agenzia 22116 di Palermo Don Bosco della Banca Unicredit SpA, Intestato a Tarallo Evelina e Tarallo Giuseppe nato a Palermo il 14.06.1951, avente un saldo al 06.05.2013 di € 8,123,03;
41. motoveicolo PIAGGIO, targato DP 07151, cilindrata 151, immatricolato in data 09.03.2010 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad € 3,700,00 Intestato a Tarallo Evelina
42. autovettura FIAT 500 1.3 MJTD, targata EB 619 KP, immatricolata in data 23.12.2010 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 14.220,00 Intestato a Tarallo Evelina



43. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 201 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 2.258,70 intestato a Niceta Piero
44. eventuale saldo attivo della carta prepagata n. 5359280020136986 aperto il 29.05.2009 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 29,68 intestato a Niceta Piero
45. cassetta di sicurezza n. 810 100019 aperta in data 27.02.2009 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale intestata a Niceta Piero
46. assicurazione "new life borsa" emessa da "Vincenza Life Ltd" nr. 131480 aperta in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 4.000,00 intestata a Niceta Piero
47. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 393 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 8,61 intestato a Niceta Olimpia;
48. eventuale saldo attivo della carta prepagata n. 5359280020453993 aperta il 09.08.2012 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 1,51 intestato a Niceta Olimpia;
49. eventuale saldo attivo della carta prepagata n. 5359280020230789 aperta il 05.10.2010 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 7,55 intestato a Niceta Olimpia;
50. eventuale saldo attivo del libretto di deposito a risparmio n. 810 137263 aperto il 16.01.2009 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 259,86 intestato a Niceta Olimpia;
51. polizza assicurativa "new life borsa" emessa da "Vincenza Life Ltd" n. 131482 aperta in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 4.000,00 intestata a Niceta Olimpia;
52. cassetta di sicurezza n. 416 avente contratto n. 11603 locata in data 31.03.2005 presso l'agenzia 22199 di Palermo Ruggero Settimo B della Banca Unicredit S.p.A., intestato a Niceta Olimpia e Orlando Vittorio Emanuele.
53. ditta individuale ORLANDO Vittorio Emanuele, con sede a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esercente l'attività di "coltivazione di ortaggi in piena aria", attiva dal 01.02.2012, P. Iva 06085500822;
54. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "MIDES Immobiliare S.r.l.", con sede a Palermo, via Merlo nr. 20, esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri", attiva dal 04.12.2001, P. Iva 05040420829.

La società "MIDES Immobiliare S.r.l." è proprietaria dei seguenti immobili:

- a. 5/100 di fabbricato commerciale (stabilimento balneare) sito a Terrasini (PA), c.da Calarossa, piano terra, in catasto al foglio 6, particella 145.
- b. autorimessa sita in Terrasini (PA), e da Ardicola, piano terra, estesa mq. 16, in catasto al foglio 10, particella 606;
- c. villino sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, piano terra e primo, composta da 3,5 vani, in catasto al foglio 10, particella 603;



- d. appartamento sito a Palermo, via Quintino Sella n. 48, piano primo, composto da 9 vani, in catasto al foglio 118, particella 378, sub 40;
- e. appartamento sito a Palermo, via Merlo, piano secondo, composto da 7 vani, in catasto al foglio 134, particella 510, sub 20;
- f. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Agli androni, esteso mq. 165, in catasto al foglio 6, particella 174;
- g. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Agli androni, esteso mq. 135, in catasto al foglio 6, particella 379;
- h. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Agli androni, esteso mq. 160, in catasto al foglio 6, particella 770;
- i. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Agli androni, esteso mq. 140, in catasto al foglio 6, particella 772;
- j. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Agli androni, esteso mq. 160, in catasto al foglio 6, particella 814;
- k. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Agli androni, esteso mq. 216, in catasto al foglio 6, particella 815;
- l. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 6750, in catasto al foglio 10, particella 107;
- m. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 1000, in catasto al foglio 10, particella 148;
- n. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 3532, in catasto al foglio 10, particella 152;
- o. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 6360, in catasto al foglio 10, particella 177;
- p. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 2843, in catasto al foglio 10, particella 178;
- q. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 17500, in catasto al foglio 10, particella 179;
- r. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 14876, in catasto al foglio 10, particella 180;
- s. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 6544, in catasto al foglio 10, particella 181 ;
- t. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 170, in catasto al foglio 10, particella 182;
- u. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 532, in catasto al foglio 10, particella 183;
- v. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 15648, in catasto al foglio 10, particella 604;
- w. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 15425, in catasto al foglio 10, particella 607;



- x. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 3280, in catasto al foglio 12, particella 164;
- y. terreno sito a Terrasini (PA), c.da Ardicola, esteso mq. 30, in catasto al foglio 12, particella 721.

La società "MIDES Immobiliare S.r.l." è titolare del seguente rapporto bancario:

- z. eventuale saldo attivo del conto corrente affidato n. 300671017 aperto in data 07.05.2003 presso l'agenzia 22199 di Palermo via Ruggero Settimo B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato con potere di firma ORLANDO Vittorio Emanuele smg, avente un saldo negativo al 06.05.2013 di € - 10,09;
- aa. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 8F52888931911 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 5 cointestato con avente un saldo al 1/08/2013 di € 4,84

56. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "MIDES Management S.r.l.", con sede a Palermo, via Merlo nr. 20, esercente l'attività di "discoteche, sale da ballo night", attiva dal 15.02.2007, P. Iva 05596790823, La società "MIDES Management S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 300646209 aperto in data 23.06.2008 presso l'agenzia 22199 di Palermo via Ruggero Settimo B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato con potere di firma ORLANDO Vittorio Emanuele smg, avente un saldo negativo al 08.05.2013 di € - 57,57.
- b. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 13/482751 aperto presso la Banca Don Rizzo, sul quale risulta delegato ORLANDO Vittorio Emanuele smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 44,84.
- c. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 13/491550 aperto presso la Banca Don Rizzo, sul quale risulta delegato ORLANDO Vittorio Emanuele smg,
- d. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 8F52888932000 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 5 cointestato con avente un saldo al 1/08/2013 di € 1328,82

56. quota pari al 50% del capitale sociale pari ad € 10.000,00, della "YACHTING CLUB Terrasini S.r.l.", (intestato a Orlando Vittorio Emanuele) con sede a Terrasini (PA), via Palermo nr. 180, esercente l'attività di "gestione di qualsiasi tipo di struttura per la nautica da diporto e nello specifico di porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio e relative strutture di servizio, di pontili galleggianti", attiva dal 22.04.2003, P. Iva 05197290827;

57. appartamento sito a Palermo, via Merlo n. 20, piano terzo, composto da 5 vani, in catasto al foglio 134, particella 510, sub 7 intestato a Orlando Vittorio Emanuele

58. appartamento sito a Palermo, via Merlo n. 20, piano terzo, composto da 6 vani, in catasto al foglio 134, particella 510, sub 8 intestato a Orlando Vittorio Emanuele

59. terreno sito a Terrasini (PA), località Calarossa Raggiungibile, esteso mq. 1.330, in catasto al foglio, 6, particella 74 intestato a Orlando Vittorio Emanuele



60. terreno sito a Terrasini (PA), località Calarossa Raggiungibile, esteso mq. 810, in catasto al foglio 6, particella 508 intestato a Orlando Vittorio Emanuele
61. eventuale saldo attivo del conto corrente nr. 8/181088 acceso in data 26.02.1999 presso l'agenzia di Palermo "A" della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, avente un saldo negativo al 20.05.2013 di € - 23.302,16. intestato a Orlando Vittorio Emanuele Su tale conto, a far data dal 03.04.2008, veniva nominato "incaricato" (delega limitata) INGRASSIA Giuseppe nato a Palermo il 23.02.1976;
62. eventuale saldo attivo del libretto di deposito a risparmio n. 8/637776 acceso in data 10.01.2006 presso l'agenzia di Palermo "A" della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, avente un saldo al 20.05.2013 di € 53,47 intestato a Orlando Vittorio Emanuele;
63. eventuale saldo attivo del risparmio ordinario n. 11101152 acceso in data (07.01.1987 presso l'agenzia n. 2329 - via Ventimiglia n. 60/62 di Terrasini (PA) della Banco Popolare, avente un saldo al 13.05.2013 di € 9,26 intestato a Orlando Vittorio Emanuele;
64. eventuale saldo attivo del conto corrente affidato n. 300670189 aperto in data 02.03.2001 presso l'agenzia 22199 di Palermo via Ruggero Settimo B della Banca Unicredit S.p.A. intestato a Orlando Vittorio Emanuele.
65. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 13/492455 aperto presso la Banca Don Rizzo, avente un saldo negativo al 06.05.2013 di € - 43,85 intestato a Orlando Vittorio Emanuele;
66. polizza vita nr. 6851060, stipulata in data 15.09.2008 presso "Assicurazioni Generali S.p.A." con sede a Trieste, avente una durata di 15 anni e premio lordo annuo di € 1.210,00 intestata a Orlando Vittorio Emanuele;
67. polizza vita nr. 6982683, stipulata in data 29.07.2009 presso "Assicurazioni Generali S.p.A." con sede a Trieste, avente una durata di 15 anni e premio lordo annuo di € 3.000,00 intestata a Orlando Vittorio Emanuele;
68. motoreveicolo BMW R80, targato PA 104858, immatricolato in data 21.07.1982 ed acquistato in data 27.06.1997, per un importo in atti pari ad € 2.065,83 intestato a Orlando Vittorio Emanuele;
69. autovettura SMART FORTWO 1000, targata DT 065 XB, immatricolata in data 20.03.2009 ed acquistata in data 13.05.2013, per un importo in atti pari ad € 5.731,00 intestata a Orlando Vittorio Emanuele;
70. imbarcazione denominata "Ghibli", targata PA 00968 ed avente una lunghezza di 26,5 mt., con peso di 111 tonnellate, iscritta alla Capitaneria di Porto di Palermo in data 16.08.1978 intestata a Orlando Vittorio Emanuele.
71. eventuale saldo attivo della gestione collettiva del risparmio n. 221810002000976 aperto in data 20.07.2009 presso PIONEER INVESTMENTS di Milano, avente un saldo al 30.04.2013 di € 31.537,11 intestato a Catalfo Patrizia e Orlando Ambrogio,
72. eventuale saldo attivo del sottodeposito titoli n. 2000976800002 APERTO in data 20.05.2009 presso l'agenzia 22181 di Palermo Ospedale Cervello della Banca Unicredit



S.p.A. privo di movimentazione e avente un saldo al 06.05.2013 di € 0,00 intestato a Catalfio Patrizia

73. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 300245054 aperto in data 25.11.1994 presso l'agenzia 22181 di Palermo Ospedale Cervello della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato a far data dal 14.04.2008 ORLANDO Ambrogio smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 10.372,37 intestato a Catalfio Patrizia*

74. *eventuale saldo attivo della carta prepagata genius card n. 26059371 avente contratto n. 3832199 (PAN 102072605937193710 MASTERCARD 5264309160593716) attivata in data 23.08.2010 presso l'agenzia 22181 di Palermo Ospedale Cervello della Banca Unicredit S.p.A. avente un saldo al 06.05.2013 di € 2.018,82 intestato a Orlando Emanuele.*

75. *autovettura CITROEN C3 1.4 HDI, targata DM367TJ, immatricolata in data 15.02.2008 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 13.500,00 intestato a Orlando Emanuele".*

Con successivo decreto dell'11-14.7.14, in accoglimento di una proposta integrativa depositata dalla Procura di Palermo il 7.7.14, il Tribunale disponeva il sequestro del seguente rapporto bancario svizzero (cui – per comodità espositiva – si attribuirà la numerazione progressiva 76):

76. *"relazione bancaria presso la Banca UBS SA di Chiasso intestata a Niceta Mario Vittorio Massimo nato il 5/5/1942 contraddistinta con il n. 0236-00610299", con saldo (alla data del 7.1.14) di € 47.939,00.*

Con successivo decreto del 6.5.16, preso atto del contenuto del decreto di parziale confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani il 2-9.3.16 (nell'ambito del procedimento n. 29/13 R.M.P. promosso nei confronti di Guttadauro Filippo, Francesco e Maria), nella parte in cui rilevava la titolarità (da parte di Niceta Massimo) delle quote sociali della NI.CA. s.r.l. e di parte del complesso dei beni aziendali (fatta eccezione per quello ritenuto riconducibile a Guttadauro Filippo e Maria, e pertanto fatto oggetto di confisca da parte del Tribunale di Trapani), veniva disposto il sequestro dei seguenti ulteriori beni (cui – per comodità espositiva – si attribuirà la numerazione progressiva 77):

77. *"totale delle quote (intestate a NICETA Massimo) della NI.CA. s.r.l., nonché complesso dei beni aziendali del solo ramo di Borgetto, nonché 50% del complesso dei beni aziendali del ramo di Castelvetro (e comunque dei soli beni non oggetto della confisca disposta dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 2-9.3.16, emesso nell'ambito del procedimento n. 29/13 R.M.P.)".*

Nel corso del procedimento veniva revocato il sequestro dei seguenti beni:

- conto corrente di cui al punto 64 (intestato a società che aveva da tempo revocato la facoltà di firma in favore di Orlando Vittorio Emanuele) (cfr. decreto del 16-17.12.13);
- beni di cui ai punti da 71 a 75 (intestati ed in uso a soggetti diversi dai proposti) (cfr. decreto del 16-17.12.13);
- beni di cui ai punti da 53 a 70 (aziende, partecipazioni sociali, patrimoni societari, beni personali tutti intestati e riferibili a Orlando Vittorio Emanuele) (cfr. decreto del 21.1.14);



- polizze vita di cui ai punti 66 e 67 (intestate, diversamente da quanto indicato nel decreto di sequestro, a Orlando Ambrogio) (cfr. decreto del 7-8.1.14);
- conto corrente di cui al punto 40, non riconducibile a nessuno dei propositi e alimentato da entrate lecite (cfr. decreto del 18-19.3.14);
- veicolo di cui al punto 4.g, venduto a terzi in data anteriore al sequestro (cfr. decreto del 2.4.14);
- veicoli di cui ai punti 9.f e 6.c, in pessime condizioni e non marcianti (cfr. decreto del 18-23.7.14);
- veicolo di cui al punto 7.c (di proprietà della società locatrice finanziaria) (cfr. decreto del 24-25.9.14);
- veicolo di cui al punto 4.h, in pessime condizioni e non marciante (cfr. decreto del 3.10.14);
- motoveicolo di cui al punto 38, venduto a terzi in data anteriore al sequestro (cfr. decreto del 18-19.6.15);
- immobile di cui al punto 12 (di proprietà del proposto Mario Niceta solo per quota, e peraltro allo stesso pervenuta *iure successionis*) (cfr. decreto del 20-22.1.16).

Ritualmente citati, si costituivano i propositi ed i titolari dei beni sequestrati (come elencati nell'intestazione); alla prima udienza del 12.3.14, su richiesta del Pubblico Ministero, veniva disposta l'audizione dei collaboratori Sino Angelo e Cannella Tullio nonché perizia sulla compatibilità economico-finanziaria fra acquisti e risorse. All'udienza del 26.5.14 venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni già rese dai citati collaboranti e si procedeva al loro esame. All'udienza del 2.10.14 veniva conferito l'incarico peritale (con inizio delle relative operazioni fissato per il 13.10.14). Alle successive udienze le parti procedevano ad ulteriori produzioni (i verbali delle dichiarazioni rese da Cimarosa Lorenzo e da Niceta Angelo; i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle investigazioni difensive a cura dei difensori dei propositi e di Orlando Vittorio Emanuele; annotazione del ROS del CC. del 22.3.10; richiesta e decreto di archiviazione del procedimento n. 16752/08 R.G.N.R.; da ultimo il decreto della Sezione Misure di Prevenzione della Corte d'Appello del 17.7-15.12.17). Il Tribunale disponeva pure l'acquisizione (oltre che dei menzionati documenti) di copia degli atti del procedimento (nelle more definito dal Tribunale di Trapani) per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di Guttadauro Filippo, Francesco e Maria, dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di Grigoli Giuseppe, dei certificati di rito (oltre che dei propositi, di Guttadauro Giuseppe e Francesco), degli ulteriori provvedimenti e atti citati nelle produzioni (provvedimenti giudiziari relativi al c.d. procedimento "Ghiaccio"; sentenza di condanna per bancarotta emessa nei confronti di Niceta Mario Vittorio Massimo; annotazione di p.g. citata nella richiesta di archiviazione del procedimento n. 16752/08 R.G.N.R.) ed infine della relazione di immissione in possesso dell'Amministratore Giudiziario.

In relazione agli accertamenti peritali disposti, il collegio peritale depositava una prima relazione il 25.9.17 e un'integrazione (a seguito delle osservazioni di parte) in data 8.3.18; all'udienza del 21.3.18 si procedeva all'audizione dei periti e all'esito, emersa la necessità di

alcuni ulteriori chiarimenti, in data 16.4.18 gli stessi procedevano al deposito di una ulteriore integrazione.

All'udienza del 13.6.18, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si riservava di provvedere indicando – in considerazione della complessità del procedimento e del carico di ruolo gravante sulla sezione – in 90 giorni il termine per il deposito del decreto decisivo (termine successivamente prorogato di ulteriori 90 giorni con decreto del Presidente del Tribunale dell'11.9.18).

I termini di efficacia del sequestro (la cui immissione in possesso risaliva al 5.12.13) venivano sospesi per tutta la durata degli accertamenti peritali sui beni in sequestro (ovverosia dall'inizio delle relative operazioni, fissato per il 13.10.14, fino alla loro conclusione, avvenuta a seguito dell'audizione dei periti e del deposito della relazione integrativa del 16.4.18). Detti termini venivano, inoltre, prorogati per la durata massima consentita dall'ordinamento con provvedimenti resi alle udienze del 2.10.14 e dell'8.10.15¹.

Tanto premesso, è utile rammentare che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate anche disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione, come risulta dalla previsione di cui all'art. 18 d.lgs. 159/11.

Ciò detto, si procederà ad un distinto esame delle richieste, valutando – in prima battuta - la ricorrenza dei presupposti relativi alla richiesta di natura personale e, successivamente, di quelli per la misura patrimoniale.

2. SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA PERSONALE

L'applicazione della misura di prevenzione personale richiesta presuppone la ricorrenza di tre elementi:

1. la riconducibilità del proposto ad una delle categorie soggettive indicate dagli artt. 1 e 4 d. l.vo 159/11;
2. l'accertamento di una concreta pericolosità della persona (tale, cioè, da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, in considerazione della ragionevole probabilità della commissione di reati e della conseguente necessità di prevenire tali condotte antisociali);
3. l'attualità della pericolosità al momento della decisione (da valutarsi in relazione a tutte le categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 d. l.vo cit.), essendo irrilevanti quegli elementi sintomatici o rivelatori di pericolosità risalenti nel tempo (cfr. Cass. n. 38471/10, n. 5838/11, n. 23641/14).

In ogni caso, tale giudizio di pericolosità:

- deve procedere attraverso una prima fase "costatativa", ossia di apprezzamento di fatti idonei a iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate agli artt. 1 e 4 (con esclusione, dunque, del ricorso a ricostruzioni fondate su meri sospetti, congetture

¹ Risulta una terza proroga disposta all'udienza del 13.6.18: ad ogni modo, anche prescindendo dalla validità di detto ultimo provvedimento, è chiaro che il termine è stato complessivamente prorogato nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente (ovverosia di ulteriori 12 mesi).

ed illazioni) (cfr. da ultimo Cass. n. 349/18; negli stessi termini Cass. n. 51469/17, n. 54119/17); non può dunque non tenersi conto della "selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità" che il legislatore (del d.lgs. 159/11) ha individuato (escludendo, dunque, dal novero dei fatti rilevanti "quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al perimetro descrittivo di cui agli attuali articoli 1 e 4"). Tale selezione impone – con particolare riguardo alle categorie di cui all'art. 1, lett. a) e b) – un'adeguata attenzione ai termini (es. "traffici delittuosi", proventi di "attività delittuose") impiegati dal legislatore e chiaramente evocativi di una precedente e non episodica ("dediti") condotta costituente delitto, produttiva di un reddito o caratterizzata da "intermediazione in vendita di beni vietati (traffici delittuosi)" – cfr. Cass. n. 349/18; Cass. n. 51469/17 aveva fatto riferimento a "qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti", ivi comprese le condotte delittuose "caratterizzate dalla finalità patrimoniale o di profitto e che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento e in genere per l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili");

- deve successivamente procedere ad un approfondimento "prognostico" ("anch'esso ancorato ai dati di fatto emersi nella ricostruzione storica e nella verifica attuale della condotta di vita del soggetto" – cfr. Cass. n. 51469/17) "che consente di ritenere probabile la possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale, costituzionale o economico, ovvero di porre a rischio gli altri valori indicati dal legislatore nelle citate disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità" (cfr. Cass. cit.)
- può trarsi dai precedenti penali e giudiziari, dall'esistenza di recenti denunce per gravi reati, dal tenore di vita del proposto, dalla sua abituale compagnia con pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione e, comunque, da ogni altra manifestazione oggettivamente contrastante con la sicurezza pubblica, in modo che risulti globalmente esaminata l'intera personalità del soggetto (cfr. Cass. n. 6794/99, n. 3426/99, n. 8914/00, n. 23041/02);
- è autonomo rispetto all'accertamento svolto in sede penale, essendo pure consentita una rivalutazione del complesso degli elementi acquisiti nel processo penale (a prescindere dal suo esito, *rectius* dall'accertamento della responsabilità penale del soggetto per uno specifico fatto di reato, in quanto – appunto – accertamento diverso rispetto a quello sulla pericolosità del medesimo individuo) (cfr., *ex multis*, Cass. n. 50946/14, n. 26774/13, n. 4668/13 – "nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto"; cfr. più di recente anche Cass. n. 24707/18 che, nel trattare il tema delle interferenze fra giudizio penale e giudizio di prevenzione, e dunque quello del c.d. principio di indipendenza, anche alla luce delle più recenti novelle e interpretazioni giurisprudenziali, ha ribadito la possibilità di una conferma del giudizio di pericolosità, pur a fronte di una pronuncia assolutoria, "lì dove il segmento fattuale

'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di appartenenza e quella di partecipazione alla associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.). Tale autonomia si estrinseca anche nella impossibilità di applicare *sic et simpliciter* i canoni probatori tipici del procedimento penale (cfr. Cass. n. 20160/11: "nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità").

In materia di pericolosità generica si è però osservato (anche alla luce del chiaro rinvio dell'art. 1 a condotte costituenti reato) che a fronte di una pronuncia penale che escluda la realizzazione del fatto di reato, lo spazio operativo di detto principio si assottiglia sensibilmente (ad esempio ai casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione) (cfr. Cass. n. 51469/17), imponendo comunque al giudice della prevenzione di confrontarsi con la pronuncia in questione.

Con particolare riguardo al profilo di pericolosità "qualificata" ipotizzata dall'Autorità proponente, va osservato che:

- "il concetto di "appartenenza", di cui all'art. 1 della legge 575 del 1965 [e, oggi, di cui all'art. 4 lett. a) del d.l.vo 159/11] è più ampio [Cass. n. 19943/12 lo definisce anche "più sfumato e meno tecnico"] rispetto a quello di "partecipazione", di cui all'articolo 416 bis c.p.. Quest'ultima, infatti (la partecipazione), richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima (l'appartenenza) è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole, permeato di cultura mafiosa. L'appartenenza, insomma, si risolve in una situazione di contiguità all'associazione stessa che, pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso, risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e, nel contempo, denoti la pericolosità sociale specifica, che legittima il trattamento prevenzionale" (Cass. n. 14286/13, che richiama anche Cass. n. 19943/12 e n. 7616/06; negli stessi termini anche Cass. n. 97471/14). Le più recenti riflessioni della giurisprudenza di legittimità (anche nel solco di un processo di "tassativizzazione" delle fattispecie di pericolosità, intrapreso anche prima della nota pronuncia della Corte EDU nel caso *De Tommaso*, ma indubbiamente accelerato dalla stessa) hanno, però, ribadito la necessità della prova di un "contributo fattivo" all'associazione criminale (Cass. n. 3941/16 ric. Gaglianò; Cass. n. 48441/17 ric. Gattuso; Cass. n. 54119/17 ric. Sottile), di



un "legame concreto e operativo (sia sotto l'aspetto materiale che sul versante psicologico) tra il soggetto e l'ente criminale" (Cass. n. 48441/17), confermando dunque la riconducibilità alla nozione di "appartenenza" (oltre che delle condotte indicative di una vera e propria partecipazione) anche di quelle condotte non connotate dalla stabilità del vincolo ed astrattamente inquadrabili nella figura del concorrente esterno "caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in un unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza" (cfr. SS.UU. n. 111/18), "o comunque idonee ad apportare un 'contributo fattivo' alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso" (Cass. n. 24707/18 ric. Oliveri). Nell'ambito di tale recente e consolidato (pure dalla pronuncia a Sezioni Unite) filone interpretativo, si è espressamente escluso che possa rientrare nel concetto di appartenenza "la mera contiguità di tipo ideologico" (Cass. n. 48441/17), dovendosi rifiutare "approcci interpretativi tesi a degradarne il significato in termini di mera 'contiguità ideologica', comunanza di 'cultura mafiosa' o riconosciuta 'frequentazione' con soggetti coinvolti nel sodalizio" (Cass. n. n. 54119/17 ric. Sottile), sancendo come estranee al concetto di appartenenza "la mera collateralità che non si sostanzia in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine", o la semplice condotta di chi si muova in un'"indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un'azione, ancorchè isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi" (SS.UU. n. 111/18).

Anche alla luce di tali premesse, ed in via del tutto esemplificativa, sono stati astrattamente ritenuti ricompresi nella più ampia categoria dell'"appartenente", anche il concorrente esterno (Cass. n. 1023/05 e n. 16783/10, ma anche SS.UU. n. 111/18), pure assolto nel merito (ma il cui profilo disvela "l'esistenza di un contesto di relazioni e legami qualificati ... con diversi esponenti mafiosi di rilievo ... o finalizzati al reinvestimento di somme di denaro di provenienza illecita", cui il proposto si era rivolto "per chiedere ed ottenere protezione a seguito di richieste estorsive subite da un negozio ... alle cui attività commerciali egli era indirettamente interessato" – Cass. n. 921/15), il favoreggiatore della latitanza di un elemento di spicco di un clan mafioso (purchè la complessiva condotta sia corroborata da ulteriori elementi sintomatici, quali la conoscenza dello spessore criminale del capo clan, la convergenza di interessi anche di natura economica, ecc. – cfr. Cass. n. 14286/13), il soggetto che denoti una "comune condivisione di regole e il riconoscimento dell'autorità di soggetti intranei al sodalizio mafioso", che assuma la "funzione di "intermediario", [il] ruolo di cerniera tra l'associazione e il territorio [come] espressione della profonda conoscenza delle vicende interne all'associazione e della naturale convergenza degli interessi propri e di quelli della struttura criminale" (Cass. n. 17067/14), valorizzando cioè ogni elemento di fatto idoneo a formare un compendio indiziario serio e concreto, da cui dedurre che il proposto abbia posto in essere condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione mafiosa, o si trovi in una condizione di disponibilità nei confronti del sodalizio, o di condivisione dei metodi e degli interessi illeciti



dell'associazione (sempre che emerga – alla luce dei più recenti pronunciamenti - un contributo fattivo alla vita del sodalizio).

- va pure correttamente valorizzato il c.d. principio di indipendenza del procedimento di prevenzione rispetto all'accertamento penale: in realtà esso è diretta conseguenza, oltre che della distinzione fra "partecipazione" e "appartenenza", della sufficienza indiziaria chiaramente evocata dal riferimento – compiuto nelle lettere a), b), d), i), i-bis) e i-ter) dell'art. 4 – alla categoria di "indiziati". Né l'impiego di tale terminologia può ritenersi privo di una concreta ricaduta se solo si pone mente al fatto che in altre lettere della stessa disposizione, il legislatore ha tipizzato altre categorie di pericolosi in virtù del compimento di specifiche condotte ("coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte", "coloro che compiano atti preparatori", "condannati per uno dei delitti previsti", ecc.), e non della mera ricorrenza di indizi di colpevolezza.

Ne deriva che, alla luce di detto principio, non occorre la prova della penale responsabilità del proposto (nello specifico, per fatti rivelatori di un'appartenenza mafiosa o per i reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c.p.p. o di intestazione fittizia), essendo sufficiente che lo stesso risulti "indiziato" (al punto che *"la pronuncia assolutoria e irrevocabile non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale, quando la valutazione di tale requisito sia effettuata dal giudice della prevenzione in base ad elementi distinti, ancorché desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza"* - cfr. Cass. n. 2542/00; Cass. n. 9505/06; Cass. n. 9747/14); in tal senso, anche in presenza di una sentenza assolutoria, *"al giudice della prevenzione non è inibita la rivalutazione degli elementi, al fine di accertare se il soggetto in questione possa ritenersi – comunque – appartenente alla cerchia criminale che ha come riferimento la struttura mafiosa"* (Cass. n. 14286/13). Detta interpretazione non determina alcun *vulnus* ad un più generale principio di non-contraddizione e coerenza fra i pronunciamenti giurisdizionali, specie se di detta indipendenza si declinano le effettive caratteristiche. Non si tratta, infatti, di una pretesa di eccentricità del giudizio di prevenzione rispetto a qualsivoglia diverso accertamento giudiziale, ma solo della ricaduta della differente natura del giudizio (e del suo oggetto, rispetto al giudizio penale) e del diverso standard probatorio che lo caratterizza (notoriamente minore rispetto alla prova della penale responsabilità, ciò anche in considerazione della natura non sanzionatoria ma preventiva della misura richiesta)².

Invero, *"l'unico limite (insieme, ovviamente, con quello di non avvalersi di prove vietate: cfr. Cass. S.U. n. 13426 del 25.3.10, dep. 9.4.10) posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione"* è il seguente: *"i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità"*

² Dato che oggetto del giudizio di prevenzione non è l'accertamento della responsabilità per uno specifico fatto di reato, ma il complessivo profilo personale del proposto (la cui pericolosità può manifestarsi non solo attraverso fatti costituenti reato, ma anche mediante qualsivoglia comportamento che oggettivamente denoti il probabile rischio di commissione – dunque futura – di reati: conferma se ne trae dall'espressa previsione di cui all'art. 29 d. lgs. 159/11, in base alla quale *"l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale"*), più ampio è il novero dei fatti e delle vicende rilevanti in questa sede; peraltro, proprio la connotazione di misura preventiva, impone la corretta valorizzazione di vicende che sebbene non corroborate dalla "prova oltre ogni ragionevole dubbio", raggiungono il livello di sufficienza indiziaria che, secondo l'ordinamento, giustifica quei controlli (di certo limitativi della libertà personale, ma di entità enormemente ridotta rispetto al caso della pena) conseguenti all'applicazione della misura.

del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale" (Cass. n. 26774/13³).

Anche di recente la Suprema Corte è tornata sulla questione (cfr. sent. n. 31209/15), pure ampliando (ad un caso di c.d. pericolosità non qualificata) le riflessioni già stratificatesi in materia, avendo avuto pure cura di evidenziare come "il principio della "autonoma valutazione" (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è infatti affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all'organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416 bis) la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità - ove accertate - pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità)".

In altre recenti pronunce, è stata ribadita la validità dei principi in materia, sancendo che "ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale; in effetti, il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale" (Cass. n. 6636/16).

Pure la sufficienza della prova indiretta o indiziaria non dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p. (primo fra tutti il riscontro individualizzante), la distinzione fra i concetti di appartenenza e partecipazione mafiosa, sono richiamati in altra recente pronuncia della

³ "Non può condividersi l'assunto secondo cui il giudice della prevenzione dovrebbe utilizzare, al fine del giudizio sulla pericolosità del proposto, soltanto fatti storici già accertati nel processo penale. Al contrario, dovendosi tenere presente, in tema di rapporti fra giudicato penale e procedimento di prevenzione, il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, deve concludersi che nel primo non è di per sé dirimente l'assoluzione del proposto - pronunciata nel secondo - dal delitto di cui all'art. 416 vls c.p., (cfr. Cass. S.U. n. 18 del 3.7.96, dep. 17.7.96). Nel primo, infatti, si giudicano condotte nel loro complesso significative della pericolosità sociale. Nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a modelli tipici di antigiuridicità. Nel procedimento di prevenzione il giudice può rivalutare, nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, circostanze di fatto accertate in procedimenti penali, prescindendo dal loro esito (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 1^a n. 5522 del 3.11.95, dep. 5.12.95), ossia utilizzare anche elementi probatori e indiziari, di minore efficacia, dando atto delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici dell'attuale pericolosità del proposto (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6^a n. 4688 dell'8.1.13, dep. 39.1.13; Cass. Sez. 5^a, n. 1968 del 31.3.2000, dep. 27.4.2000). Tra gli elementi indiziari di minore efficacia vanno annoverate anche le chiamate in correità o in rettà, che nel procedimento di prevenzione non richiedano necessariamente riscontri individualizzanti, in esso non applicandosi l'art. 192 c.p.p., (cfr. Cass. Sez. 1^a n. 20160 del 29.4.11, cc. 20.5.11; Cass. Sez. 1^a n. 5786 del 21.10.99, dep. 4.1.2000; Cass. Sez. 6^a n. 1805 del 26.4.95, dep. 27.5.95); basta che tali chiamate, pur inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, non siano ictu oculi inaffidabili o smentite da elementi contrari (Cass. Sez. 1^a n. 8022 del 20.11.2000, dep. 5.3.01; Cass. Sez. 2^a n. 1976 del 19.3.98, dep. 25.11.98; Cass. Sez. 6^a n. 1808 del 26.4.95, dep. 27.5.95). Questo è l'unico limite (insieme, ovviamente, con quello di non avvalersi di prove vietate: cfr. Cass. S.U. n. 13426 del 25.3.10, dep. 9.4.10) posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione: i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale".

Suprema Corte che ha riconosciuto la legittima rivalutazione del compendio probatorio oggetto di decisione assolutoria (dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa), in un caso in cui gli elementi acquisiti svelavano "l'esistenza di un contesto di relazioni e legami qualificati ... con diversi esponenti mafiosi di rilievo ... e finalizzati al reinvestimento di somme di denaro di provenienza illecita", cui il proposto si era rivolto "per chiedere ed ottenere protezione a seguito di richieste estorsive subite da un negozio ... alle cui attività commerciali egli era indirettamente interessato" (Cass. n. 921/15).

Più in generale (dunque anche ai fini di un giudizio di pericolosità non qualificato dall'appartenenza al sodalizio mafioso, ma – per ipotesi – dalla ricorrenza di indizi di uno dei reati elencati all'art. 4) va ribadito il nesso fra il principio di autonomia e la possibilità di fondare il giudizio di pericolosità sulla base di una chiamata in correità (purchè ritenuta credibile) priva di riscontri individualizzanti (oltre alla citata Cass. n. 20160/11, il principio di diritto è costantemente ribadito nelle successive pronunce – cfr. Cass. n. 49853/13, 13524/18, 17946/18).

In base alla stessa prospettazione accusatoria, parzialmente diversi sarebbero i profili personali dei quattro distinti soggetti proposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (Niceta Mario Vittorio Massimo – deceduto nel corso del procedimento, ma la cui pericolosità "storica" andrà comunque verificata per procedere al successivo giudizio sulla confiscabilità dei beni allo stesso riconducibili – e i tre figli Piero, Olimpia e Massimo), peraltro nemmeno del tutto sovrapponibili da un punto di vista strettamente cronologico.

Alla luce di tale impostazione (che, infatti, ipotizza l'originaria pericolosità sociale di Niceta Mario, fondata su accordi e cointeressenze con *cosa nostra*, in parte riproposti e proseguiti dai figli – anche con le successive generazioni di mafiosi – nelle attività imprenditoriali a loro riconducibili), dopo aver illustrato gli elementi di prova dedotti dalle parti, si analizzerà in prima battuta la proposta riguardante Niceta Mario, per poi approfondire quella dei figli (che, sempre secondo la ricostruzione del P.M., deriverebbe e presupporrebbe quella del padre).

2.1. Gli elementi di prova addotti a sostegno della pericolosità sociale di Niceta Mario Vittorio Massimo.

Gli elementi indicati dal Pubblico Ministero nella sua proposta si fondano, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dai collaboranti Angelo Siano e Tullio Cannella. Alcuni riferimenti sono pure stati oggetto di acquisizioni documentali. Da ultimo, su richiesta del Pubblico Ministero, sono state acquisite le dichiarazioni rese da Niceta Angelo (sul conto del quale si tratterà di seguito). L'attualità della ritenuta pericolosità (quantomeno fino al momento della proposta) era, invece, connessa al coinvolgimento di Niceta Mario Vittorio Massimo in alcune delle vicende (imprenditoriali e di contiguità con *cosa nostra*) riguardanti i figli⁴.

⁴ Nessuna particolare valenza va invece riconosciuta alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, citate nella sola proposta del Questore di Trapani e non anche in quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (fatta eccezione per un riferimento – chiaramente inutilizzabile – al contenuto di un libro scritto dal Ciancimino e dal giornalista La Licata), che peraltro anche nel corso della sua requisitoria non ha nemmeno citato detto contributo, o depositato verbali o documenti idonei a vagliare l'attendibilità e credibilità delle accuse, e la loro portata dimostrativa (si consideri, piuttosto, che con ordinanza rese

Si ripropongono sinteticamente i contenuti delle dichiarazioni e degli ulteriori elementi acquisiti.

2.1.1. Le dichiarazioni di Siino Angelo.

Nel corso dell'interrogatorio del 10.6.98, riferendo dell'imposizione di forniture di conglomerati in favore della Sicilconcrete (società definita "di stretta pertinenza mafiosa"), il dichiarante ha ricordato un episodio in cui detta imposizione (ai danni di un'impresa "di Salamone e Micciché" che si stava occupando delle fognature di via Messina Marine), suscitò le reazioni di Giuseppe Guttadauro (inteso u *dutturì*) ("suscitai le ire della mafia di Roccella, allora rappresentata da Giuseppe Guttadauro u *dutturì*"), il quale non voleva che nel territorio di sua pertinenza entrasse l'impresa sostenuta da Cannella (la citata Sicilconcrete), dovendo garantire dette commesse ad altra impresa di calcestruzzi facente capo al Niceta ("nella sua zona non voleva che entrasse il Cannella ma doveva entrare un'altra...impianto di calcestruzzi che allora faceva capo a certo Niceta"). Il Niceta in questione veniva indicato dal collaborante come titolare di un "catena di negozi". A proposito di tale impresa di calcestruzzo, Siino precisava che "formalmente Niceta era proprietario"; la frase non veniva completata ("era proprietario ma in effetti il ...") in considerazione della molteplicità dei riferimenti svolti nel corso di quell'interrogatorio e della marginalità della vicenda cui il Siino aveva fatto cenno (la complessiva lettura del lungo verbale dimostra chiaramente le ragioni della sinteticità del riferimento all'episodio di Interesse).

Nel corso dell'esame reso all'udienza del 26.5.14 (nell'ambito del presente procedimento), a seguito di specifiche domande (questa volta inevitabilmente concentrate sugli episodi di Interesse), il Siino dichiarava:

- di aver incontrato Mario Niceta un paio di volte, nell'ambito di una più complessa vicenda riguardante personaggi di spicco del panorama mafioso del tempo, fra cui Peppino Guttadauro, reggente della famiglia mafiosa di Roccella (del mandamento di Brancaccio);
- che l'incontro con Peppino Guttadauro avvenne dopo che l'ing. Francesco Martello (titolare della società Realvalle) gli disse che il citato Guttadauro voleva parlare con lui. Allora, pur non avendo mai incontrato Peppino Guttadauro, Siino sapeva chi fosse, conoscendo già il padre ed il fratello Filippo (quest'ultimo pure indicato come il genero di Francesco Messina Denaro);
- durante l'incontro con Peppino Guttadauro, questi gli disse che "avevano fatto intestare" a Niceta (indicato come "personaggio che è al di fuori del mestiere") una società che si occupava di vendita di calcestruzzo;
- Guttadauro disse pure a Siino che, in relazione ai lavori riguardanti le fognature di via Messina Marine (appaltati ad un'impresa di Salamone e Micciché), le relative forniture non dovevano essere assegnate a imprese vicine a Tommaso Cannella ("che non sia più che tu ci fai fare poi il lavoro a Masino Cannella"), insistendo detti lavori in territorio di

all'udienza del 12.3.14 il Tribunale rigettava la richiesta istruttoria di audizione del Ciancimino, in considerazione della sua conoscenza indiretta dei fatti riferiti). Dagli sbracci riportati nella proposta del Questore di Trapani emerge comunque un riferimento al solo Mario Niceta (in relazione al quale, come di seguito si osserverà, è possibile addivenire ad un giudizio di pericolosità, anche facendo a meno del contributo del Ciancimino).



competenza del mandamento retto da Guttadauro ("*Tu ci devi dire che assolutamente questo è territorio nostro ... qua comandiamo noi*");

- Proseguiva il Guttadauro che, avendo messo in difficoltà il Niceta intestandogli quella società di calcestruzzo, la grossa fornitura relativa al menzionato impianto fognario andava assicurata alla società del Niceta (riportando le richieste di Guttadauro: "*Sai, è una grossa fornitura, faccela fare perché noi abbiamo messo in gravissime difficoltà questo signor Niceta. Dice: "ma come?". Dice: "perché gli abbiamo fatto prendere questo impianto di calcestruzzi..."*);
- Ricevuta tale richiesta, Siino si dimostrò disponibile ("*ci dissi: "sai, farò il possibile"*"); successivamente, però, gli imprenditori Salamone e Miccichè (cui doveva essere imposta la fornitura in favore della società di Niceta) fecero presente al Siino che la commessa era per minori quantità (evidentemente rispetto alla "*grossa fornitura*" di cui gli aveva parlato Guttadauro), e per questo fu organizzato un secondo incontro;
- Nel corso di questa seconda riunione (che avvenne presso la sede della società Realvalle dell'ing. Martello), Siino incontrò personalmente il Niceta, il quale gli confermò di trovarsi in gravi difficoltà, derivanti dall'esiguità delle commesse, a dispetto di quanto inizialmente prospettato ("*il Niceta mi rappresentò che era stato coinvolto in questa cosa, era piuttosto nervoso in questa occasione, mi rappresentò che era stato cunsumato, proprio letteralmente mi disse: "Sono rovinato perché mi hanno messo in questa situazione o io non so più che fare, la situazione ... mi è stato prospettato grandi forniture, ma io ho avuto delle forniture, ma certamente non quelle che mi venivano prospettate, ora sono in gravissime difficoltà, debbo risolvere questo problema"*"); a specifica domanda circa le ragioni per cui il Niceta si definì "*cunsumato*", Siino ha richiamato un'analogica vicenda vissuta in prima persona, allorquando fu lui stesso indotto ad avviare una società di calcestruzzo con altri esponenti di cosa nostra, prospettando "*mirabilie*", ma in cui l'imprenditore formalmente titolare veniva esposto ai rischi (evidentemente connessi alla necessità di far fronte alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività).
- Siino, ribadendo di aver incontrato il Niceta un paio di volte, ha concluso riferendo che alcune forniture da parte della società di Salamone e Miccichè furono effettivamente assicurate, "*e si è risolto il problema*", come pure confermatogli dal Guttadauro ("*solamente che mi disse che quella cosa era a posto*").
- A domande della difesa, Siino ha precisato che la società di calcestruzzi in questione era presumibilmente esistente, in quanto il Niceta l'aveva rilevata; che il Niceta gli aveva espressamente manifestato le sue difficoltà in quanto "*esposto davanti alle banche*"; che detta vicenda era collocabile a metà degli anni '80.

2.1.2. Le dichiarazioni di Tullio Cannella.

Nel corso dell'interrogatorio reso il 4.3.98, il collaborante ha precisato di essere a conoscenza "*di "partecipazioni" delle famiglie di Pino Greco "Scarpa" e dei Graviano nella società Parabancaria Immobiliare con sede in Palermo via Scaduto, nonché in attività gestite*

da tale dott. Niceta, di cui non ricordo il nome ma posso dire che è paraplegico"; il successivo 10.3.98, Cannella indicava in "Mario" il nome di battesimo del Niceta già menzionato come soggetto che aveva "avuto la disponibilità di somme delle famiglie di Pino Greco Scarpa e Graviano gestite tramite la società Parabancaria Immobiliare".

Il successivo 14.4.00, a seguito di specifico esame sui temi prima solo accennati, Cannella precisava "a proposito dei beni di cosa nostra" che parte del danaro provento della truffa eseguita dal "mago dei soldi" Sucato era stata investita da Giovanni Costa in una società immobiliare al nord Italia; altra parte era stata reinvestita attraverso la società palermitana Parabancaria Immobiliare. Tramite detta ultima società una parte di quelle somme era rientrata nell'investimento di Costa in una società al nord; altra parte (di danaro della Parabancaria) era stato reinvestito nelle società del gruppo facente capo a Mario Niceta. A proposito di Mario Niceta, Tullio Cannella precisava che lo stesso, negli anni '80, era stato in società con Pino Greco "Scarpa", poi con i Graviano e da ultimo con Nino Mangano.

In un successivo passaggio del medesimo interrogatorio, il collaborante specificava che Mario Niceta era stato comproprietario della Cater Bond s.p.a. assieme ai vari soggetti che si erano avvicinati nella reggenza del mandamento di Brancaccio (Pino Greco, i fratelli Graviano, Nino Mangano); la Caterbond era gestita da tale Conigliaro, il quale pure si relazionava con Nino Mangano.

Il collaborante ha pure precisato di essersi personalmente rivolto alla Cater Bond per una fornitura di cemento che gli era stata imposta: in tale occasione fu accompagnato da Filippo La Rosa, il quale gli riferì che reali proprietari della società (gestita da Conigliaro) erano Mario Niceta e Pino Greco.

Anche nel caso del Cannella, oltre all'acquisizione dei relativi verbali di interrogatorio, lo stesso è stato esaminato nel corso dell'udienza del 26.5.14. In detta occasione, il collaborante dichiarava:

- di aver acquistato (attorno al 1987/1988, in occasione dei lavori per la realizzazione di un residence turistico in località Buonfornello) calcestruzzo dalla Cater Bond; in detta circostanza intrattenne i rapporti commerciali con il gestore di nome Conigliaro, mentre il proprietario sapeva essere Niceta;
- era stato "invitato" a rifornirsi di calcestruzzo presso la Cater Bond da Filippo La Rosa, cugino di Pino Greco detto "Scarpuzzedda" e, poi, dai Graviano;
- nel contesto di quel rapporto di fornitura, avendo bisogno di ottenere dilazioni nel pagamento, apprese che vi erano "interessenze societarie" nella Cater Bond da parte di cosa nostra territoriale, ed in particolare di Pino Greco, poi dei Graviano ed infine di Nino Mangano, con il quale infine parlò per ottenere quelle dilazioni;
- di non ricordare con precisione l'origine ed il contesto dell'indicazione di rifornirsi dalla Cater Bond, anche in considerazione del fatto che le sue frequentazioni con Filippo La Rosa erano, a quei tempi, particolarmente intense.

A domanda sulle conoscenze in merito alla società Parabancaria, Tullio Cannella dichiarava che il denaro raccolto tramite la vicenda Sucato (chiamato "il mago dei soldi") era

stato reinvestito tramite la Parabancaria, ed infine nel gruppo di imprese facente capo al Niceta.

A domanda della difesa sulle conoscenze del collaborante in merito al "gruppo Niceta", Cannella precisava di aver sempre collegato il nome di Niceta *"al Niceta proprietario e titolare della Caterbond"*.

A domanda sulle conoscenze di Giovanni Costa (già indicato dal collaborante come soggetto con cui il Cannella era in contatto, e coinvolto nel reinvestimento delle risorse derivanti dalla c.d. truffa Sucato), il Cannella confermava che parte dei proventi della truffa Sucato erano stati reinvestiti dal Costa tramite società immobiliari al nord Italia, pur non ricordando con precisione da chi apprese dell'investimento di parte di dette somme tramite la Parabancaria (*"non mi ricordo se l'ho saputo dallo stesso Costa"*); il Cannella ha comunque escluso di aver conosciuto personalmente Mario Niceta.

A seguito di formale contestazione, confermava il contenuto del verbale del 4.3.98, nel corso del quale ebbe a precisare di essere a conoscenza della partecipazione di Pino Greco e dei Graviano nella società Parabancaria e *"in attività gestite da tale dottor Niceta di cui non ricordo il nome, ma posso dire che è paraplegico"*.

2.1.3. Le altre risultanze collegate alle menzionate dichiarazioni dei collaboranti.

Per una complessiva valutazione delle dichiarazioni rese dai due collaboranti sopra menzionati, anche con riguardo al contesto di relazioni riferito nel corso delle loro audizioni, si riportano ulteriori elementi, acquisiti nel corso del procedimento:

- il Pino Greco indicato dai collaboranti come "socio occulto" di Mario Niceta va identificato in Giuseppe Giovanni Greco (nato a Palermo il 4.1.52), condannato per associazione mafiosa ed omicidio, scomparso nel 1985 (per la c.d. "Iupara bianca"), indicato da molti collaboranti – appunto con il soprannome di *Scarpa* o *Scarpuzzedda* – quale componente della commissione e reggente della famiglia e del mandamento di Brancaccio/Ciaculli;
- Peppino Guttadauro (menzionato da Siino) si identifica in Giuseppe Guttadauro (inteso "il dottore"), reggente del mandamento mafioso di Brancaccio (già condannato e riconosciuto socialmente pericoloso), nonché fratello di Filippo Guttadauro (pure condannato per associazione mafiosa, sposato con Rosalia Messina Denaro, sorella del noto latitante Matteo);
- La vicenda della "truffa Sucato" è stata ricostruita – come riportato a pag. 17 della proposta – nella sentenza emessa a seguito dell'omicidio di Giovanni Sucato (noto, appunto, come "il mago di Villabate"), scomparso (tra il 1990 ed il 1991) dopo aver architettato un complesso meccanismo truffaldino basato sulla raccolta di danaro e sull'apparente fruttuoso investimento. Risulta che in tale sistema siano stati investiti ingenti capitali da parte del mandamento di Brancaccio, e che fra i riciclatori vi fosse Giovanni Costa.

Anche la perizia svolta nel corso del procedimento (sui cui contenuti si tornerà di seguito) ha fornito una serie di dati oggettivi relativi ai rapporti fra Mario Niceta e le società menzionate dai collaboranti.

In relazione alla società Cater Bond, dalla perizia depositata il 25.9.17 (cfr. pagg. 1397 e ss.⁵) nonché dalle ulteriori notizie riportate nelle annotazioni di p.g. in atti (cfr. annotazione R.O.S. del 22.3.10) risulta che:

⁵ **"Cater Bond s.r.l." (già "Cater Bond s.p.a." e già "Niceta s.p.a.")**

Detta società risulta costituita in data 26/7/1965, con la denominazione di "Niceta s.p.a.", senza che alla stessa partecipi (tanto confermandosi sino all'anno 1980) alcuno dei soggetti appartenenti al nucleo familiare del sig. Niceta Mario Vittorio Massimo.

Per come si evince anche dal verbale di assemblea straordinaria del 25/1/1980, il sig. Niceta Mario Vittorio Massimo non risulta socio della "Niceta s.p.a." (in nota: La società ha assunto l'attuale denominazione e forma giuridica con delibera dell'assemblea datata 27/8/1990 (compreso infra allegato D.01.05.88). Prima, in data 24/3/1982, era stato deliberato - vds. verbale di assemblea di pari data, qui infra allegato D.01.05.88 - il cambio di denominazione da "NICETA S.P.A." a "CATER BOND S.P.A." sino all'esecuzione dell'aumento di capitale in tale sede deliberato. Alla data del 24/3/1982 lo stesso è, invece, titolare di n. 19.900 azioni, per un valore nominale complessivo di lire 199.000.000 (ossia euro 102.774,92). In relazione alle superiori evidenze, si assume che il citato proposto abbia sottoscritto l'intero aumento di capitale sociale (che passava da lire 1.000.000 a lire 200.000.000) deliberato in data 25/1/1980, ma eseguito il 20/3/1982, provvedendo al versamento del 3/10, come evinto dalla relativa comunicazione di pari data; si ipotizza, ancora, che il versamento integrativo a completa liberazione delle azioni sottoscritte sia stato effettuato al più tardi il 31/12/1982, sulla base di quanto evinto dal bilancio dell'anno, nel cui frontespizio è segnalato che il capitale sociale è stato interamente versato e dal quale non si desume l'assistenza di crediti verso i soci alla data di riferimento.

Ancora, tenuto conto che alla data del 30/4/1988 il citato proposto risultava titolare di n. 39.900 azioni per un valore nominale complessivo di lire 399.000.000 e che precedentemente, in data 27/9/1985, gli azionisti della indicata società avevano deliberato l'aumento da lire 200.000.000 a lire 400.000.000 - per lire 60.000.000 a titolo gratuito, con imputazione a capitale, per pari importo, del fondo di riserva straordinaria, e per lire 120.000.000 a pagamento - del capitale sociale, si è desunto che lo stesso:

- abbia sottoscritto l'intero segnalato aumento a pagamento del capitale, assumendo, in assenza di altre fonti documentali, che il correlato integrale versamento (di lire 120.000.000, pari ad euro 61.974,83) a completa liberazione delle quote sottoscritte sia stato effettuato entro il 31/12/1985, stante quanto si evince dal bilancio alla data (nel cui frontespizio è indicato che il capitale è interamente versato e nel cui attivo non figurano crediti verso i soci);
- abbia acquistato, al più tardi alla data del 30/4/1988, le azioni, per nominali lire 400.000 (ossia euro 200,58), che erano state assegnate gratuitamente agli altri azionisti (a fronte del suindicato aumento gratuito del capitale sociale) per un corrispettivo che, in assenza di altre fonti documentali, è stato assunto pari al valore nominale delle azioni compravendute. Peraltro, dati i rapporti di parentela con gli altri soci, considerata l'oscurità della partecipazione e viste le perdite sofferte, tale valore verrà mantenuto anche per le elaborazioni di cui alla successiva Parte E.

Si rileva che con la medesima delibera assembleare del 27/9/1985 era deliberata l'emissione di prestito obbligazionario di lire 200.000.000 (già emesso al 31/12/1985, per quanto risulta dal relativo bilancio). Non essendo stati reperiti elementi circa i sottoscrittori di tale prestito, non saranno, però, computati esborsi o introiti correlati.

Avuto riguardo al fatto, poi, che in data 27/8/1990 il ripetuto proposto risultava titolare di n. 39.800 azioni per un valore nominale complessivo di lire 398.000.000, si suppone che lo stesso abbia ceduto, al più tardi alla predetta data, n. 100 azioni per un valore nominale complessivo di lire 1.000.000 (ossia euro 516,46), per un corrispettivo che, in assenza di altra fonte documentale, è stato assunto pari al valore nominale delle azioni compravendute. Corrispettivo che si manterrà anche ai fini delle elaborazioni di cui alla Parte E, per le stesse ragioni già prima evidenziate.

Con la delibera assembleare di pari data, era tra l'altro disposta la riduzione del capitale sociale da lire 400.000.000 a lire 90.000.000, con conseguente restituzione ai soci del capitale in proporzione alle partecipazioni possedute; ne consegue che al sig. Niceta Mario Vittorio Massimo è stata rimborsata, entro il 31/12/1990 (per come si evince dal relativo bilancio, nel quale non iscritti debiti verso i soci), la somma di lire 308.450.000 (corrispondente ad euro 159.301,13).

In data 6/10/1993, infine, il proposto in parola cedeva al sig. Conigliaro Giuseppe, soggetto estraneo al procedimento, l'intera quota di pertinenza del capitale sociale della indicata società, di nominali lire 89.550.000, per un corrispettivo di lire 89.550 (pari ad euro 46,25), siccome evinto da relativo atto di compravendita. Corrispettivo, simbolico, che deve darsi però congruo in relazione alla consistenza e composizione del patrimonio societario alla data (e, infatti, la società sarà posta in liquidazione con delibera assembleare del 30/5/1995, e dichiarata fallita in data 17/6/1996).

- tra il 1980 ed il 1982 Mario Niceta entrò nella compagine societaria della società (allora denominata Niceta s.p.a., sebbene i periti abbiano evidenziato l'anomalia derivante dalla constatazione che fino a detto momento nella società, costituita già dal 1965, non figurasse alcuna partecipazione di membri della famiglia Niceta), sottoscrivendo l'intero aumento di capitale (da appena un milione a 200 milioni, divenendo dunque socio al 99,5%),
- il 24.3.82 venne deliberato il cambio di denominazione (da Niceta s.p.a. a Cater Bond s.p.a.),
- nel 1983 la sede venne trasferita da via Milano a c.da Regia Corte n. 1427 (medesimo indirizzo – come evidenziato dagli inquirenti – della Zarcone Calcestruzzi, società pure ritenuta riconducibile a Guttadauro Giuseppe e al mandamento mafioso di Brancaccio),
- nel 1985 la partecipazione azionaria di Mario Niceta si rafforzava ulteriormente, a seguito dell'ulteriore aumento del capitale sociale (a 400 milioni) e della assunzione della titolarità di quote complessivamente pari al 99,75%,
- entro il 1990 cedette la partecipazione nella misura dello 0,25%; in data 27.8.90 venne deliberata la modifica da s.p.a. a s.r.l. e la riduzione del capitale sociale (da 400 a 90 milioni) con conseguente (e teorica) restituzione ai soci del capitale,
- il 6.10.93 Niceta Mario (e il figlio Piero) cedevano la totalità delle quote sociali (per un valore nominale di 90 milioni) a Conigliaro Giuseppe e a Patellaro Maria (moglie del primo). Conigliaro Giuseppe (nato il 31.5.51 e suicidatosi il 25.12.06) è indicato come frequentatore e "assiduo e fidato interlocutore" di Giuseppe Guttadauro.
- il 30.5.95 veniva deliberata la messa in liquidazione (e nominato liquidatore Stefano Nolano – nato a Palermo il 29.7.64 – cugino di Di Fresco Francesco, già condannato all'ergastolo e organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio),
- il 17.6.96 veniva dichiarato il fallimento della società.

Acquisita la sentenza di condanna di Niceta Mario risultante dal certificato del casellario giudiziale, risulta che lo stesso è stato condannato (a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.) per il reato di bancarotta in relazione al fallimento della Cater Bond s.r.l. (in particolare, nella qualità di amministratore unico fino al 5.10.93 – data coincidente con la cessione delle partecipazioni a Conigliaro e alla moglie -, per aver tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché per aver distratto liquidità per non meno di 158 milioni di lire, tramite un fraudolento uso del conto cassa e altre anomalie contabili - cfr. sentenza n. 382/04 in atti).

In relazione alla società Parabancaria, è pure emerso quanto segue:

- Niceta Mario Vittorio Massimo ha rivestito la carica di amministratore della "Parabancaria Consulting s.r.l.", pur non risultando mai essere stato formalmente socio (cfr. pag. 1387

Per ultimo si evidenzia che, come già riportato al precedente paragrafo D.1.1, dalle variazioni di patrimonio netto che si desumono dalla comparazione dei bilanci degli esercizi 1984 e 1983, si evince la distribuzione, nell'anno 1984, di dividendi per complessive lire 74.378.633, deliberata dall'assemblea del 30/4/1984, di approvazione del bilancio dell'esercizio 1983. Di detto importo, la quota di pertinenza del proposto, data la partecipazione allora detenuta, ammonta a lire 74.006.737 (ossia euro 38.221,29).



della perizia). Dal fascicolo storico C.C.I.A.A. (allegato D.01.05.13 alla perizia) si evince che la società, costituita il 21.7.1988, è stata dichiarata fallita in data 25.1.1995. Dalle relazioni del c.d.a. allegate ai bilanci della società, risulta che la stessa operava anche grazie alla Parabancaria Immobiliare, società collegata e facente parte di quello che veniva definito come unico gruppo sotto il "marchio Parabancaria".

- La società risultava operante "nel settore dei servizi bancari e parabancari, assicurativi, finanziari, anche mediante l'assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza da parte di aziende ed istituzioni operanti nei settori indicati".
- Nella compagine sociale della società (di cui il proposto è stato presidente del consiglio di amministrazione) figuravano, fra gli altri, Niceta Gioacchino (nato a Palermo il 14.4.55, che fu pure membro del consiglio di amministrazione della Cater Bond), Castello Fabio (nato a Palermo il 1.12.59 – soggetto che dalle indagini svolte nel procedimento penale n. 3708/02 R.G.N.R. risulta frequentatore di Carlo e Filippo Guttadauro – fratelli di Giuseppe, reggente del mandamento di Brancaccio), Salvatore Pennica (nato a Sciacca il 15.1.57, cognato di Niceta Gioacchino).

2.1.4. Valutazioni sulle accuse di Siino e Cannella.

2.1.4.1. Premesse sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti.

Dopo aver proceduto al descritto riepilogo, vanno delineati i criteri di valutazione delle chiamate in correità nell'ambito del presente giudizio.

Come già accennato, la Cassazione, proprio alla luce del richiamato principio di autonomia del giudizio di prevenzione, con riguardo ai parametri di valutazione del compendio probatorio, ha puntualizzato che in tale procedimento la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c. 2 c.p.p. (ossia gravità, precisione e concordanza) e, quel che più rileva, che le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (riscontri che, ad ogni modo, nel caso di chiamata in correità in un reato associativo, non devono necessariamente avere ad oggetto il singolo comportamento o l'attività attribuiti dal collaborante all'accusato, ma più in generale la sua appartenenza al sodalizio, essendo detta condotta l'oggetto del *thema decidendum* – Cass. n. 24995/15).

Tuttavia, ciò non esclude che le dichiarazioni eteroaccusatorie, per il resto, debbano essere sottoposte all'ordinario vaglio di credibilità soggettiva o attendibilità (c.d. intrinseca), che è un momento distinto dalla ricerca dei riscontri (c.d. estrinseci); tale vaglio non può mancare neppure nel procedimento di prevenzione, poiché è un presupposto necessario per determinare la valenza probatoria delle provalazioni, ovviamente sempre allo specifico fine di verificare la pericolosità sociale del proposto.

La necessità del detto vaglio intrinseco, oltre a essere imposto dai generali principi (oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale) che regolano la formazione della prova (in particolare, della prova orale), trova conferma, proprio in materia di misure di prevenzione, nelle pronunce di legittimità che – nel ribadire che del compendio indiziario in forza del quale può affermarsi l'appartenenza di un soggetto ad una delle associazioni



criminoze di cui all'art. 1 L. 575/65 (oggi di cui all'art. 4 D. Lgs. 159/11) può far parte anche una chiamata in correità priva dei requisiti indicati dall'art. 192 c.p.p. – hanno escluso che il giudice possa però fondare il proprio convincimento su dichiarazioni *factu oculi* inattendibili o smentite da elementi contrari (Cass. n. 1976/98), ovvero sul racconto di chi vi sia ragione di sospettare che, nel rendere una narrazione *contra alios*, possa essere stato fuorviato da ragioni personali (Cass. n. 1605/95). In sostanza, con tali pronunce la giurisprudenza di legittimità ha invitato il giudice della prevenzione, allorché è chiamato a valutare la portata probatoria di una dichiarazione, ad avere riguardo a taluni dei parametri che usualmente sono oggetto di attenzione in presenza di una chiamata in (cor)reità.

Deve, allora, ritenersi che – pur non occorrendo i riscontri c.d. esterni individualizzanti – non potrà prescindersi dal vaglio di credibilità soggettiva (del dichiarante) e attendibilità intrinseca (delle provalazioni), secondo il percorso argomentativo che la Suprema Corte ha in più occasioni tracciato.

Ne deriva che la dichiarazione accusatoria deve essere verificata valutando il profilo e la personalità del collaborante (anche con riguardo alle sue condizioni personali, al passato anche criminale, ai rapporti con l'accusato e alle possibili ragioni dell'accusa – pur dovendo attribuire valore neutro al calcolo utilitaristico connesso alla decisione di collaborare con la giustizia, in quanto insito nello stesso istituto ed immanente sia nel caso di collaborazione genuina che in quello di un possibile intento calunniatorio), alla luce di canoni della spontaneità (intesa come mancanza di suggestioni o condizionamenti), costanza (pur potendosi ammettere progressive integrazioni compatibili con le modalità di conduzione dei differenti esami, con la naturale riemersione dei particolari oggetto di specifici stimoli), coerenza e precisione, della logica interna, ragionevolezza e linearità del racconto, della mancanza di interesse diretto all'accusa, dell'assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (sul punto si veda, Cass. n. 80/92, nonché Cass. S.U. n. 1653/93, n. 5270/96).

Di fronte a provalazioni "*de relato*", una volta appurata l'impossibilità di compulsare la fonte diretta (come frequentemente accade nel caso di "confidenze" ricevute da parte di altri esponenti del sodalizio che non abbiano intrapreso un percorso di collaborazione), la loro valutazione va subordinata ad un vaglio in ordine ai rapporti personali fra la fonte originaria ed il dichiarante (anche al fine di verificare la plausibilità stessa di tale "confidenza" o comunque del bagaglio di conoscenze del collaboratore) e all'intrinseca attendibilità della fonte originaria (anche avuto riguardo al contesto, ai termini e alle ragioni di tale rivelazione); in ogni caso va tenuto distinto il caso delle notizie che costituiscano oggetto di patrimonio comune del sodalizio, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune.

2.1.4.2. Valutazione di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti Siino e Cannella.

Non sono state sollevate specifiche contestazioni in ordine alla credibilità e all'attendibilità dei menzionati collaboratori; più in generale, dalla complessiva disamina delle dichiarazioni e



delle ulteriori risultanze processuali, può positivamente valutarsi la piena utilizzabilità delle stesse, appunto perché dotate dei caratteri di affidabilità prescritti dalla citata e consolidata giurisprudenza.

Nello specifico, per entrambi i collaboratori non sono emersi decisivi elementi di smentita sui punti centrali dell'accusa o ragioni di particolare contrasto con il proposto (tali da incrinare l'attendibilità e far ragionevolmente ipotizzare accuse volontariamente false e caluniose, poste in essere allo scopo di danneggiare l'accusato).

Sia per Siino che per Cannella, va poi valorizzato (positivamente) il lungo percorso di collaborazione (che li ha visti fornire un qualificato contributo in numerosi procedimenti), preceduto da una militanza in *cosa nostra* (che rende del tutto plausibile la disponibilità di quel bagaglio conoscitivo messo a disposizione degli inquirenti). Peraltro la notoria dedizione (e "specializzazione" criminale) del Siino al settore degli appalti (e dell'infiltrazione mafiosa nell'imprenditoria locale, all'epoca storicamente sviluppatasi nel settore dell'edilizia e in quelli connessi – estrazione e lavorazione di inerti, movimento-terra, trasporti, ecc.) e, per quanto riguarda il Cannella, i personali interessi in una realtà imprenditoriale che entrò direttamente in contatto con la Cater Bond di Mario Niceta, sono elementi, attinenti alle condizioni personali dei dichiaranti, che rendono del tutto plausibile e credibile la conoscenza dei particolari rivelati all'autorità giudiziaria.

Entrambi i collaboranti hanno, poi, riferito di specifici episodi (riguardanti il Niceta) cui avevano personalmente preso parte: il Siino, che addirittura incontrò Mario Niceta un paio di volte, in relazione all'intermediazione offerta per imporre all'impresa di Salamone e Miccichè la fornitura a favore della Cater Bond, onde soddisfare il diktat di Giuseppe Guttadauro; il Cannella, che pure "subì" l'imposizione di una fornitura a favore della Cater Bond di Mario Niceta.

Non emergono, poi, particolari ragioni di risentimento, elementi che inducano a ritenere il racconto frutto di suggestioni o condizionamenti; quanto alla coerenza e alla precisione della narrazione, non si rilevano particolari mutamenti nella versione fornita; come già osservato nella sintesi delle dichiarazioni rese da Siino, va piuttosto evidenziato che la maggiore ricchezza di particolari dell'esame dibattimentale è agevolmente spiegabile con il diverso contesto dell'escussione (nel corso dell'esame del 10.6.98, il collaborante veniva esaminato in relazione ad ulteriori e numerose vicende, rispetto alle quali quella riguardante Mario Niceta era apparsa – agli stessi esaminatori – marginale). In ogni caso, a dispetto del tempo trascorso (fra i primi interrogatori e gli esami dibattimentali dei collaboranti), va apprezzata una certa costanza (riguardante il nucleo essenziale dell'accusa), chiaro indice di autenticità della narrazione.

Quanto alla precisione nell'individuare il proposto come il soggetto accusato di cointeressenze societarie con la mafia di Brancaccio, anche il fatto che Cannella abbia indicato il nome di battesimo del proposto solo in un secondo momento non può indurre a sospettare della genuinità dell'evoluzione del ricordo, dato che fino dal primo dei verbali acquisiti il collaborante fece un univoco richiamo alle condizioni fisiche e di salute di Mario Niceta (e alle sue difficoltà nella deambulazione), già da sole sufficienti (alla luce delle

complessive acquisizioni, e combinate al chiaro riferimento al ruolo svolto nella Cater Bond) ad una esatta individuazione.

Ulteriore elemento positivamente apprezzabile per il giudizio di attendibilità dei racconti è (oltre alla coerenza con alcuni dati di fatto – quali l'effettiva titolarità da parte di Mario Niceta di partecipazioni sociali nelle società indicate dai collaboranti come riconducibili a cosa nostra) la loro convergenza (e, come si vedrà di seguito, anche rispetto ai racconti di Angelo Niceta) in ordine al riferito legame occulto fra la Cater Bond di Mario Niceta e la mafia di Brancaccio (i cui esponenti di spicco, pur se elencati in maniera diversa dai due collaboranti, è comprovato abbiano in effetti ricoperto nel tempo un ruolo di vertice nella citata articolazione territoriale del sodalizio).

2.1.5. Gli ulteriori elementi sopravvenuti alla proposta. Le dichiarazioni di Angelo Niceta.

Come già accennato, nel corso del procedimento, su richiesta del Pubblico Ministero, sono state acquisite le dichiarazioni rese da Angelo Niceta (nato a Palermo il 3.12.70, nipote del proposto Mario Niceta, in quanto figlio del di lui fratello Onofrio Marcello). Nessuna opposizione sul punto hanno formulato le difese, che nemmeno hanno chiesto di procedere all'esame nel contraddittorio del dichiarante, salvo contestarne la credibilità e la stessa veridicità delle accuse.

In ogni caso, prima di procedere all'analisi del narrato di Niceta Angelo (e, successivamente, della portata e significatività delle sue dichiarazioni), va rimarcato che lo stesso ha reso dichiarazioni rilevanti sia per il giudizio di pericolosità di Mario Niceta, che per quello degli altri proposti (in realtà solo Piero e Massimo Niceta). In merito alla stessa utilizzabilità e portata dimostrativa delle dichiarazioni, la difesa ha sollevato una serie di obiezioni, fra le quali, in prima battuta, quella relativa alle preclusioni derivanti dalla decisione della Corte d'Appello di Palermo, che con decreto del 17.7-15.12.17 ha in parte riformato il decreto con cui la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani aveva applicato le misure personali e patrimoniali nei confronti di Guttadauro Filippo, Francesco e Maria.

Pur rinviando ogni ulteriore valutazione sul punto nella sezione del presente provvedimento dedicata alla verifica della pericolosità sociale dei fratelli Niceta (dato che è rispetto a quelle posizioni che si registrano le principali interferenze fra la vicenda giudiziaria definita con il citato decreto della Corte d'Appello e l'oggetto del presente procedimento), va subito anticipato (evidentemente con limitato riguardo alla posizione di Mario Niceta) che nessuna particolare preclusione deriva dalla decisione della Corte d'Appello atteso che la stessa, oltre ad avere ad oggetto una vicenda ben diversa dalla presente (diversi sono i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, diversi i beni sottoposti a sequestro; Mario Niceta non figura nemmeno fra gli intervenienti, non essendo titolare di beni ritenuti nella disponibilità dei Guttadauro; la c.d. vicenda Belicittà – che accomuna quel giudizio al presente – riguarda Piero e Massimo Niceta, e non anche il padre Mario), a ben guardare non ha giudicato intrinsecamente inattendibile il dichiarante. In quel procedimento, infatti, le dichiarazioni di Angelo Niceta assunsero una rilevanza marginale, confermata (oltre che dall'assenza di un insuperabile giudizio di inattendibilità del dichiarante) dalla brevità dei



passaggi motivazionali dedicati alle stesse, e che per completezza si riportano. Così si esprime il Tribunale: "La ulteriore produzione del P.M. - pur con le riserve che merita e che non sono oggetto di approfondimento tenuto conto della esaustività della prova fin qui raccolta - non fa altro che corroborare il quadro indiziario già acquisito: Niceta Angelo, cugino di Massimo, ha reso dichiarazioni ai P.M. sui collegamenti fra Piero, Massimo ed Olimpia Niceta, da una parte, e Guttadauro Francesco e Maria, dall'altra. Le dichiarazioni evidenziano un chiaro collegamento ed una reciproca comunanza di interessi. I due fratelli avrebbero partecipato alla festa di matrimonio di Massimo e avrebbero discusso in quella sede di affari. [segue il brano delle dichiarazioni rese da Angelo Niceta e riguardanti esclusivamente i rapporti fra i Guttadauro ed i fratelli Niceta Massimo e Piero] ... Le dichiarazioni del Niceta - in alcuni punti smentite documentalmente - sono comunque coerenti con le risultanze già acquisite e non ne smentiscono la portata accusatoria".

Così si esprime la Corte: "Le dichiarazioni di Niceta Angelo - non oggetto, nell'impugnato decreto, di alcun vaglio di intrinseca attendibilità soggettiva ed oggettiva, pur essendosi segnalato che, su alcuni punti del suo riferito, vi era smentita documentale - hanno, a loro volta, perso ogni rilievo nell'ambito del non corroborante quadro accertativo sopra descritto, rilievo questo già di per sé alquanto minimale in considerazione dell'oggettiva inapprezzabilità informativa di un'accusa arrestatasi alla sola assertiva e generica affermazione che i suoi cugini Niceta erano soci morali e soci occulti al 50% con i Guttadauro".

Ad ogni modo, data la diversità oggettiva e soggettiva fra i procedimenti, eventuali valutazioni negative circa la portata dimostrativa delle dichiarazioni di Angelo Niceta imporrebbero - semmai - solo l'onere di un attento confronto con dette statuizioni (mai, dunque, un limite all'autonomia del giudizio, in assenza peraltro di possibili conflitti fra decisioni; è infatti pacifico che nessuna valutazione è stata compiuta con riguardo alle accuse mosse da Angelo Niceta nei confronti di Mario Niceta).

Compiute tali preliminari precisazioni, si riporta il contenuto delle dichiarazioni rese da Angelo Niceta.

Dopo aver richiesto, nel settembre del 2014, di essere sentito dalla Procura di Palermo, rendeva le sue prime dichiarazioni il 14.10.14 (oltre al verbale riassuntivo, è stata prodotta la trascrizione della registrazione - ad eccezione di alcuni brani omissi). Nel corso di tale primo esame, Angelo Niceta ha descritto le ragioni che lo avevano indotto a richiedere di essere ascoltato, essenzialmente riconducibili alla vicenda del suo fallimento (quale socio di fatto della Onofrio Niceta s.n.c., le cui quote erano detenute dal padre Onofrio Marcello e dallo zio Michelangelo); il dichiarante ha ripetutamente sostenuto che tale iniziativa fu il risultato di una più complessa macchinazione ai suoi danni, ordita dallo zio Michelangelo come ritorsione rispetto alla richiesta (avanzata da Angelo Niceta) di ottenere la restituzione di ingenti capitali prestati (con interessi minimi, dati i rapporti di familiarità) alla società Onofrio Niceta s.n.c. (della quale, si rammenta, risultava socio anche il padre di Angelo Niceta, nei cui confronti il dichiarante non ha indicato alcuna ragione di risentimento, biasimo o rottura). Scopo recondito del suo coinvolgimento nel fallimento della società sarebbe stato

quello di indurlo ad acconsentire alla cessione di un immobile di grandi dimensioni sito in via Roma a Palermo, ove vi era l'opportunità di realizzare un centro commerciale (nell'ambito di un progetto di espansione in settori diversi da quello "tradizionale" della famiglia Niceta, cui pure il padre si era sempre opposto). Tale progetto già sarebbe stato in parte perseguito tramite l'acquisto (a prezzo pressochè simbolico e da parte di una società riconducibile alle figlie di Michelangelo Niceta) della licenza commerciale presso i locali di via Roma.

Con specifico riguardo alla figura dello zio Mario Niceta e dei cugini Piero, Massimo e Olimpia, il dichiarante riferiva che (14.10.14):

- *"Mario era quello con loro che teneva i rapporti stretti con le famiglie mafiose più importanti ...in tutti i periodi ... fino a oggi ancora oggi, non soltanto ora è morto e i figli continuano"*,
- detti rapporti sarebbero stati intrattenuti con Peppino Scaduto e Pietro Lo Iacono di Bagheria, con i Guttadauro (Filippo, Carlo e Giuseppe), i Graviano e Pino Greco (riferendo a tal proposito che questi ultimi venivano regolarmente nel negozio di via Roma *"a fare delle riunioni assieme"*),
- fra le cointeressenze dello zio Mario Niceta e dei citati mafiosi, vi era quella in una società che si occupava di commercializzare apparecchi *"per rompere i calcoli renali"*,
- a domanda sulle modalità con cui soggetti pure coinvolti nel fallimento (come lo zio Michelangelo) avrebbero potuto rilevare la titolarità dell'immobile di via Roma e realizzare un centro commerciale, rispondeva facendo riferimento ad un risalente legame della sua famiglia con la famiglia Guttadauro (*"ogni loro passo e ogni loro movimento è gestito dalla famiglia Guttadauro"*);
- anche i cugini Massimo e Piero avrebbero condiviso il progetto di realizzazione di un centro commerciale presso l'immobile di via Roma;
- tutte le iniziative imprenditoriali dei cugini sarebbero state decise e appoggiate dalla famiglia Guttadauro; a dimostrazione dell'assunto evidenziava l'anomalia di una ripresa delle attività imprenditoriali nonostante il coinvolgimento di Mario Niceta in un fallimento nel 1995;
- i sequestri di prevenzione sarebbero stati un "favore" ai cugini (figli di Mario Niceta), in quanto si trattava di società ormai decotte, prive di valore e i cui patrimoni erano stati svuotati negli anni (tanto da aver presentato una proposta di concordato preventivo),
- Francesco e Maria Guttadauro (figli di Filippo Guttadauro) erano stati invitati al matrimonio di Massimo Niceta; fu in occasione di quei festeggiamenti che il cugino Piero gli presentò Francesco Guttadauro. Sempre in quel frangente Piero Niceta (che aveva con sé una planimetria del centro commerciale di prossima apertura a Brancaccio) disse che oltre a festeggiare avrebbero *"fatto business"*, alludendo a progetti di apertura di punti vendita in quel centro commerciale, che sarebbero stati agevolati dal Guttadauro (la cui famiglia aveva incassato 40 milioni di euro dalla vendita dei terreni dove era sorto il centro commerciale), in quanto zona sotto il controllo della famiglia di Brancaccio;
- Piero Niceta ha avuto un figlio da Tiziana Messina, ex di Nicola Mandalà (a sua volta pupillo di Matteo Messina Denaro);



- Il giorno successivo a quello in cui trovò tutte le ruote della vettura della moglie bucate, lo zio Francesco Niceta [fratello del padre Marcello Onofrio, oltre che di Mario e Michelangelo Niceta] gli consigliò di lasciar perdere, di non opporsi [alludendo alle iniziative giudiziarie intraprese da Michelangelo Niceta e all'obiettivo finale di ottenere l'immobile di via Roma] perché quelli erano delinquenti, legati con i Guttadauro, in grado di controllare il Tribunale;
- Anche il cugino [il dichiarante però non precisa quale] gli propose di farlo uscire da tutte le vicende giudiziarie (il fallimento, ma anche una causa intentata nei confronti della moglie dall'impresa che aveva realizzato dei lavori di ristrutturazione di una villa a Casteldaccia) in cambio della cessione delle quote [dal complessivo contesto – oltre che dai riferimenti compiuti nel verbale e durante le successive deposizioni – è chiaro che il riferimento è al 25% della società Olimpia, proprietaria dell'immobile di via Roma];
- Durante un periodo di libertà (tra il 2003 ed il 2004) Giuseppe Guttadauro andò a trovare i suoi cugini (figli di Mario Niceta) presso i locali di via Roma.

Nel corso della successiva audizione del 6.11.14, Angelo Niceta ha riferito quanto segue:

- A domanda del Pubblico Ministero sulla sua conoscenza di apporti di danaro o altre utilità da parte dei Guttadauro e in favore delle imprese dei propositi, ha citato solo un episodio, allorquando (nel 2009) il cugino Massimo gli chiese di andare a recuperare 500.000 euro in contanti provenienti dalla Svizzera e che sarebbero stati custoditi a Roma da Marzio Giacalone (parente dei cugini), operazione cui i cugini non volevano attendere preoccupati dalla recente notifica di un avviso di garanzia (o di una perquisizione). L'offerta fu rifiutata dal dichiarante. Detto danaro dalla Svizzera arrivava periodicamente e, nonostante fosse un periodo di crisi economica, in quel momento le iniziative imprenditoriali dei cugini ebbero una notevole espansione. Ammetteva che la ritenuta provenienza illecita di quelle somme era frutto di una sua personale deduzione (dati i rapporti dei parenti con i citati ambienti mafiosi); né gli fu precisato a cosa erano destinati quei soldi (salvo che per l'offerta di trattenerne una parte in considerazione della pendenza di una questione ereditaria);
- negli anni il negozio aveva subito alcune rapine e in un'occasione il padre aveva ricevuto minacce (di farlo "saltare" con tutto il palazzo). Subito dopo Massimo Niceta si mise a disposizione, preannunciando che sarebbe andato a parlare con Francesco Guttadauro (figlio di Filippo). Dopo tale incontro, Massimo Niceta gli disse di stare tranquillo (che si trattava di "cose di impiegati"), invitandolo comunque, se fosse successo altro, di rivolgersi a lui;
- Massimo Niceta era "di famiglia" con i Guttadauro;
- Non conobbe mai direttamente i figli di Giuseppe Guttadauro;
- A proposito dei rapporti fra i cugini e la famiglia Guttadauro, il dichiarante ha ricordato un episodio (avvenuto durante un'assemblea della società Olimpia), nel corso del quale Piero Niceta criticò in sua presenza il fratello Massimo, che tardava a far avere dei soldi dovuti a Francesco Guttadauro, in relazione alla gestione dei negozi del centro commerciale "Belicittà". Da tale riferimento dedusse che non si trattava dello stipendio

("lo stipendio penso che glielo accreditavano sul conto corrente"), sebbene in quel frangente il cugino non avesse fatto alcun riferimento alla causale del pagamento dovuto. Sempre a proposito del ruolo ricoperto da Francesco Guttadauro nel negozio presente nel centro commerciale "Belicittà", il dichiarante ha riferito che "lavorava con loro ma in maniera pro forma, perché era socio loro";

- Anche in questa occasione ha confermato l'episodio del matrimonio del cugino Massimo, e del riferimento (compiuto da Piero Niceta, anche alla presenza dello zio Michelangelo e di Francesco Guttadauro) al progetto di scegliere assieme a loro [evidentemente riferendosi ai Guttadauro] il locale da prendere in locazione all'interno del centro commerciale di Brancaccio, al prezzo che avrebbero dovuto pagare. Ha pure ribadito il contenuto delle battute sul recente incasso, da parte della famiglia Guttadauro, di 40 milioni dalla vendita dei terreni e della replica di Francesco Guttadauro (che osservava come quei soldi erano già finiti);
- Ritornando allo zio Mario Niceta, ha riferito dell'acquisto, da parte di Michelangelo Niceta, di un magazzino di via Roma dal fallimento Torregrossa: in quell'occasione Mario Niceta si interessò (forse – il dichiarante ha ammesso di non ricordare con precisione - rivolgendosi a Carlo Guttadauro) per far ritirare le offerte degli altri interessati, con il risultato che, alla fine, Michelangelo Niceta se lo aggiudicò al prezzo-base (dunque senza alcuna offerta concorrente);
- Con riguardo alle pressioni ricevute per non ostacolare i progetti che passavano attraverso il fallimento della Onofrio Niceta s.n.c., ha menzionato: un lungo periodo di piccoli segnali (comprese telefonate anonime); le numerose richieste di Massimo Niceta di interrompere ogni iniziativa che impedisse la chiusura della complessiva operazione, in quanto non voleva che ne pagassero le conseguenze pure i Guttadauro; un incontro in aeroporto con Carlo Guttadauro, che gli suggerì di assecondare il cugino Massimo e di sistemare al più presto quel contenzioso.

Proseguendo nella sintesi delle dichiarazioni rese da Angelo Niceta (e pur sorvolando sui passaggi non pertinenti, nonché sulle ripetizioni dei medesimi racconti nel corso delle diverse audizioni), si riportano i contenuti della successiva deposizione del 26.11.14:

- Riepilogando la storia imprenditoriale della famiglia (nelle due generazioni precedenti), Angelo Niceta ha precisato che, da ultimo, si era verificata una divisione dei ruoli e dei settori di attività: per un verso il padre (Onofrio Marcello) aveva continuato ad operare nel solo settore dei tessuti e degli articoli per la casa, mentre lo zio Mario si era orientato anche in investimenti immobiliari, finanziari e nel settore della consulenza;
- Prima della rottura fra i fratelli Niceta, negli anni '80, era accaduto che Mario Niceta ricevesse presso gli uffici di via Milano esponenti mafiosi di Bagheria (Leonardo Greco, Pietro Lo Iacono, i fratelli Guttadauro): durante tali riunioni succedeva che i guardiaspalle girassero per il negozio anche armati; in un'occasione il padre protestò ("che cosa è un western") e Giuseppe Guttadauro disse a Mario Niceta che non aveva reagito ("non gli rompeva le corna") solo perché era suo fratello. In quella fase Mario propose a Onofrio Niceta di espandersi nel settore delle costruzioni;





- La rottura fra il padre e lo zio Mario Niceta sarebbe iniziata allorché quest'ultimo avrebbe iniziato ad operare con soggetti che il padre non gradiva. Tipico esempio fu l'acquisto, negli anni '80, della Cater Bond, che Mario Niceta rilevò da altri soci mafiosi. In particolare il padre Onofrio venne a sapere per caso che Mario Niceta "aveva comprato la Cater Bond attraverso la società di famiglia": ciò determinò la reazione del padre Onofrio (che non voleva "essere socio di quel tipo di società" perché "altamente inquinata"). Ne seguì (a seguito pure di una serie di visite di personaggi – quali Carlo o Giuseppe Guttadauro, Pietro Lo Iacono, Pino Panno – che auspicavano una soluzione bonaria, senza strascichi giudiziari) una divisione dei patrimoni. Ha infine dichiarato di non essere a conoscenza di altri particolari relativi alla Cater Bond, in quanto "gestita da Niceta Mario per gli altri soci occulti";
- A proposito di tali cointeressenze, il dichiarante ha ricordato che nel '93 o '94 lo zio Mario Niceta aveva la necessità di reperire 2 miliardi di lire da restituire alla famiglia Guttadauro (denaro che i Guttadauro avevano investito nella Cater Bond), e perciò impose ai fratelli la vendita dell'immobile della società Nikelia sito in via Ruggero Settimo (vendita che si perfezionò in favore de *La Rinascente*); in particolare ricordava un'occasione in cui Mario Niceta (accompagnato dai figli Massimo e Piero) si recò a casa loro, offendendo e minacciando il padre per indurlo ad acconsentire a tale operazione. In particolare il denaro di cui Mario Niceta aveva bisogno "erano i soldi che aveva utilizzato dai fondi della Cater Bond, che diceva non suoi e quindi doveva necessariamente restituire due miliardi di lire a chi ne era proprietario [...] a Guttadauro Giuseppe"; detto denaro dalla Cater Bond era stato utilizzato da Mario Niceta per le necessità finanziarie delle altre sue società. Tali pressioni indussero i soci (i quattro fratelli Niceta) a vendere in tempi molto rapidi al Gruppo Rinascente l'intero pacchetto azionario della Nikelia (proprietaria dell'immobile), ricavandone circa tre miliardi di lire ciascuno. Fu direttamente da Mario Niceta che apprese che costui era riuscito a restituire il denaro in contanti ai Guttadauro;
- A proposito della disponibilità di ingenti somme di denaro, Angelo Niceta ha dichiarato che lo zio era avvezzo a tali operazioni finanziarie con la Svizzera e Malta, operazioni eseguite anche tramite la società Parabancaria;
- A proposito della relazione di Piero Niceta con Tiziana Messina (ex di Nicola Mandalà), Angelo Niceta ha precisato che ebbero un figlio che chiamarono Mario Matteo (in onore di Matteo Messina Denaro) dicendo che la loro unione era benedetta da quest'ultimo. Successivamente alla loro separazione, Piero Niceta gli confidò che doveva continuare a mantenere Tiziana Messina perché "Matteo" aveva detto così;
- Anche nel corso di questa audizione il dichiarante è tornato sul racconto del matrimonio di Massimo Niceta, ribadendo la presenza di Francesco e Maria Guttadauro (anche in questa occasione indicati come figli di Filippo Guttadauro); a proposito dei discorsi fatti (da Francesco Guttadauro, Piero, Massimo e Michelangelo Niceta), ha ribadito che Piero e Michelangelo, consultando la planimetria, cercavano i migliori punti-vendita e Francesco Guttadauro assicurava loro che ci avrebbe pensato lui, avendo voce in capitolo. Ha precisato che era noto che Francesco Guttadauro "era l'erede del potere

assoluto su Brancaccio". Francesco Guttadauro gli fu presentato in quell'occasione per la prima volta;

- Anche in questa occasione ha ribadito al Pubblico Ministero che i cugini erano soci di Francesco Guttadauro in quanto persone di fiducia.

Nel corso dell'audizione del 19.12.14, Angelo Niceta ha riferito quanto segue:

- Il dichiarante ha ampiamente trattato di una complessa vicenda (collocata fra gli anni '70 e '80) riguardante Isola Longa (isola nella zona dello Stagnone di Marsala) e l'omonima società. L'isola era stata acquistata negli anni '70 dal nonno Angelo Niceta; successivamente Mario Niceta ebbe l'idea di costituire una società che si occupava di piscicoltura sperimentale; la società fu attiva fino al 1985.

Su insistenza del padre, si scoprì che la società era in perdita (secondo il dichiarante, era stata artatamente creata tale apparenza per agevolare una vendita sottocosto); l'acquirente fu trovato nella persona dell'ing. Roberto Parisi (già socio di minoranza nella Isola Longa). Il giorno della vendita Parisi pretese e ottenne che si indicasse nell'atto una cifra maggiore rispetto a quella inizialmente pattuita, e che detta differenza gli venisse consegnata in contanti: si trattava della "mazzetta" che il Parisi voleva tenere per sé, come corrispettivo della mediazione offerta agli occulti acquirenti, appartenenti all'entourage di Vito Ciancimino. Dunque in quell'occasione Parisi pagò con un assegno circolare di 960 milioni, ma contestualmente una parte gli fu restituita in contanti. Il progetto finale (come seppe dal prozio Piero Niceta) era che Mario Niceta riacquistasse la società, sempre con danaro di esponenti mafiosi (Pietro Virga e Francesco Messina Denaro), ma tale operazione non si concluse.

A proposito delle relazioni intrattenute da Mario Niceta, il dichiarante ha riferito che il suo "salotto" era frequentato anche da Salvo Lima e dai cugini Salvo.

- Anche il 19.12.14 ha riferito (negli stessi termini delle precedenti audizioni) del matrimonio di Massimo Niceta e dei discorsi fra i cugini e Francesco Guttadauro. A proposito della scelta dei punti vendita, Angelo Niceta ha precisato che in quel momento erano i Guttadauro a decidere chi doveva entrare in quel centro commerciale e i prezzi applicati. In altra circostanza, Massimo Niceta gli disse che avevano in progetto di aprire 20 nuovi negozi nei vari centri commerciali.
- Per quanto riguarda il punto vendita presso il centro commerciale "Belicittà", Massimo Niceta si sentiva al riparo da possibili conseguenze giudiziarie essendo i Guttadauro formalmente dei meri impiegati; in realtà erano i proprietari assieme a Massimo Niceta.
- Più di recente (fra il 2010 ed il 2012) i cugini iniziarono a temere iniziative giudiziarie, pertanto manifestarono l'intenzione di chiudere tutto e allontanarsi dall'Italia: in quest'ottica avrebbero svuotato le società e promosso il concordato preventivo.
- A proposito della vicenda dell'asta del fallimento Torregrossa [sopra già illustrata], ha precisato che sia Michelangelo che Mario Niceta gli rivelarono dell'interessamento nella vicenda di Carlo Guttadauro.
- Il rapporto fra Mario Niceta ed i Guttadauro era alimentato da amicizia e favori reciproci; a titolo esemplificativo, il dichiarante ha riferito dell'acquisto (negli anni '80) da parte di



Mario Niceta di terreni a Pollina (destinati all'edificazione di villette): avendo Giuseppe Guttadauro ritenuto che era opportuno che li acquistasse altra persona, lo zio li cedette allo stesso prezzo d'acquisto.

- Michelangelo Niceta diceva di non pagare il "pizzo" grazie ai buoni rapporti con la famiglia Guttadauro.

Questi, infine, i contenuti delle dichiarazioni rese il 30.1.15:

- Angelo Niceta è tornato sulle pressioni ricevute, dopo il suo fallimento come socio di fatto della Onofrio Niceta s.n.c., per indurlo a cedere la partecipazione nella società proprietaria dell'immobile di via Roma/via Milano. L'ultima di tali richieste sarebbe stata fatta dal cugino Massimo e dallo zio Michelangelo fra il novembre ed il dicembre del 2013, pochi giorni prima del sequestro di prevenzione, nel corso di un incontro presso il bar Mazzara: in tale occasione, gli veniva prospettata la possibilità di "uscire dal fallimento" tramite un concordato proposto da Michelangelo Niceta, a condizione che non si opponesse alla cessione delle citate quote della Olimpia (funzionali, appunto, ad un grosso investimento imprenditoriale su quell'immobile). Pur non avendo presenziato a detta riunione per le gravi condizioni di salute, anche lo zio Mario Niceta aveva partecipato alle precedenti (e dunque al complessivo progetto). Dietro tale progetto ci sarebbero stati pure Giuseppe e Filippo Guttadauro (come pure dettogli da Massimo e Piero Niceta). Addirittura, dopo il fallimento, era stata organizzata una riunione cui doveva partecipare anche Francesco Guttadauro (a dire di Massimo Niceta, con funzione di garante "perché una volta che uno dichiara una cosa davanti a loro non puoi tornare indietro"), alla quale però Angelo Niceta si rifiutò di intervenire.
- Oltre a Carlo Guttadauro (incontrato in aeroporto, come già riferito), anche il cugino Francesco Niceta gli avrebbe consigliato, in un'occasione, di dare a Massimo e a Piero Niceta "quello che vogliono".
- A questo progetto imprenditoriale sull'immobile di via Roma erano interessati i Guttadauro anche nella prospettiva di percepirne una quota dei guadagni, "come sempre" e come era da sempre avvenuto ripartendo anche fra i soci occulti (tramite il "nero") gli utili delle precedenti società. Richiesto di precisare la fonte di detta conoscenza, il dichiarante ha rappresentato di averlo appreso da Massimo Niceta ("mi è stato riferito sia da Massimo ... che figuravano come impiegati fittiziamente, ma realmente erano partecipi di tutte le loro società").

2.1.5.2 Sulla valutazione di attendibilità del dichiarante Angelo Niceta.

Va innanzitutto premesso che – come segnalato dal Pubblico Ministero – Angelo Niceta non è un collaboratore di giustizia e, più in generale, nemmeno risulta indagato in un procedimento connesso.

E' pure vero che lo stesso, per quanto è possibile ricavare dalle sue stesse dichiarazioni, risulta essere stato indagato per bancarotta. Eppure, in assenza di qualsivoglia ulteriore dato (ad osemplio l'incolpazione provvisoria, lo stato del procedimento, ecc.), non fornito



dalle parti, non si dispone di elementi sufficienti per riconoscere al dichiarante lo *status* di indagato in procedimento connesso o collegato.

Infatti, anche tentando (alla luce delle scarse risultanze) una ricostruzione della reciproca interferenza fra le posizioni del dichiarante e degli odierni propositi, ed ipotizzando che l'iscrizione del dichiarante riguardi il coinvolgimento nel fallimento della società Onofrio Niceta (società, peraltro, non coinvolta nel sequestro di prevenzione), va evidenziato che nessun nesso o collegamento può tracciarsi fra le condotte ascritte ad Angelo Niceta e quelle oggetto del presente procedimento. Invero, pur nella consapevolezza di una non agevole trasposizione nel processo di prevenzione di tutti gli istituti tipici del procedimento penale (fosse solo per la distanza intercorrente fra l'oggetto dei due giudizi, per la netta diversità fra l'imputazione per una specifica condotta di reato e la "contestazione" di un profilo di pericolosità, manifestato con plurime condotte, alcune penalmente rilevanti, e comunque non necessariamente accertate giudizialmente), deve ritenersi che, sul solco della più accorta giurisprudenza e nel tentativo di estendere al procedimento di prevenzione le regole di giudizio che lo mettano al riparo da accuse di incostituzionalità, può ritenersi che per la valutazione dello *status* del dichiarante (escusso nell'ambito del giudizio di prevenzione) possa aversi riguardo proprio al fascio di condotte costituenti il nucleo della "contestazione" di pericolosità (notoriamente alimentata da fatti storici), o quantomeno a quelle inquadrabili in una fattispecie criminosa.

Anche in tale ottica, non si ravvisano collegamenti e connessioni fra le condotte di reato ascritte ad Angelo Niceta (nei limiti in cui è possibile ricostruirle) ed i fatti costituenti manifestazioni della pericolosità sociale contestata allo zio (in particolare: la gestione di un'impresa mafiosa" tramite la Cater Bond ed in genere di interessi economici del mandamento di Brancaccio) e ai cugini (l'intestazione fittizia, in favore dei Guttadauro, delle realtà imprenditoriali attivate nei centri commerciali di Castelvetrano e della regione; l'aver operato quali "imprenditori mafiosi" sotto la protezione, con l'aiuto e nell'interesse della famiglia Guttadauro).

Va infatti escluso un concorso (fra dichiarante e propositi) nel reato, ma anche che le condotte rispettivamente contestate siano state poste in essere "per eseguire o per occultare" quelle della "controparte", o che comunque sussista un collegamento ai sensi dell'art. 371 c. 2 lett. b) c.p.p..

Possono conclusivamente escludersi le condizioni di operatività delle più stringenti regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., e ciò in considerazione sia dello status processuale del dichiarante, che – soprattutto – per la pacifica non applicabilità dell'art. 192 c.p.p. al giudizio di prevenzione (ove, si rammenta, le chiamate in correità non devono essere necessariamente supportate da riscontri estrinseci).

Già tali considerazioni devono indurre a guardare con minor diffidenza preconcepita alle propalazioni di Angelo Niceta, il quale dunque – a cagione della veste processuale ricoperta, ben distante dalle vicende giudiziarie dei parenti – non può essere sospettato di aver fornito ricostruzioni complacenti, a sé favorevoli (anche solo indirettamente, in virtù di possibili vantaggi processuali).



Ad ogni modo, ciò non esclude la necessità di procedere ad un rigoroso vaglio delle sue dichiarazioni, al fine di sfuggire ai rischi comunque prospettati dalla difesa: che cioè Angelo Niceta possa essere stato animato da intento calunniatorio (a causa di eventuali precedenti dissapori con i congiunti), o possa aver travisato determinati episodi, o possa esser giunto a conclusioni (dunque a seguito di un processo valutativo a cui il testimone non è ammesso) infondate o non supportate da adeguati fondamenti oggettivi.

In questa ottica, e a questo specifico scopo, va analizzato il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese, per procedere ad una valutazione della loro genuinità, veridicità o verosimiglianza, concretezza.

Quanto alla genuinità dei racconti, va valorizzato che, in molti casi, Angelo Niceta è stato testimone e protagonista degli eventi narrati (si possono citare, ad esempio, la presenza al matrimonio di Massimo Niceta, la richiesta di collaborazione per il recupero di somme provenienti dalla Svizzera, alcune dichiarazioni apprese dalla voce diretta dei soggetti accusati). Se per un verso, dunque, può darsi credito agli episodi personalmente apprezzati dal dichiarante, allo stesso modo, ove più il suo racconto si allontana dal fatto storico (sia per ragioni di tempo, che per le modalità "indirette" con cui Angelo Niceta l'avrebbe appreso – ad esempio a seguito di un racconto o uno sfogo del padre o di altri parenti), più si registra un indebolimento della valenza dimostrativa della narrazione, in quanto la stessa assume tratti di genericità, o finisce per essere condizionata da valutazioni⁶ (come peraltro, del tutto onestamente, Angelo Niceta ha in più occasioni dichiarato), o da notizie apprese *de relato* e a seguito delle quali non è stata compulsata la fonte originaria (come prescrive l'art. 195 c.p.p.). Peraltro, specie avuto riguardo alle vicende più prossime all'attività criminale di soggetti mafiosi o agli interessi illeciti del sodalizio in generale, va tenuto conto della pacifica estraneità del dichiarante a quel contesto criminale (pure notoriamente caratterizzato da un particolare riserbo nella divulgazione di notizie rilevanti per la vita del sodalizio), condizione questa che indubbiamente incide (negativamente) sulla specificità e affidabilità dei racconti.

Dunque, al di là dei limiti di utilizzabilità sopra elencati, e procedendo – in particolare – ad una cernita delle dichiarazioni ("epurandole" dunque da valutazioni personali), va in generale ritenuta la credibilità del dichiarante, essendo lo stesso protagonista di alcuni degli episodi narrati, mostrando lo stesso l'"onestà intellettuale" di distinguere i fatti dalle sue personali convinzioni.

Né l'aver attribuito la colpa per la personale vicenda vissuta anche ai congiunti proposti (sebbene, come emerge chiaramente dai suoi racconti, in maniera attenuata rispetto allo zio Michelangelo Niceta – descritto infatti come l'artefice della sua rovina) consente, in mancanza di altri elementi, di liquidare *sic et simpliciter* tutte le accuse mosse come caluniose. Specie se molte di esse paiono coerenti con ulteriori risultanze ed acquisizioni

⁶ Evidenti esempi di asserzioni accusatorie frutto di personale valutazione sono: il giudizio circa la presenza della famiglia Guttadauro dietro l'espansione imprenditoriale dei cugini in un momento di crisi economica (giudizio che, evidentemente, presuppone una dettagliata conoscenza dei flussi finanziari della famiglia Niceta che il dichiarante non ha rivelato di possedere); il giudizio circa la provenienza illecita delle somme prelevate in Svizzera; i rapporti "societari di fatto" con i Guttadauro nei negozi aperti presso il centro commerciale "Belicità" (ricavati dal riferimento ad una dazione di denaro ritenuta dal dichiarante non riconducibile al trattamento stipendiale, perché non avvenuta tramite il canale bancario); lo svolgimento presso i locali di via Roma di riunioni mafiose (cui però non assistette ed i cui contenuti pure non gli furono mai riferiti).

processuali e documentali (che dunque finiscono per rendere del tutto plausibili le dichiarazioni stesse).

Proprio sul tema delle smentite (o conferme) alle dichiarazioni di Angelo Niceta, va subito fatta chiarezza su un episodio, espressamente indicato prima dal Tribunale di Trapani e dalla Corte d'Appello, poi dalle stesse difese, come smentito dalle investigazioni della polizia giudiziaria: si allude alla presenza di Francesco Guttadauro al matrimonio di Massimo Niceta (e, collegato ad essa, al tenore di alcune conversazioni intrattenute da Guttadauro, pure con Piero e Michelangelo Niceta).

Il dichiarante ha infatti precisato (nel corso di tutte le sue dichiarazioni, dimostrando assoluta coerenza nella narrazione) che al matrimonio del cugino erano presenti Francesco e Maria Guttadauro, figli di Filippo Guttadauro.

L'annotazione del R.O.S. dei Carabinieri del 16.9.16, prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza dell'8.3.17, ha invece dimostrato che, pur essendo stati invitati al matrimonio di Massimo Niceta (celebrato il 4.7.07) i membri di entrambe le famiglie Guttadauro (fra cui anche Greco Giuseppa Patricia, moglie di Guttadauro Giuseppe, che poi non riuscirà a partecipare – come avvalorano inequivocabilmente le intercettazioni riportate nella menzionata nota), all'evento erano presenti solamente Maria Guttadauro (figlia di Filippo Guttadauro) ed il cugino (e non il fratello) Francesco Guttadauro, figlio cioè di Giuseppe (e non di Filippo). Dalle medesime intercettazioni emerge, infatti, che Francesco Guttadauro (figlio di Filippo) in quei giorni era in vacanza a Lampedusa, per festeggiare il compleanno della futura moglie (che ricorreva il 3 luglio, giorno precedente le citate nozze).

Se detto accertamento negativo (rispetto alla dichiarazione di Angelo Niceta) ha assunto nel procedimento pendente presso il Tribunale di Trapani una valenza decisiva è perché soggetto proposto in quel giudizio era proprio il Francesco Guttadauro impropriamente indicato da Angelo Niceta come presente a quel matrimonio (con la conseguenza che, evidentemente, tutto il racconto relativo allo scambio di battute circa la "spartizione" dei punti-vendita nel centro commerciale "Forum" a Brancaccio andava radicalmente escluso dal complesso delle condotte imputate al proposto Francesco Guttadauro – figlio di Filippo).

Nella diversa ottica del presente procedimento (in cui, invece, va approfondita la rilevanza dell'episodio per la ricostruzione della pericolosità sociale di Piero e Massimo Niceta), la discrasia fra il racconto di Angelo Niceta e quanto in effetti accertato dalla polizia giudiziaria assume minore rilevanza, finendo – semmai – per dimostrare la genuinità di fondo del narrante. Ed infatti, tenuto conto della medesima estrazione criminale mafiosa di Giuseppe e Filippo Guttadauro, poco rileva se a prodigarsi per le nuove iniziative imprenditoriali dei Niceta (ed in particolare per la generazione successiva a quelle di Mario Niceta e dei fratelli Giuseppe e Filippo Guttadauro), fosse il figlio dell'uno o dell'altro di questi ultimi due. Semmai il complessivo contesto della narrazione e l'oggetto del colloquio cui Angelo Niceta assistette durante il matrimonio del cugino (l'ingerenza della famiglia Guttadauro nella gestione del centro commerciale "Forum") rendono ancora più plausibile il racconto, se solo si pone mente al fatto che il padre del Francesco Guttadauro presente al matrimonio (ovverosia Giuseppe Guttadauro) è stato riconosciuto aver ricoperto un ruolo direttivo (di



reggente del mandamento) nell'articolazione territoriale di Brancaccio, ove appunto ha sede il citato centro commerciale. Ne deriva che è ancor più verosimile che a conversare con l' Niceta (come appunto riportato da Angelo Niceta) del centro commerciale di Brancaccio (e delle ingerenze nella gestione della predetta realtà) fosse il figlio del capo mandamento di quel quartiere (piuttosto che quello dell'altro fratello Guttadauro – Filippo – che i più recenti procedimenti penali attestano operare criminalmente, quale esponente di spicco di cosa nostra, nella provincia di Trapani).

In conclusione, pur essendo indiscutibile l'errore commesso dal dichiarante, lo stesso non assume portata tale da inficiarne la credibilità; semmai detta imprecisione è, per un verso, spiegabile con il fatto – riferito da Angelo Niceta – che Francesco Guttadauro gli fu presentato per la prima volta proprio in quell'occasione, che lo stesso era presente al matrimonio con la cugina Maria Guttadauro (lei, sì, figlia di Filippo Guttadauro), che comunque entrambe le famiglie Guttadauro erano state invitate al matrimonio.

Né può ritenersi che tale (errata) indicazione sia stata fornita agli inquirenti al deliberato scopo di aggravare la posizione dei propositi o di rendere più credibile il suo complessivo racconto: come infatti sopra osservato, il coinvolgimento della famiglia Guttadauro di Brancaccio è semmai più allarmante (in relazione all'episodio narrato) rispetto alla "versione" fornita agli inquirenti. Inoltre, come può apprezzarsi dal complesso delle dichiarazioni rilasciate da Angelo Niceta, lo stesso ha riferito dei rapporti (riferiti alla precedente generazione) di Mario Niceta con entrambi i fratelli Guttadauro (sicché il coinvolgimento del figlio di Filippo non può giudicarsi come una volontaria forzatura motivata dall'intento di fornire credibilità al racconto).

Inoltre, ulteriori emergenze processuali corroborano la vicinanza fra Massimo Niceta e Francesco Guttadauro (figlio di Giuseppe): si allude, in particolare, alla conversazione captata il 1.3.00 (e su cui si tornerà di seguito) fra Giuseppe Guttadauro ed il figlio Francesco, dalla quale emergerebbe in maniera chiarissima che Massimo Niceta, ricevuta una richiesta estorsiva in relazione all'apertura di un punto vendita in corso Finocchiaro Aprile, si rivolse proprio a Francesco Guttadauro (figlio di Giuseppe) per ottenere dal padre di questi una "protezione" o comunque suggerimenti sul comportamento da tenere.

Peraltro, alcune delle conversazioni riportate nella menzionata nota del R.O.S. del 16.9.16 forniscono una solida conferma al racconto della "familiarità" fra Francesco Guttadauro (figlio di Giuseppe) e Piero Niceta e al fatto che gli stessi si fossero intrattenuti a dialogare durante i festeggiamenti del matrimonio: nella conversazione fra Guttadauro Maria (presente al matrimonio) e la sorella Lorenza, quest'ultima chiedeva di Piero e la prima scherzava con la sorella circa lo stretto rapporto confidenziale esistente fra Piero Niceta ed il cugino Francesco Guttadauro. In altra conversazione di pochi minuti successiva, Guttadauro Maria, contattata telefonicamente dal cognato Bellomo Girolamo (marito della sorella Guttadauro Lorenza), riferiva a quest'ultimo di non essere in grado di passargli il cugino Francesco Guttadauro, non potendolo disturbare in quanto impegnato in un dialogo con Piero e lo zio di questi. In una terza telefonata, sempre Guttadauro Maria riferiva a Di Maio Gianfranco che il cugino Francesco Guttadauro "aveva monopolizzato uno dei fratelli,

intrattenendosi a dialogare con questi e i figli dello stesso" (cfr. nota citata, che ipotizza che il "fratello" in questione fosse uno degli zii dello sposo).

In conclusione, per quel che in questo passaggio dell'iter motivazionale rileva (la verifica della credibilità della narrazione di Angelo Niceta, riservando invece ad altra sezione le valutazioni circa la significatività dell'episodio), deve ritenersi che la segnalata discrasia relativa alle presenze al matrimonio di Massimo Niceta non costituisce indice di inattendibilità (o di deliberato mendacio), in quanto relativa ad aspetto marginale (quantomeno secondo la particolare prospettiva di giudizio del presente procedimento); la stessa, peraltro, finisce (specie se letta alla luce delle ulteriori risultanze ed acquisizioni) per rivelare la genuinità del complessivo racconto.

Sempre a proposito della intrinseca credibilità ed attendibilità di Angelo Niceta, vanno menzionati altri decisivi passaggi del suo racconto che trovano conferma in altre risultanze processuali (o comunque sono assolutamente coerenti con le stesse).

Un primo punto è quello delle cointeressenze imprenditoriali illecite di Mario Niceta con esponenti mafiosi: Angelo Niceta ha fatto esplicito riferimento alla Cater Bond e alla effettiva riconducibilità di detta società (solo apparentemente riferibile a Mario Niceta) ai mafiosi di Brancaccio. Detto racconto è perfettamente sovrapponibile alle accuse di Angelo Siino e Tullio Cannella.

Alla medesima considerazione si deve giungere con riferimento ai rapporti fra Mario Niceta e la società Parabancaria e alle cointeressenze mafiose in detta ultima realtà imprenditoriale (sulla quale, in termini del tutto compatibili, ha infatti riferito Tullio Cannella).

Anche il racconto relativo a disponibilità finanziarie in Svizzera (a prescindere dall'origine lecita o illecita delle relative provviste, su cui il dichiarante ha ammesso di non poter riferire dati certi) risulta confermato da quanto accertato dal collegio peritale nominato nel corso del presente procedimento: risulta infatti che in data 12.11.97 fu costituito un conto cifrato presso l'Unione delle Banche Svizzere (UBS), in cui furono versate ingenti liquidità, negli anni successivi prelevate dai figli di Mario Niceta (cfr. ricostruzione dei movimenti alla pag. 1427 della perizia, nonché documentazione trasmessa dalla UBS, versata su supporto informatico e comunque allegata alla perizia).

Altri particolari del racconto di Angelo Niceta trovano conferma negli ampi accertamenti disposti dal collegio peritale (che ha proceduto alla ricostruzione storica – quantomeno dal 1980 - delle vicende imprenditoriali dei propositi); pur trattandosi di puntualizzazioni secondarie e di dati comunque risultanti da documentazione ufficiale e reperibile presso pubblici uffici (come, appunto, fatto dai periti), l'esattezza delle indicazioni di Angelo Niceta sul punto è indice di attendibilità. Si allude, in particolare:

- alla vicenda della cessione delle azioni della Nikelia s.p.a. (a sua volta proprietaria di un immobile di valore in via Ruggero Settimo) alla società La Rinascente;
- alla effettiva titolarità di quote della società Isola Longa (peraltro già dal 1972) fino al 1983 (epoca in cui il proposto si dimetteva dalla carica di amministratore e non figurava più fra i soci – cfr. pag. 1397 della perizia). In relazione, poi ad ulteriori particolari riferiti dal dichiarante, l'informativa del ROS del CC. del 22.3.10 (acquisita all'udienza del



13.6.18) ha confermato che in origine la stessa era partecipata da membri della famiglia Niceta, che nel '78 venne deliberata la partecipazione alla costituzione di una società ("S.I.M.E. Società Itticoltura Meridionale") avente ad oggetto l'esercizio di attività di piscicoltura, dando mandato a Mario Niceta per rappresentare la Isola Longa nella costituenda società; il 21.11.84 risulta che la società Isola Longa vendette alla Icemare s.p.a. (costituita quattro mesi prima dai soci Mazza Francesco e Parisi Roberto) terreni (estesi oltre 230 ettari) siti nel comune di Marsala in c.da Isola Grande.

Per quanto specificamente concerne l'oggetto delle produzioni (e delle ulteriori richieste istruttorie) della difesa, specificamente volte a smentire il racconto di Angelo Niceta, va osservato che il contenuto delle stesse non si pone in contrasto con gli episodi narrati dal dichiarante (dunque non smentendoli), dovendosi semmai rilevare come sia del tutto ragionevole che di molti degli eventi (di portata anche solo vagamente illecita) riferiti dal dichiarante potessero non essere a conoscenza soggetti non direttamente coinvolti. In particolare, ci si riferisce a:

- le dichiarazioni di Carcione Basilio in ordine alla regolarità delle trattative funzionali all'acquisizione dei punti-vendita presso i centri commerciali; è evidente, infatti, che se vi fu illecita interferenza da parte della famiglia Guttadauro, essa si concretizzò al di fuori delle formali procedure per l'assegnazione dei punti-vendita da parte della società di gestione del centro commerciale.
- le dichiarazioni del commercialista (dr. Merendino) incaricato di redigere un progetto di accordo fra i soci della Onofrio Niceta, funzionale all'estinzione delle passività della società: lo stesso ha solo escluso che a dette trattative (che ipotizzavano la creazione di una nuova società cui conferire il ramo d'azienda e la locazione dell'immobile di via Roma) avessero partecipato i fratelli Niceta. È evidente che il dato formale (non essendo i propositi titolari di alcuna partecipazione nella società non avrebbero avuto titolo a trattare e concludere accordi relativi alla stessa) è del tutto compatibile con il racconto del dichiarante (che descrive un più ampio contesto di interessi incrociati).
- Giacalone Maria Margherita (moglie di Mario Niceta e madre di Piero, Olimpia e Massimo Niceta) ha escluso che Francesco Guttadauro, figlio di Filippo (la domanda è infatti stata posta con esplicito riferimento al padre del Francesco Guttadauro in questione) fosse presente al matrimonio del figlio Massimo, non risultando alla stessa nemmeno se fosse stato invitato. Giacalone Maria Margherita ha precisato che gli invitati erano tutti "familiari e pochi amici di vecchia data", nulla riferendo sulla presenza di altri membri della famiglia Guttadauro (che, come le intercettazioni dimostrano, Giacalone Maria Margherita conosceva). Anche volendo prescindere dalla limitata attendibilità (derivante dall'essere Giacalone Maria Margherita direttamente coinvolta nel presente procedimento - essendo intervenuta quale titolare di beni sottoposti a sequestro - e comunque stretto congiunto di tutti i propositi), le intercettazioni in atti rivelano quantomeno un approccio (se non reticente) riduttivo al tema posto nel corso delle investigazioni difensive: ed infatti dalle intercettazioni riportate nella proposta del Questore di Trapani (vds. pag. 165) risulta che al matrimonio erano state invitate

entrambe le famiglie Guttadauro, come riferito da Rosalia Messina Denaro e Gisella Greco, mogli di Filippo e Giuseppe Guttadauro; ulteriore conferma dell'estensione dell'invito alla famiglia di Guttadauro Filippo è stata acquisita dal rinvenimento presso l'abitazione di Massimo Niceta – a seguito di una perquisizione eseguita il 17.6.09 – di una busta vergata a mano con la scritta "PER MASSIMO ED EVELINA" contenente un biglietto di auguri della famiglia Guttadauro Filippo ed uno scontrino fiscale emesso il 24.6.08. Giacalone Maria Margherita ha, poi, escluso categoricamente che qualcuno possa aver consultato planimetrie e discusso di affari durante i festeggiamenti del matrimonio. È chiaro che tale dichiarazione (tanto netta quanto sbrigativa) può riguardare solo quanto avvenuto in sua presenza; d'altro canto Angelo Niceta non ha indicato la dichiarante fra i soggetti presenti nel corso di quel brevi accenni all'apertura di punti vendita presso il centro commerciale di Brancaccio.

- Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese da Tarallo Evelina (anch'ella interveniente nel presente procedimento), che ha escluso la presenza al suo matrimonio del Francesco Guttadauro, figlio di Filippo, nonché che qualcuno possa aver conversato dell'apertura di punti vendita presso il centro commerciale "Forum".
- I dipendenti Palma e Facella hanno solo descritto l'attività lavorativa svolta dai fratelli Niceta; l'esclusione (da parte del Facella) di possibili "intromissioni esterne" nella gestione delle società può essere chiaramente frutto di una personale percezione (non essendo nemmeno chiarito il grado di confidenza con i propositi o di compenetrazione nella gestione delle strategie dell'intero gruppo societario).

Alla luce delle suesposte considerazioni, può riconoscersi attendibilità e credibilità al racconto di Angelo Niceta, pur dovendo espungere dallo stesso asserzioni generiche e valutazioni personali non fondate su riferimenti oggettivi, chiari ed univoci, oltre che direttamente appresi, e ferma restando la distinta opera di valutazione delle predette dichiarazioni e della loro significatività e rilevanza ai fini del presente giudizio. Tale giudizio valutativo sarà compiuto nella parte del presente decreto dedicata alle conclusioni sul giudizio di pericolosità dei propositi.

2.3. Conclusioni sulla pericolosità sociale di Niceta Mario Vittorio Massimo

L'esame congiunto delle risultanze processuali consente di formulare un giudizio di pericolosità (evidentemente per il passato, tenuto conto dell'intervenuto decesso del proposto) di Niceta Mario Vittorio Massimo.

Le convergenti dichiarazioni di Siino, Cannella e dello stesso Angelo Niceta consegnano un profilo di pericolosità conforme a quello ipotizzato in proposta (pur nei limiti che di seguito si illustreranno), di soggetto "appartenente" (anche se pacificamente non partecipe) al sodalizio mafioso, per aver fornito il proprio consapevole contributo fattivo nell'operazione di occultamento di partecipazioni societarie (in particolare nella Cater Bond) da parte di soggetti mafiosi di calibro, di conseguente riciclaggio del danaro investito in detta società (e anche attraverso la società Parabancaria), nella successiva gestione di quell'attività



d'impresa (oltre che con risorse) anche con modalità "mafiose"⁷ (quali l'imposizione di forniture – veicolata peraltro da esponenti di spicco del sodalizio mafioso - alle imprese operanti nel territorio).

Vanno a tal proposito richiamate le dichiarazioni di Siino, il quale ha riferito come Giuseppe Guttadauro, nella qualità di reggente del mandamento mafioso di Brancaccio, nell'esercizio del preteso "comando" nel territorio di pertinenza, imponeva alle imprese ivi operanti di fornirsi presso società dallo stesso indicate fra cui, nello specifico, la Cater Bond (che lo stesso sodalizio aveva fatto intestare a Mario Niceta - circostanza questa riferita al collaborante, in distinte occasioni, sia da Giuseppe Guttadauro, che dallo stesso Niceta).

Dalle stesse dichiarazioni di Siino può escludersi che il Niceta sia stato una mera vittima di *cosa nostra* (nel senso, cioè, che l'intestazione fittizia della Cater Bond sarebbe stata allo stesso imposta, anche solo con la tacita minaccia derivante dalla caratura criminale dei reali proprietari), sia perché nessun accenno è stato fatto a possibili pressioni o minacce ricevute per acconsentire a tale operazione fraudolenta, che in considerazione della stessa prospettiva di cospicui utili che inizialmente lo stesso Niceta si prefigurò (*"mi è stato prospettato grandi forniture, ma io ho avuto delle forniture, ma certamente non quelle che mi venivano prospettate"*); ciò dimostra, al di là dell'effettivo successo imprenditoriale, che il Niceta si prestò non solo nella consapevolezza della natura illecita dell'operazione e della caratura criminale dei soggetti schermati (diversamente argomentando non si comprende perché si sarebbe avventurato in un'iniziativa imprenditoriale in settore diverso da quello proprio, peraltro schermando l'identità degli effettivi titolari, e rivolgendosi a canali illeciti di reperimento delle commesse – come quello richiesto dal Guttadauro al Siino -), ma anche nella prospettiva di un possibile guadagno personale.

Né tale forma di "sponsorizzazione" mafiosa si fermò alle sole richieste formulate agli imprenditori, avendo Siino affermato che le forniture all'impresa di Salamone e Miccichè furono effettivamente imposte (e realizzate); conferma, poi, l'abitualità di tale modalità operativa (che di certo caratterizza la natura "mafiosa" dell'impresa) l'analoga vicenda riferita da Tullio Cannella.

Per quanto poi concerne le dichiarazioni rese da Tullio Cannella, le stesse si saldano perfettamente all'episodio riferito da Siino: è pur vero che Cannella riferisce, in termini più

⁷ Alla luce della consolidata giurisprudenza, deve intendersi per impresa "mafiosa":

- quella che, in virtù delle cointeressenze con "associazione mafiosa, ricava un profitto illecito derivante dall'essere entrata .. in un sistema "anormale" di esercizio della propria attività, contraddistinto dall'inserimento nell'illecito sistema di spartizione degli appalti pubblici grazie all'intermediazione mafiosa", ed è dunque caratterizzata dalla "condivisione dei progetti e delle dinamiche operative che determina una obiettiva commistione di interessi fra attività di impresa ed attività mafiosa" (Cass. n. 5640/07);
- quella "della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa" (Cass. n. 9774/15);
- quella esercitata dall'"imprenditore colluso, che, seppure non organicamente inserito nell'organizzazione criminale, ha sempre operato sotto l'ala protettiva di cosa nostra, che gli assicurava cospicui benefici, ora sotto forma di esenzione dal pagamento del pizzo, ora con il sostegno assicurategli per l'aggiudicazione di determinati appalti, forniture, noli e freddo e altri lavori", anche a prescindere dall'inescandibilità ed esclusività del legame con l'esponente mafioso, semmai dovendosi valorizzare – a sostegno della confiscabilità – "la capacità del preposto di individuare e contattare gli esponenti della criminalità di volta in volta ritenuti più affidabili o maggiormente capaci di soddisfare le sue aspettative di protezione" (Cass. n. 17988/09).

generici, di rapporti fra Mario Niceta (di certo illeciti, in considerazione della natura occulta dei legami "societari" e delle cointeressenze, oltre che dell'espressa provenienza illecita – dalla c.d. truffa del mago Sucato – delle risorse reinvestite) e altri esponenti del sodalizio mafioso (Pino Greco, i Graviano, Nino Mangano), ma tale dato per un verso non costituisce una smentita al racconto di Siino, per altro verso è coerente con il complesso delle dichiarazioni. Infatti, nel riferire che Mario Niceta era "comproprietario" della Cater Bond assieme ai vari esponenti del mandamento mafioso di Brancaccio che si erano avvicinati nel tempo, il collaborante ha fornito un particolare che dimostra o che nella Cater Bond furono investite risorse riconducibili all'intera articolazione territoriale del sodalizio ("rappresentata", di volta in volta, dall'esponente di riferimento nel tempo), o che comunque la disponibilità del Niceta (nei confronti del sodalizio e dei suoi esponenti) era tale da rinnovarsi (o rimanere immutata) nei confronti di più personaggi mafiosi (peraltro di assoluto rilievo). In entrambi i casi, il contributo fornito da Mario Niceta denota una condivisione degli scopi illeciti del sodalizio e la piena consapevolezza di un apporto causalmente rilevante alla realizzazione di uno degli scopi "istituzionali" di *cosa nostra*.

È evidente che tale lettura è del tutto compatibile con lo specifico episodio raccontato da Siino, e comunque connota in termini di stabilità le cointeressenze illecite del Niceta e il suo stesso contributo al perseguimento degli scopi del sodalizio (il controllo del territorio, l'infiltrazione nel tessuto economico, il reimpiego e l'investimento delle disponibilità finanziarie di provenienza illecita). Peraltro, anche Angelo Niceta ha riferito dei rapporti del congiunto con gli stessi esponenti mafiosi indicati dal Cannella.

Le dichiarazioni di Cannella, poi, toccano l'ulteriore tema (comunque connesso alla vicenda della Cater Bond) del reinvestimento di parte del danaro proveniente dalla c.d. truffa del "mago" Sucato prima nella società Parabancaria e poi, tramite quest'ultima, nelle società del Niceta.

Se per un verso detta vicenda trova riscontro nell'effettiva assunzione (da parte del Niceta) della veste di amministratore della Parabancaria (mentre nessuna evidenza è stata acquisita in merito alla detenzione di quote)⁸, per altro verso le modalità di detto reinvestimento e, soprattutto, il livello di "inquinamento" delle iniziative imprenditoriali del Niceta rimangono estremamente generiche (specie se si considera, come ampiamente dimostrato dalla ricostruzione patrimoniale e storica effettuata dai periti nominati nel corso del presente procedimento, l'ampiezza e la risalenza del patrimonio, anche imprenditoriale, del proposto – ulteriore rispetto a quello connesso alla vicenda Cater Bond e alla stessa Parabancaria). Peraltro è significativo che, a seguito di espressa domanda posta al collaborante Cannella sul significato che lo stesso attribuiva all'espressione "gruppo Niceta" (ovverosia su quali ulteriori iniziative imprenditoriali del Niceta fossero state finanziate da provviste di provenienza mafiosa), lo stesso ha risposto di aver sempre collegato il nome di

⁸ Cfr. pag. 1387 della perizia: "per la "PARABANCARIA CONSULTING S.R.L." (nella quale, secondo la citata nota della Guardia di Finanza – vds. pagg. 13 e ss. –, il sig. Niceta Mario Vittorio Massimo ha rivestito la carica di amministratore), il fascicolo storico C.C.I.A.A. (allegato D.01.05.13) conferma che effettivamente il proposto ha rivestito tale carica. Dello stesso fascicolo si evince che la società, costituita il 21/7/1988, è stata dichiarata fallita in data 25/1/1995. Dalla documentazione acquisita presso il Curatore fallimentare (tra cui compreso il Libro Soci) – qui non allegata – si evince, tuttavia, che il medesimo proposto non è mai stato socio della indicata società".

Niceta "al Niceta proprietario e titolare della Caterbond". Non può pertanto, quantomeno alla luce delle dichiarazioni dei collaboranti citati (e in mancanza – come si osserverà di seguito – di elementi utili ricavabili dagli accertamenti peritali), dilatare la connotazione "mafiosa" delle iniziative imprenditoriali del Niceta oltre quelle espressamente indicate dai collaboranti stessi (anche Siino, riferendo espressioni profferite da Giuseppe Guttadauro, ha definito il Niceta "personaggio fuori dal mestiere", rimarcando dunque come l'iniziativa imprenditoriale nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo, non costituisca il nucleo centrale, prevalente e tradizionale della storia imprenditoriale di Mario Niceta).

Di certo, infatti, nessuna indicazione è fornita sull'esercizio dell'attività d'impresa con modalità mafiose al di fuori di quelle della Cater Bond; né si rinvengono accenni, anche generici (visto il chiarimento fornito dal Cannella), al possibile finanziamento delle altre realtà imprenditoriali riferibili a Mario Niceta con risorse provenienti da cosa nostra.

Esaminando, invece, gli accenni forniti da Angelo Niceta in tal senso (rilevanti, cioè, anche solo astrattamente a delineare un più ampio confine delle iniziative imprenditoriali di Mario Niceta "inquinata" da cointeressenze con cosa nostra), va rammentato che lo stesso ha riferito:

- della generica "presenza" dei Guttadauro nell'intera vita imprenditoriale dei Niceta,
- della risalente frequentazione dei negozi dello zio da parte di esponenti mafiosi,
- del frequente ricorso ad operazioni finanziarie con l'estero, anche attraverso la società Parabancaria,
- di cointeressenze con esponenti mafiosi anche in una società di commercializzazione di macchine per la frantumazione dei calcoli,
- della vendita (a soggetti riconducibili all'entourage di Vito Ciancimino) della società di famiglia Isola Longa,
- della vendita delle quote della società Nikelia al gruppo Rinascente quale operazione giustificata dalla necessità (per lo zio Mario Niceta) di recuperare liquidità da restituire ai Guttadauro, avendo il proposto precedentemente utilizzato (per le proprie società) risorse della Cater Bond (dunque di proprietà dei Guttadauro).

Eppure tali dichiarazioni non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo investimento di risorse illecite (provenienti da cosa nostra o dai Guttadauro) nelle realtà imprenditoriali del c.d. gruppo Niceta (ovverosia in iniziative diverse dalla Cater Bond – che già si è detto può considerarsi a pieno titolo "impresa mafiosa"), né tantomeno un generalizzato inquinamento mafioso (fosse solo sotto il profilo delle modalità di esercizio dell'attività d'impresa) di tutte le iniziative societarie (ed in genere dell'intero patrimonio) del Niceta.

Ed infatti:

- le prime due asserzioni di Angelo Niceta (come sopra sintetizzate) sono estremamente generiche; la seconda, poi, del tutto inconferente rispetto al tema dell'ampiezza dell'imprenditoria mafiosa del Niceta (si è già osservato, peraltro, come sia del tutto indimostrata la natura di dette "riunioni", dei cui contenuti il dichiarante non fu mai messo a conoscenza);



- per quanto concerne le attività della Parabancaria, pur registrandosi una certa convergenza fra le dichiarazioni di Cannella e di Angelo Niceta, resta del tutto indeterminato il settore in cui sarebbero state investite risorse illecite veicolate tramite la società Parabancaria. Si rammenta, infatti, che Mario Niceta non risulta essere stato socio della stessa (né gli accertamenti peritali sono riusciti ad individuare flussi di danaro provenienti dalla Parabancaria nei patrimoni personali della famiglia Niceta). Peraltro il limitato orizzonte temporale di operatività della società (del tutto sovrapponibile all'ultima fase di attività della Cater Bond), il riferimento di Cannella alla sola Cater Bond di Niceta, la precisa indicazione dei collaboranti nel delimitare alla vicenda Cater Bond gli specifici episodi di contiguità imprenditoriale-mafiosa di Niceta, non consentono di estendere indiscriminatamente (dunque al di fuori delle due realtà societarie citate) l'ambito delle cointeressenze con esponenti mafiosi.
- La vicenda della cessione della società Isola Longa dimostrerebbe unicamente rapporti e contiguità con ambienti mafiosi (che in questo caso avrebbero rilevato l'impresa di famiglia – la cui origine lecita neppure Angelo Niceta ha smentito). Quanto poi al progetto di un riacquisto della stessa da parte di Mario Niceta (o comunque di una gestione da parte dello stesso nell'interesse di esponenti mafiosi), lo stesso – come pure dichiarato da Angelo Niceta – non si realizzò mai.
- Quanto alla ricostruzione delle ragioni alla base della vendita delle quote della Nikefia, mancano più precise indicazioni sull'epoca in cui tale impiego di risorse dei Guttadauro (o di altri esponenti mafiosi) sarebbe avvenuto, nonché sullo specifico investimento compiuto – precisazione questa tutt'altro che irrilevante, se si considera che Mario Niceta era attivo non solo nel settore "tradizionale" della famiglia, quale il commercio di tessuti e articoli per la casa, ma anche in quello immobiliare (oltre alle partecipazioni in una società immobiliare, elevatissimo è il numero di compravendite immobiliari registrato negli anni e riportato in perizia; peraltro la titolarità di un cospicuo patrimonio immobiliare può retrodatarsi a epoca precedente non solo ai riferiti contatti fra Mario Niceta e *cosa nostra*, ma anche a quella presa in esame dagli accertamenti peritali), finanziario e commerciale in genere.

Né gli accertamenti peritali (come pure si illustrerà nella sezione dedicata alla misura patrimoniale) o le stesse indagini patrimoniali hanno rivelato specifici (ed individuati) afflussi o fuoriuscite di capitali di natura sospetta.

Né, plausibilmente, Angelo Niceta avrebbe potuto fornire indicazioni più di dettaglio: non solo né lui né il padre (che verosimilmente costituisce la sua fonte di conoscenza) erano parte di dette operazioni (di finanziamento tramite risorse della Cater Bond), ma va pure considerato che all'epoca di detto possibile impiego (di danaro della Cater Bond), collocabile di certo prima del fallimento della stessa (avvenuto nel 1996), il dichiarante aveva l'età di 26 anni. L'estraneità del dichiarante al sodalizio (e dunque la "qualità" stessa del contributo fornito) non consentono, poi, di conferire particolare valenza indiziaria alla generica asserzione di una totale contaminazione di tutte le attività imprenditoriali dello zio.

Per altro verso, poi, la stessa ricostruzione del dichiarante (secondo cui il ricavato dalla vendita delle quote Nikelia fu destinato da Mario Niceta ai Guttadauro) non trova conferma nei disposti accertamenti peritali: dagli stessi non emergono anomale "fuoriuscite" di risorse in favore di destinatari estranei al nucleo familiare Niceta (o alle realtà imprenditoriali allo stesso riconducibili); semmai risulta che pressochè contestualmente alla rilevante entrata (la cessione risulta stipulata il 14.11.97) pari a € 1.636.086,45⁹, Mario Niceta aprì (precisamente il 12.11.97) un conto cifrato in Svizzera, sul quale successivamente versò cospicue somme (a titolo esemplificativo € 767.000 prima del 29.4.98 e € 568.700 nel 1999¹⁰), di importo vicino a quello ricavato dalla vendita delle quote Nikelia (in ogni caso la differenza non è certo raffrontabile al debito - di Mario Niceta nei confronti di Guttadauro - di 2 miliardi di lire, riferito da Angelo Niceta). Dette disponibilità, poi, non risultano fuoriuscite dal patrimonio Niceta per lungo tempo: invero, dalla ricostruzione dei principali movimenti registrati sul conto in questione, emerge un ingente prelevamento (di € 714.000) ma solo a metà del 2009. Dalla documentazione trasmessa da UBS (relativa, però, agli anni più recenti) risulta che le somme in questione furono destinate ad investimenti in titoli. Anche volendo prescindere dal fatto che la complessiva ricostruzione effettuata dai periti ipotizza che dette liquidità sostennero la più recente espansione imprenditoriale della famiglia Niceta, la tesi di una possibile destinazione di dette somme (che comunque non sono i 2 miliardi citati da Angelo Niceta) ai Guttadauro contrasta con lo stesso racconto del dichiarante (che riferiva di una pressante ed urgente necessità dello zio di bon 12 anni prima - quando appunto, nel 1997, si formalizzò la cessione di quelle quote - rispetto al riscontrato prelevamento). Pur non disponendosi di elementi univoci per ritenere che detta discrasia dimostri il mendacio di Angelo Niceta (il quale si è limitato a riferire l'oggetto dei discorsi sul punto e non di aver personalmente assistito a detta restituzione in favore dei Guttadauro), essendo ugualmente plausibile che il proposto abbia "evocato" le richieste dei Guttadauro per convincere i fratelli ad addivenire alla cessione delle partecipazioni nella Nikelia, ad ogni modo - per ciò che in questa sede rileva - il racconto di Angelo Niceta sul punto non consente di qualificare in termini di "mafiosità" (vuol per il metodo di espansione, che per la provenienza dei finanziamenti) tutte le iniziative imprenditoriali di Mario Niceta (come invece, con una qualche genericità, ipotizzato in proposta). Anche la comprovata persistenza (in anni più recenti) dei legami con la famiglia Guttadauro (la cui natura e significatività si approfondirà nella sezione dedicata ai figli di Mario Niceta) non si spinge fino a dimostrare la permanenza di rapporti economico-finanziari (dei quali, si ribadisce, non è stata rinvenuta alcuna traccia significativa).

⁹ Cfr. tabella riassuntiva di tutte le entrate e le uscite del nucleo familiare di Mario Niceta, relative a investimenti e disinvestimenti in attività imprenditoriali, riportata a pag. 1397 della relazione del 25.9.17.

¹⁰ Una certa approssimazione nella data precisa di esecuzione delle operazioni deriva, come osservato dai periti (cfr. pag. 1426 e 1427 della relazione del 25.9.17), dalla disponibilità solo parziale dei documenti forniti dall'istituto di credito svizzero (cosicchè un determinato versamento è stato desunto dalla giacenza di somme in un dato momento storico); è evidente che, ai fini della presente ricostruzione, disponendo comunque dei saldi periodici in alcuni periodi, è possibile desumere i dati rilevanti sopra riportati.



In conclusione, le complessive risultanze consegnano un quadro coerente con le originarie accuse (ricavabili dalle dichiarazioni di Sifino e Cannella), di un chiaro contributo agevolatore rivelatosi attraverso le società Cater Bond e Parabancaria; di contro, procedendo nel tempo, pur trovandosi traccia del mantenimento di rapporti (financo familiari) con la famiglia Guttadauro, non risulta acquisito nessun concreto indice del possibile inquinamento delle ulteriori e numerose iniziative imprenditoriali del proposto (molte delle quali, peraltro, precedenti agli episodi rivelati). Semmai occorre evidenziare che alla fine degli anni '90 (in coincidenza con il fallimento delle società Cater Bond e Parabancaria), non risulta che Mario Niceta abbia proseguito in prima persona l'attività imprenditoriale: infatti, come pure sintetizzato nella perizia (cfr. pag. 1387, contenente l'elenco degli investimenti e disinvestimenti in attività imprenditoriali da parte di Mario Niceta), dopo la fine degli anni '90 l'unica operazione è la cessione al figlio Massimo (peraltro a prezzo particolarmente contenuto) delle quote della Olimpia s.r.l. (società comunque appartenente alla famiglia da epoca risalente). È significativo poi (come emerge dalla lettura combinata della relazione di immissione in possesso dell'A.G. e della perizia) che le partecipazioni societarie in sequestro (di cui il Niceta e la moglie sono rimasti formali titolari fino all'epoca dell'emissione del provvedimento cautelare) riguardano tutte società¹¹ da tempo inattive (sciolte e poste in liquidazione negli anni '90).

Ne deriva che lo specifico profilo di pericolosità riconosciuto sulla base delle descritte risultanze processuali non risulta abbia dato luogo ad ulteriori univoche manifestazioni in epoca successiva alla cessazione dell'attività delle sopra menzionate imprese "mafiose". Per quanto poi concerne la generica accusa di una ininterrotta vicinanza ai Guttadauro (come riferito da Angelo Niceta), oltre che la rilevata partecipazione alle trattative per l'apertura dei punti-vendita presso il centro commerciale "Belicittà" (cul - come si accennerà nella parte relativa agli elementi a sostegno della pericolosità sociale dei figli - deve attribuirsi una limitatissima significatività), mancano concreti elementi anche solo per descrivere ed ipotizzare ulteriori condotte concrete ascrivibili al proposto. Né - come già riferito - ha trovato conferma l'ipotesi di un successivo reinvestimento di somme provenienti

¹¹ Si tratta, in particolare delle seguenti quote:

- 50% delle quote della Niceta s.r.l.. La società risulta costituita nel 1986 e nel 1996 sciolta e posta in liquidazione; nel 1997 è seguita la declaratoria di fallimento. Gli anni in cui risultano investimenti (da parte del proposto) nella società in oggetto risultano il 1986 (epoca di sottoscrizione delle quote), 1987 e 1988 (in cui sono stati deliberati aumenti di capitale), 1993 (anticipazioni soci), 1994 (anticipazioni soci e aumento capitale), 1995 (anticipazioni soci). L'immobile di cui al punto 1.a è stato acquistato dalla società nel 1989.
- 80% delle quote della Pro.Se.Co. (punto 2 dei beni in sequestro). Anche per detta società nel 1995 risulta deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione; all'epoca del sequestro l'attività risultava da tempo cessata e nulla veniva rinvenuto presso l'indirizzo indicato quale sede sociale. Gli anni in cui risultano investimenti (da parte del proposto) risultano il 1987 (epoca di acquisto del 40% delle quote da parte di Mario Niceta, nonché di aumento del capitale), il 1990-1991 (epoca di acquisto delle ulteriori quote da parte di Mario Niceta e della moglie, nonché di un ulteriore aumento di capitale) ed il 1993 (versamento soci).
- 100% delle quote e complesso dei beni aziendali della P.V.P. (punto 3 dei beni in sequestro). Anche in questo caso nel 2001 risulta deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione; all'epoca del sequestro l'attività risultava cessata e nulla veniva rinvenuto presso l'indirizzo indicato quale sede sociale. Gli anni in cui risultano investimenti (da parte del proposto) risultano il 1980 (epoca di acquisto del 50% delle quote da parte di Mario Niceta), il 1981 (epoca di acquisto delle ulteriori quote da parte di Giacalone Marie Margherita) il 1986 ed il 1989 (versamenti a copertura delle perdite e aumenti del capitale).



da *cosa nostra* (o comunque da attività illecite) nel proprio patrimonio (invero quasi inconsistente, alla data del sequestro, fatta eccezione per le somme residue sul conto svizzero – della cui provenienza lecita si è però trattato) o in ulteriori attività imprenditoriali di terzi (ma dal proposto finanziate).

In questi termini, pur ritenendosi provata l'originaria pericolosità sociale del proposto Mario Niceta, non può seguire – per l'assorbente ragione dell'intervenuto decesso, e comunque per il difetto dell'attualità anche in un momento precedente a tale evento - l'applicazione di una misura personale.

2.4. Gli elementi di prova addotti a sostegno della pericolosità sociale di Niceta Piero, Niceta Massimo e Niceta Olimpia.

Come già accennato, l'esame del profilo personale di Niceta Mario costituisce antecedente logico e cronologico della pure ritenuta pericolosità sociale dei tre figli: infatti, alla luce delle ulteriori risultanze di seguito esposte, la Procura ipotizzava che l'espansione dell'attività imprenditoriale da parte dei figli (gli odierni proposti Piero, Olimpia e Massimo Niceta) fosse avvenuta nelle medesime condizioni di grave collusione con *cosa nostra*, e che l'intreccio di nuove e rinnovate relazioni fra le generazioni successive (ovverosia i figli dei fratelli Guttadauro e i figli di Mario Niceta) costituisse elemento rivelatore di ribaditi accordi e cointeressenze illecite coltivate personalmente dai fratelli Niceta, e dunque di una loro autonoma pericolosità sociale.

Una volta esaminata la posizione di Mario Niceta (e riconosciuta, nei termini sopra illustrati, una sua qualificata pericolosità sociale), può dunque procedersi all'analisi del compendio probatorio più specificamente riguardante i figli dello stesso.

2.4.1. I rapporti fra le famiglie Niceta e Guttadauro e la vicenda "Belicittà" (procedimenti "Ghiaccio" e n. 16752/08 R.G.N.R.).

Va innanzitutto premesso a quali personaggi si faccia riferimento alludendo alla famiglia Guttadauro: trattasi, in prima battuta, di Giuseppe Guttadauro (inteso "il dottore"), reggente del mandamento mafioso di Brancaccio (già condannato e riconosciuto socialmente pericoloso), e del fratello Filippo Guttadauro (pure condannato per associazione mafiosa, sposato con Rosalia Messina Denaro, sorella del noto latitante Matteo), già menzionati nelle vicende riguardanti Mario Niceta. Alla successiva generazione appartengono – fra gli altri - Francesco Guttadauro (classe '80, figlio di Giuseppe Guttadauro e Greco Giuseppa Maria Patricia), nonché i figli di Filippo Guttadauro e Rosalia Messina Denaro, Francesco (classe '84) e Maria.

Tenendo presente che i riferimenti (ricavabili dalle dichiarazioni dei collaboranti Siino e Cannella, e in genere dalle vicende della Cater Bond e della Parabancaria) sono collocabili fino agli anni '90 (si rammenta, infatti, che la Cater Bond fu dichiarata fallita nel 1996 e la Parabancaria nel 1995), il successivo "capitolo" della vicenda, riguardante i figli di Mario Niceta (e, solo sullo sfondo, anche il padre), così come la proposta nei loro confronti, si

fonda su una serie di risultanze, tutte appunto collocate (in continuità temporale con le precedenti) negli anni 2000; in particolare si allude:

- a. alla conversazione intercettata in data 1.3.00 fra Giuseppe Guttadauro ed il figlio Francesco, riguardante la richiesta di aiuto formulata loro da Massimo Niceta a seguito di una pretesa estorsiva connessa all'apertura di un punto vendita in c.so Finocchiaro Aprile (la conversazione risulta captata nell'ambito del c.d. procedimento "Ghiaccio");
- b. alla conversazione del 28.9.00, nel corso della quale Biagio Cappadonna (fratello di Vito Cappadonna, condannato per associazione mafiosa, favoreggiatore della latitanza di Matteo Messina Denaro e dei fratelli Graviano) informa Filippo Guttadauro di trovarsi presso un negozio del gruppo Niceta;
- c. alle intercettazioni registrate nel 2006 e nel 2007 e relative all'apertura dei punti vendita presso il centro commerciale "Belcittà" (nel corso del giudizio, in relazione a detta vicenda, sono anche state acquisite le dichiarazioni rese da Cimarosa Lorenzo e quelle - già sopra riportate - di Niceta Angelo);
- d. all'intercettazione dell'11.6.08, e più in generale alle presenze della famiglia Guttadauro nel corso del matrimonio di Massimo Niceta (episodio in relazione al quale ha riferito anche Angelo Niceta);
- e. al riferimento, all'interno di un "pizzino" sequestrato all'atto dell'arresto dei Lo Piccolo (attribuito a Matteo Messina Denaro, e indirizzato a Salvatore Lo Piccolo), alla "vicenda del mio amico massimo n." (riferimento attribuito dagli inquirenti - anche se non condiviso dal Pubblico Ministero proponente - a Massimo Niceta).

Sia pure in termini sintetici, si riportano i contenuti delle sopra illustrate risultanze:

- a. la conversazione del 1.3.00 fra Giuseppe Guttadauro ed il figlio Francesco. Nel corso di un colloquio in carcere¹² (ove Giuseppe Guttadauro era detenuto), Guttadauro

¹² Si riporta, per esteso, il contenuto della citata conversazione:

GU: GUTTADAURO Giuseppe

GR: GRECO Gisella

GF: GUTTADAURO Francesco

GM: GUTTADAURO Filippo Marco

GF: è venuto... il tuo figlioccio... NICETA... NICETA... (NICETA, viene proferito a bassa voce).

GU: Ah! Massimo. (GRFCO Gisella, sorride)

GM: il tuo figlioccio...

GF: che è venuto a chiederti una cortesia.

GU: ... incomprensibile... con te ha parlato? (nel proferire la frase il GUTTADAURO Giuseppe, sorride).

GF: sì.

GM: c'eravamo noi nel selotto...

GF: eh, ma, si è aperto il negozio nuovo.

GR: il fatto che... (incompr.) ... si affacciava...

GF: si sono aperti il... il negozio nuovo

GU: dove?

GF: dove c'è... in corso Finocchiaro Aprile, dove c'è il Tribunale

GU: eh?

GF: dove c'è il Tribunale, questa strada dove c'è la... incompr... all'inizio però.

GU: andiamo.

GF: ed è enorme.

GM: come si è comportato.

GF: enorme.

GU: male si è comportato?

GF: no!

GM: va bene, secondo me ha agito male.

GF: non ha agito, comunque... in pratica ce l'hanno con -pausa- i "CATANESI"...

GM: ... incompr...

GF: ah... comunque... loro stanno per ora... facendo lavori perché dovrebbero aprire ora.

Francesco (in presenza anche del fratello Marco e della madre Greco Gisella, che della vicenda parevano essere già a conoscenza) informava il padre che il suo "figlioccio" Massimo Niceta (cognome pronunciato sottovoce) si era presentato per chiedere una "cortesia"; riferiva, al riguardo, dell'imminente apertura, da parte di Massimo Niceta, di un nuovo negozio ("ed è enorme") in corso Finocchiaro Aprile, in relazione al quale erano in corso i lavori di allestimento. In tale contesto – proseguivano Marco e soprattutto

GM: tra un po'...
GF: gli si è presentato uno...
GU: come?
GF: gli si è presentato uno... (pausa)... però non mi ha detto ancora niente...
GR: non è tomato.
GM: però aspetta, dice: si ci è presentato uno...
GR: ...incompr...
GM: dice, lui era là, dice... ma per parlare con il proprietario... dice, questo è uno grande, un ragazzo grande...
GF: no, non... è un uomo... i quaranta anni...
GM: un uomo quarantanni... dice, dice, ma per parlare con i proprietari.
GF: vestilo bene...
GM: allora lui dice: siccome io non so com'è che è... com'è che è... io gli ho detto, che io non ero il proprietario...
(GUTTADAURO Filippo Marco, conclude la frase ridendo)
GU: e va bene, qual è il... discors... questo è che si è comportato male!!!
GF: no...
GM: e perché lui... incomprendibile... lo dice!!!
GF: ma che dici...
GU: va bene, continua... e rifletti nelle cose... andiamo...
GF: non ne capisci niente
GM: va bene, non ne capisco
GU: scherza sempre, non fa dare mai a nessuno la risposta precisa, gli devi dire, vediamo, hai capito? Così hai il tempo... andiamo...
GM: no la risposta precisa... va be... lui gli ha detto che è quello che dirige i lavori, che lui non c'entra niente.
GF: lui cercava... lui sai a chi cercava? .. pausa... a suo padre.
GU: ah...
GF: o suo padre, cercava il NICETA grande, e lui fa, dice, io sono qua... uno che sta vedendo... lavoro qua, comunque può dire a me, dice, no, no, io devo parlare direttamente con lui, perché mi mandano AMICI, non è una cortesia di vedere questo personalmente, e gli ha fatto capire che lui viene...
GR: a nome di...
GF: a nome di... però non ha detto ne come si chiama, ne come non chiama.
GU: sì, si casomai... gli diceva... gli diceva... gli dava le tessera... (il GUTTADAURO Giuseppe, proferisce la frase ridendo)
GR: (risate)
GF: no, ma infatti dico, comunque va be, pare che fa... io non glielo dico che ti ha detto e non ti ha detto...
GR: ... incomprendibile...
GF: siccome ci deve riandare... venerdì c'è andato di... di nuovo, io ci... ci dovevo andare martedì, ci dovevo andare...
GM: va be, forse stasera lo vedo io...
GF: stasera lo vedi tu?
GM: forse... incomprendibile...
GF: se lo vedi tu stasera, se non lo vedi tu, domani mattina ci vado io
GU: ... incomprendibile... lui non può fare niente, è Giusto? ... incomprendibile... non è che così sarebbe. Perché domani, va be comunque gli dici...
GF: siccome lui mi lui mi deve dare la risposta di... Incomprendibile...
GU: e fatti dare la risposta gli dici io ci ho parlato con mio padre e mi ha detto vediamo quello che hai da dirmi perché può essere che se lo chiude poi... per ora chiudilo come vuoi poi quando esce lui se parla, lascia stare queste cose a te... domani gli viene un dolore di stomaco a lui o qualche d'uno e ci sei tu per tramite, perché il tramite tu diventi... hai capito?
GF: e infatti io gli ho fatto capire senti vedi che a me non mi interessa
GU: no... no tu... lo vedi non devi fare, gli dici: tu quando uno ti viene a chiedere una cosa... incomprendibile... me, tu dopo di che sono io che devo valutare quello che gli devo dire, hai capito?
GF: io gli ho detto vedi che... siccome lui non lo sapeva che tu non c'eri capito? Però è me mi era sembrato troppo "sce, scimunito"... minchia: sei "scimunito".
GU: lo sa... e perciò tu "babbiallu" (prendilo in giro ndr.)...
GF: senti se tu, se tu la vuoi dire a me, che io la devo dire a lui... va bene, però se non hai... aspetti, cioè poi te la vedi tu... no, no per me io te la posso dire...
GU: gli dici per ora dice mio padre "babbiallu" (prendilo in giro ndr.)... gli dici, e poi se ne va... appena esce lui se ne parla, perché se gli da qualche cosa...
GR: non gli fa male...
GU: lo sai quanti... hai capito? Tieniti... personale... da... in questa cosa...

Francesco Guttadauro - si era presentato "uno ... per parlare con il proprietario"; secondo il racconto dei Guttadauro, Massimo Niceta avrebbe negato di essere il proprietario, invitando l'uomo a riferire a lui; ma quest'ultimo avrebbe insistito per "parlare direttamente con lui, perché mi mandano amici". La finalità estorsiva della "visita" emergeva chiaramente dal suggerimento impartito da Giuseppe Guttadauro (da comunicare a Massimo Niceta tramite i figli), di sottostare alla pretesa estorsiva ("per ora chiuditelo come vuoi") (invitando contestualmente i figli a non esporsi, onde evitare un possibile coinvolgimento in eventuali sviluppi processuali - "lascia stare queste cose a te...domani gli viene un dolore di stomaco a lui o qualche d'uno e ci sei tu per tramite, perché il tramite tu diventi... hai capito?..."), pur precisando che, una volta tornato in libertà, se ne sarebbe occupato di persona (Guttadauro Giuseppe: "gli dici per ora dice mio padre "babbuiliaci" [prenditelo in giro ndr]... gli dici, e poi se ne va... appena esce lui se ne parla, perché se gli da qualche cosa..."; e la moglie completava la frase: "non gli fa male...").

Come condivisibilmente ritenuto dagli inquirenti (che accertavano l'apertura, nell'aprile del 2000, del punto vendita "Moda Italia" proprio in corso Finocchiaro Aprile), la conversazione dimostrava inequivocabilmente la ricerca (da parte di Massimo Niceta) di una "protezione" (in effetti fornita dal Guttadauro Giuseppe, che si riprometteva di occuparsi della vicenda una volta scarcerato) in relazione ad una richiesta estorsiva (proveniente da non meglio identificati ambienti - non risulta, infatti, a dispetto dell'inequivoco tenore della conversazione, che i Niceta abbiano mai sporto denuncia per quell'episodio).

- b. Quanto alla conversazione del 28.9.00 (nel corso della quale Biagio Cappadonna - fratello di Vito Cappadonna, condannato per associazione mafiosa, favoreggiatore della latitanza di Matteo Messina Denaro e dei fratelli Graviano - informava Filippo Guttadauro di trovarsi presso un negozio del gruppo Niceta), la stessa non assume particolare portata dimostrativa, non potendosi nemmeno evincere una riferibilità dell'acquisto (peraltro di pochi capi d'abbigliamento e da parte di soggetto, quale il Cappadonna, esercente attività di commercio di abbigliamento sportivo) al Guttadauro o comunque ad un contesto illecito;
- c. A partire dal novembre del 2006, i colloqui tenuti in carcere da Guttadauro Filippo con i figli Francesco e Maria venivano sottoposti ad intercettazione (e, a seguire, anche le conversazioni telefoniche ed ambientali di questi ultimi). Da tale complessa attività emergeva il fattivo interessamento dei Guttadauro (operativamente di Francesco, figlio di Filippo, che comunque informava periodicamente il padre detenuto) nell'apertura di due punti vendita presso il centro commerciale "Belicittà", gestito dalla società riconducibile a Grigoli Giuseppe¹³, da parte della NI.CA. s.r.l. (costituita appositamente da Massimo

¹³ Si tratta di Grigoli Giuseppe (nato a Castelvetro il 4.9.49), già condannato per associazione mafiosa e destinatario del decreto applicativo delle misure di prevenzione personale e patrimoniale (acquisito in atti), sulla base del comprovato specifico contributo in favore del sodalizio mafioso, in particolare per aver "messo a disposizione della articolazione provinciale trapanese di cosa nostra, nella persona del suo capo latitante Messina Denaro Matteo, già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., i propri mezzi e risorse imprenditoriali nel settore della grande distribuzione alimentare, ove opera per il tramite della Gruppo 6 G.D.O. srl, in tal modo consentendo la realizzazione di interessi economici facenti capo al

Niceta) e, attraverso essa, della famiglia Niceta. Pur rinviando, per il dettaglio, ai contenuti delle proposte (del Pubblico Ministero e del Questore di Trapani), si richiamano alcuni dati salienti:

- Filippo Guttadauro, durante la sua detenzione, chiedeva al figlio aggiornamenti sull'apertura di detti negozi; dalle risposte di Francesco risulta chiaramente il ruolo di "cerniera" svolto fra il Grigoli ed i Niceta (anche in occasione di alcuni incontri fra gli stessi);
- le trattative attraversavano anche fasi di crisi, come quella rivelata dalla conversazione del 25.5.07 fra Massimo e Piero Niceta, palesemente defusi dall'offerta di un punto vendita di dimensioni minori (e per l'esercizio di un commercio con oggetto più limitato) rispetto a quanto inizialmente sperato, al punto da proporre la chiusura della trattativa. Altra conversazione intrattenuta lo stesso giorno fra Guttadauro Francesco e Niceta Piero (cfr. pag. 142 della proposta del Questore di Trapani) lascia trapelare quali fossero i margini della trattativa con Grigoli, l'offerta di quest'ultimo di accettare un punto vendita di minori dimensioni con la prospettiva di assicurare ai Niceta, in futuri altri centri commerciali, un trattamento migliore (*"questo favore a me dico ... che ne fate ... ne fate uno ... e poi dice ... fra un anno e mezzo ... diciamo ... io vi do 1500 metri quadri solo a voi ... in altri posti ... magari ... ad Alcamo ... a Canicatti ... dice ... dove vado io ... a loro me li porto con me"*).
- detta crisi risulta anche dalla conversazione del 4.6.07 fra i fratelli Francesco e Maria Guttadauro, che commentavano come ai Niceta non sarebbe convenuta l'apertura di un punto vendita limitato (*"loro ti hanno fatto capire che se è uno effettivamente non gli conviene"* – il riferimento è alla gioielleria, sul quale anche secondo la conversazione del 25.5.07 l'accordo era stato raggiunto, mentre maggiori difficoltà erano state sollevate per il negozio di abbigliamento). Detta conversazione dimostra poi il coinvolgimento nelle trattative anche di Mario Niceta (Maria: *"ma tu a chi c'hai trovato, a tutti ... inc"*, Francesco: *"no, a Piero e a suo padre, Massimo non c'era"*), e la riconducibilità al padre Filippo Guttadauro dell'iniziale offerta di una mediazione presso il Grigoli (che si rammenta era testimone di nozze di Filippo Guttadauro e Rosalia Messina Denaro, a sua volta madrina di battesimo della figlia di Grigoli) (Francesco: *"non è che ci sono rimasti tanto bene"*, Maria: *"eh, infatti, tu glielo ha detto che noi siamo mortificati e che non sappiamo ... inc"*, F: *"già io glielo ho detto, la cattiva figura gli ho detto la fa prima mio padre e poi noi"*).
- Successivamente venne raggiunto un compromesso (di cui in realtà i fratelli Francesco e Maria Guttadauro si limitavano a prendere atto – *"Ciccio, mi ha chiamata lui ... lo facciamo lo stesso ... forse ne avrà parlato con suo fratello ...*

predetto Messina Denaro ed offrendo a quest'ultimo una concreta possibilità di espansione del potere di controllo, anche economico, in un importante settore di mercato, al contempo traendo il Grigoli personalmente, nell'esercizio della propria attività, indebiti vantaggi in forza degli interventi operati in suo favore dallo stesso Messina Denaro, attraverso la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo". Nell'ambito di tale procedimento emergevano pure gli intensi legami con Guttadauro Filippo e con il figlio Francesco (che risultava pure essere stato assunto da una società riconducibile a Grigoli).



- non lo so*”), con la conseguente possibilità per questi di collaborare nella gestione dei negozi (Maria: *“Piero mi ha detto ... che vogliono fare con te ... una specie di ... cioè proprio con te una specie di contratto tipo che tu ... inc ... tu hai una percentuale maggiore e in più lo stipendio, cioè la percentuale sulla vendita e lo stipendio fisso diciamo ... non è male come cosa”*). Successive conversazioni dimostrano pure l’intermediazione del Guttadauro anche per la trasmissione ai Niceta dei contratti da sottoscrivere (plausibilmente con Grigoli).
- Parallelamente Filippo Guttadauro, nel corso dei colloqui con i familiari, continuava a chiedere aggiornamenti: nella conversazione del 22.6.07 la moglie lo raggiungeva sul punto, confermando che ad uno degli incontri con Grigoli aveva partecipato pure Mario Niceta (*“ci è andato pure il padre in sedia a rotelle ... si sono incontrati ... si sono piaciuti”*) e che il contratto predisposto da Grigoli era in fase di studio (*“l’altro giorno gli ha spedito ... perché secondo me quello neanche passa ... ha il ragioniere e gli ha spedito dice il contratto ... e ora quelli si sono fatti giustamente i loro calcoli ... perché li dovevano fare vedere al loro ragioniere”*), sperando così in una prossima soluzione, favorevole anche per una sistemazione del figlio (*“io spero che a settembre si mette a lavorare perché ha bisogno di lavorare”*). Nella successiva conversazione del 14.7.07 era la figlia Maria Guttadauro che riepilogava l’andamento delle trattative, confermando che il primo scoglio (poi superato) ineriva alla disponibilità di un punto vendita di minori dimensioni rispetto a quelle richieste dai Niceta. Nella conversazione del 3.9.07 Filippo Guttadauro prospettava al figlio l’opportunità, tramite il lavoro così ottenuto, di acquisire esperienza, per poi assumere una gestione diretta anche con la sorella (*“poi in un secondo tempo se tu ti vuoi chiamare a tua sorella Maria ... non può essere più in questo modo come ci state ... inc. .. se è magari in franchising che siete volaltri che decidete e lui vi da le cose ... allora il discorso cambia”*)¹⁴.
 - Anche a seguito delle difficoltà prospettate da Grigoli (tramite il suo dipendente Messina, con il quale i Niceta avevano intrattenuto diverse conversazioni) in ordine al mutamento dell’insegna del negozio di gioielleria, Piero e Massimo Niceta tornavano a rivolgersi a Francesco Guttadauro per mediare in loro favore presso il Grigoli (cfr. conversazioni del 30.8.07).
 - Il 6.11.07 seguiva l’apertura dei punti vendita in questione; le successive conversazioni attestavano la presenza di Francesco Guttadauro presso il negozio di abbigliamento ed i continui contatti con i fratelli Niceta (es. il 23.11.07, allorquando Piero Niceta si informava sul danaro presente in cassa, dell’andamento della giornata e preannunciava l’arrivo di merce; il 19.12.07, quando Francesco Guttadauro contattava Massimo Niceta sull’opportunità – *“ti ho*

¹⁴ La medesima prospettiva potrebbe essere descritta anche in una conversazione registrata il 28.11.08, fra Francesco Guttadauro (figlio di Giuseppe) e Bellomo Girolamo, nel corso della quale il Guttadauro (evidentemente a conoscenza della vicenda, riguardante i cugini ed i fratelli Niceta) faceva riferimento alla futura possibilità (*“se loro si trovano bene al lavoro... gli piace... ci stanno dietro”*) di passare da un rapporto che garantiva uno stipendio mensile (maggiorato da un bonus collegato agli utili), a rilevare l’attività (*“se lo prendono loro”*).

chiamato... io no ne che mi sono preso la libertà - di applicare uno sconto al fratello di Grigoli, interessato all'acquisto di un giubbotto).

- Della complessiva vicenda risultava, quantomeno per sommi capi, informato anche Giuseppe Guttadauro: è ciò che emerge nel corso di un colloquio in carcere (del 19.7.07) con i familiari, fra cui il figlio Francesco, il quale ebbe a lamentarsi con il padre che lo zio (evidentemente Filippo Guttadauro) stava facendo fare a suo figlio (il cugino Francesco) ciò che lui in passato avrebbe voluto fare, trovando allora ostacoli proprio nello zio (*"perché avevo parlato con lo zio ... io zio dice; no... non fare niente ... ora glielo sta facendo fare a suo figlio"*) [va comunque puntualizzato che la lettura prospettata dagli inquirenti - cioè di una regia generale di tutta la famiglia Guttadauro, quindi dei fratelli Giuseppe e Filippo, nell'espansione imprenditoriale dei Niceta nella vicenda "Belicittà" - è smentita dal passaggio successivo, nel quale Giuseppe Guttadauro, replicando alle lamentele del figlio, gli faceva notare che tale scelta dello zio non gli avrebbe recato alcun danno, e pertanto lo redarguiva - G: *"e che ti sta levando a te?"*. F: *"a me niente...no però dico..."*. G: *"e allora scusami non parlare..."*¹⁵].

Come accennato, sulla vicenda dell'apertura dei due punti vendita presso il centro commerciale "Belicittà" ha pure riferito il collaborante Cimarosa Lorenzo. In particolare, all'udienza del 10.12.15, il Pubblico Ministero depositava il verbale dell'audizione (in data 2.2.15) del collaborante dinnanzi al Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione (nell'ambito del procedimento di prevenzione più volte citato).

Lo stesso dichiarava che:

- il cugino Francesco Guttadauro lavorava, quale *"responsabile"* [sebbene in un successivo passaggio la qualifica veniva indicata come quella di *"operaio ... alla cassa"*], presso il negozio Niceta all'interno del centro commerciale "Belicittà". Dopo il sequestro eseguito nei confronti dei Niceta, il cugino gli disse: *"non ho neanche il coraggio di salutare il signor Niceta perché per colpa nostra gli hanno sequestrato tutte cose, cose che sono di proprietà loro ... e noi non c'entravamo niente con loro ... i Niceta non c'entrano niente con noi, la nostra famiglia"*.
- nel corso di alcune visite al centro commerciale, aveva visto il cugino lavorare presso quel negozio, ma di non conoscere *"che rapporti loro avessero con il Niceta"*. Specificava di averlo sempre visto gestire il negozio, attendere alla cassa e di non aver mai visto i Niceta in quel punto-vendita. Riferiva inoltre che una ex-dipendente, dopo essere stata licenziata, voleva intentare una causa anche contro il Guttadauro, in quanto *"responsabile del negozio"*. A domanda della difesa precisava di essersi recato presso quel negozio due o tre volte, e che le impiegate erano sei o sette.

¹⁵ Medesima reazione alle lamentele di Francesco Guttadauro (figlio di Giuseppe) ha interessato pure il Bellomo Giacomo, genero di Filippo Guttadauro, fortemente ripreso per aver rivelato a Francesco Guttadauro dei progetti sui punti vendita di Belicittà. Risulta infatti dalla conversazione del 18.11.07 (fra Francesco Guttadauro di Giuseppe ed il Bellomo) che, appresa la notizia dal Bellomo, Francesco Guttadauro andò a dirlo ai Niceta (plausibilmente rinnovando agli stessi il disappunto - già manifestato al padre nel corso del colloquio in carcere del 19.7.07 - nei confronti dell'atteggiamento dello zio Filippo), ed evidentemente questi ne informarono Maria e Giuseppe Guttadauro (figli di Filippo).

- A domanda sull'origine di quel rapporto di lavoro, non ha saputo fornire particolari, anche in considerazione del fatto che all'epoca dell'assunzione del Guttadauro non aveva alcuna frequentazione con il cugino (*"ancora noi non ci parlavamo, non avevamo nessun rapporto, perché quando noi abbiamo fatto pace quasi era nel 2011 e lui era già da tempo che lavorava in quel negozio"*), e successivamente il Guttadauro mai nulla gli disse in proposito.
- Ha precisato di essere venuto a conoscenza delle vicende giudiziarie di Grigoli solo dai giornali; riteneva inoltre che i rapporti con il Grigoli li potesse avere avuti il padre Guttadauro Filippo, ma non anche il figlio Francesco. Ha comunque escluso di essere a conoscenza di particolari vicende relative alla famiglia di Filippo Guttadauro.

Pur prescindendo da uno specifico esame dell'attendibilità e credibilità del collaborante (invero nemmeno contestata dalle parti), emerge con chiarezza una conoscenza minima degli scenari sottostanti all'apertura e alla gestione dei punti-vendita presso il centro commerciale "Belicittà". Più in generale, il Cimarosa ha precisato che, anche in relazione alla recente riappacificazione con la famiglia del Guttadauro, nessuna particolare confidenza aveva ricevuto (o era ragionevole potesse ricevere). Ne deriva che le esternazioni del Guttadauro Francesco avvenute in presenza del collaborante assumono valore assolutamente neutro (di certo non sostengono la tesi accusatoria, ma nemmeno sono state particolarmente valorizzate dalla Corte anche nella decisione favorevole al Guttadauro).

- d. Per quanto concerne la presenza della famiglia Guttadauro al matrimonio di Massimo Niceta, si rinvia a tutti gli elementi già descritti e richiamati, che hanno consentito di acclarare la presenza all'evento di Francesco Guttadauro (figlio di Giuseppe) e di Maria Guttadauro (figlia di Filippo). Pur a fronte di generiche smentite da parte di alcuni dei familiari escussi nell'ambito di investigazioni difensive, plurimi elementi depongono per ritenere comprovato che, oltre quelle presenze, l'invito alle nozze era stato esteso alle famiglie Guttadauro; si richiamano le intercettazioni già riportate, il rinvenimento del biglietto di auguri della famiglia di Filippo Guttadauro, le intercettazioni dell'11.6.08 in cui Rosalia Messina Denaro, moglie di Filippo Guttadauro, informava la figlia di aver ricevuto l'invito esteso a tutta la famiglia, e del 12.6.08 nel corso della quale Maria Guttadauro (figlia di Filippo) precisava alla zia (Giuseppa Maria Patricia Greco, moglie di Giuseppe Guttadauro) che la sera prima era stato il fratello Francesco a portare a casa l'invito ottenendo conferma dalla zia di aver anche loro ricevuto detto invito (addirittura consegnato direttamente da Giacalone Maria Margherita, madre di Massimo Niceta).
- e. Come è possibile desumere dal contenuto del "pizzino" e dalle attività investigative compiute a riscontro, l'attribuibilità del riferimento (*"massimo n."*) a Massimo Niceta è assolutamente labile (se non del tutto inconsistente): nessun riferimento è compiuto nel documento a vicende che possano anche solo indirettamente riguardare il proposto (il testo del "pizzino" è del seguente tenore: *"la ringrazio di aver trovato il tempo di occuparsi della vicenda del mio amico massimo n. 'con lui non ho potuto parlare in quanto e fuori per le ferie sono comunque certo che non avrò difficoltà a farle i due favori*



che lei gli chiede sarà mia cura informarlo appena possibile"). Nessuna ulteriore risultanza investigativa lega, poi, Massimo Niceta alla figura di Salvatore Lo Piccolo. Tanto premesso è fin troppo evidente che il solo fatto che nel settembre del 2007 Massimo Niceta abbia trascorso una settimana in vacanza è circostanza (eccessivamente valorizzata dalla polizia giudiziaria ma) del tutto inadeguata ad attribuire un'identità certa al "massimo n." o a datare la redazione del pizzino.

A tali risultanze, vanno aggiunti i contenuti (come sopra già riportati) delle dichiarazioni rese da Angelo Niceta: oltre a quelle riguardanti l'apertura dei punti-vendita presso il centro commerciale "Belicittà" ed il racconto di quanto accaduto durante il matrimonio di Massimo Niceta (i discorsi sull'attribuzione di punti-vendita nel centro commerciale "Forum" grazie all'intermediazione di Francesco Guttadauro, figlio di Giuseppe), il dichiarante ha sostanzialmente sostenuto che: dietro il progetto imprenditoriale di un centro commerciale all'interno dell'immobile di via Roma (alla base del complotto ordito ai suoi danni), come di tutte le iniziative imprenditoriali dei propositi, vi sarebbero i Guttadauro; l'espansione imprenditoriale dei cugini sarebbe avvenuta anche grazie ad apporti di danaro provenienti dalla Svizzera; il cugino Massimo Niceta non aveva mai fatto mistero del legame con la famiglia Guttadauro (come pure nell'occasione in cui, a seguito di alcune rapine, si sarebbe rivolto – come riferito ad Angelo Niceta - a Francesco Guttadauro, figlio di Giuseppe, ottenendo rassicurazioni sulla natura non mafiosa degli episodi e disponibilità nel caso si fossero ripetuti tali episodi).

2.4.2. Valutazione degli elementi a carico di Niceta Piero, Olimpia e Massimo.

Analizzato il contenuto degli elementi addotti dal proponente a sostegno della pericolosità sociale dei fratelli Niceta, va preliminarmente osservato che la maggior parte del materiale probatorio sopra riportato è stata vagliata nell'ambito di altri procedimenti (oltre il presente). In particolare:

1. nell'ambito del procedimento penale n. 16752/08 R.G.N.R. Niceta Massimo, Niceta Piero, Guttadauro Francesco e Guttadauro Maria (figli di Filippo) sono stati iscritti nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. 356/92, aggravato ex art. 7 d.l. 152/91, in relazione – appunto – all'apertura da parte della famiglia Niceta dei due punti vendita all'interno del centro commerciale "Belicittà" (iniziativa imprenditoriale che, secondo l'iniziale tesi posta a fondamento dell'iscrizione, sarebbe stata in realtà riconducibile, in tutto o in parte, alla famiglia Guttadauro e attribuita fittiziamente ai Niceta al fine di eludere le misure di prevenzione o di agevolare reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego; il tutto con la finalità di agevolare cosa nostra);
2. nell'ambito del procedimento promosso presso il Tribunale di Trapani (a seguito di proposta del Questore del luogo) per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di Guttadauro Filippo e dei figli Francesco e Maria, in seno al quale, fra le vicende poste a fondamento del giudizio di pericolosità sociale dei propositi, vi era anche quella dell'instestazione fittizia di cui al superiore punto 1.

Come documentato nel corso del presente giudizio, entrambi quei procedimenti si sono conclusi:

1. il primo con decreto di archiviazione del 29.9.10, a seguito di motivata richiesta del 2.8.10 (pure prodotta). In particolare, già il Pubblico Ministero (e, aderendo alla sua richiesta, il G.I.P.), pur tenendo conto delle pregresse cointeressenze fra Mario Niceta e Giuseppe Guttadauro (In relazione alla società Cater Bond, per come ricostruite a seguito delle dichiarazioni rese da Siino e Cannella), della "protezione" richiesta a Giuseppe Guttadauro da Massimo Niceta a seguito di una pretesa estorsiva (cfr. conversazione dell'1.3.00), dell'acclarata intensità dei rapporti e della stretta collaborazione (fra i Niceta e i Guttadauro) funzionale all'apertura dei punti-vendita, non si ritenevano raccolte prove certe e univoche della riconducibilità di dette attività ai Guttadauro. Pur a fronte dell'innegabile interessamento dei fratelli Guttadauro e dell'opera di mediazione offerta presso il Grigoli, non poteva evincersi una titolarità o disponibilità di fatto di quelle iniziative imprenditoriali da parte dei mafiosi Guttadauro. La richiesta di archiviazione, oltre a dare atto della vana ricerca di ulteriori riscontri investigativi (compulsando altri collaboranti), evidenziava pure l'ineffettività dimostrativa del pizzino sequestrato ai Lo Piccolo (non avendosi certezza sull'individuazione del *massimo n. citato*) e l'inconducenza delle dichiarazioni rese da Ciancimino Massimo (invero, nemmeno prodotte nell'ambito del presente procedimento di prevenzione), essenzialmente riguardanti l'attività di itticultura di Mario Niceta presso lo Stagnone di Marsala (dunque prive di un'espressa chiamata in correità dei figli di quest'ultimo).
2. il procedimento di prevenzione (promosso a carico dei Guttadauro) si è definito con decreto della Corte d'Appello di Palermo del 17.7-15.12.17 che ha solo parzialmente confermato il decreto di primo grado. Per quel che rileva in questa sede, la locale Corte, pur confermando il giudizio di pericolosità sociale anche di Guttadauro Francesco (fondato sulla recente condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa), ha espressamente contestato che la c.d. vicenda "Belicittà" potesse costituire manifestazione di pericolosità dei Guttadauro, in particolare escludendo la ricorrenza di indizi di commissione del delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. 152/91 (che, appunto, riconducono l'"indiziato" di detto reato nella categoria dei pericolosi di cui all'art. 4 lett. b) d. lgs. 159/11).

Nello specifico, la Corte, pur riconoscendo comprovato l'"attivarsi di Guttadauro Francesco e Guttadauro Maria per rendere possibile la concreta realizzazione dell'investimento imprenditoriale da parte di Niceta Massimo e Niceta Piero", nonché "l'affidamento fiduciario nutrito da questi ultimi nei riguardi dei fratelli Guttadauro", come pure "l'esistenza, all'origine del rapporto di reciproca collaborazione intercorso fra gli stessi, di una pregressa interlocuzione progettuale tra Guttadauro Filippo e Niceta Mario", ha descritto il ruolo ed il contributo di Francesco Guttadauro (e quindi le ragioni del suo interessamento) quale quello di "soggetto unicamente interessato a sfruttare un'occasione di lavoro" (e non di socio occulto o *dominus* dell'iniziativa imprenditoriale), escludendo l'evidenza di elementi dimostrativi dell'attribuzione fittizia di beni, danaro o



altra utilità. Semmai, a fronte di non univoche espressioni captate nel corso delle intercettazioni (ove si parlava di "propri negozi" e "nostra gestione", senza però ulteriori dati che militassero per un significato proprio dell'uso di detti aggettivi), la Corte citava altre intercettazioni (come quelle dello stesso Filippo Guttadauro) semmai chiaramente allusive di un rapporto tutt'altro che qualificabile in termini di "gestione comproprietaria" dei figli¹⁶.

Concludeva, dunque, la Corte escludendo l'emersione di "*indizi di sussistenza della fattispecie criminosa del trasferimento fraudolento di valori*".

Avverso detto decreto non risulta interposto gravame, con la conseguente sua irrevocabilità.

I due citati procedimenti si alimentavano delle medesime risultanze addotte a fondamento dell'odierna proposta (prime fra tutte, l'attività di intercettazione delle comunicazioni fra i Niceta ed i Guttadauro relative all'apertura dei punti-vendita presso il centro commerciale "Belicittà"); rispetto al procedimento di prevenzione di cui al superiore punto 2, l'identità del materiale probatorio (rispetto a quello versato nel presente procedimento) riguarda anche le dichiarazioni rese da Niceta Angelo (citato, infatti, nei decreti di primo e secondo grado). Ad ogni modo la formale acquisizione (disposta dal Tribunale con provvedimento del 6.5.16), di tutti gli atti del procedimento deciso con decreto del Tribunale di Trapani ha scongiurato possibili asimmetrie istruttorie sul punto.

Compite tali premesse, e ribadito che l'odierno procedimento (quantomeno in relazione alle posizioni dei fratelli Niceta¹⁷) non si fonda su elementi probatori ulteriori rispetto a quelli posti dalla Corte d'Appello di Palermo a fondamento della citata decisione (ormai irrevocabile), va preso atto della preclusione derivante da detta statuizione.

Pur non ritenendosi cristallizzati nel caso di specie un vero e proprio giudicato (ed il connesso divieto del *ne bis in idem* - che peraltro nel procedimento di prevenzione opererebbe solo *rebus sic stantibus*, e sarebbe dunque superabile in caso di sopravvenienze), va comunque registrata una forma di preclusione connessa al generale principio di non-contraddizione dell'ordinamento (e dei provvedimenti giurisdizionali), principio la cui portata generale impone la sua applicazione a tutti gli ambiti della giurisdizione (dunque anche al giudizio di prevenzione). Ciò non solo nella prospettiva di progressivo avvicinamento fra il procedimento di prevenzione e le regole processual-penalistiche (nei limiti in cui ciò è compatibile con la particolare natura e con l'oggetto del giudizio di prevenzione), ma anche sulla scorta di un chiaro segnale in tal senso fornito dal legislatore: è significativa, a tal proposito, la recente novella dell'art. 28 d.lgs. 159/11, espressiva di una precisa scelta di

¹⁶ Il riferimento è sia all'auspicio di una futura assunzione diretta della gestione del negozio, anche in franchising, che alla pattuizione di un bonus stipendiale sugli incassi ritenuto non dimostrativo di una vera e propria remunerazione del socio occulto. A essi possono pure aggiungersi le conversazioni captate dopo l'apertura dei negozi.

¹⁷ Pur dovendosi dedicare una separata sezione alle risultanze ricavabili dalla perizia disposta nell'ambito del presente procedimento, va fin d'ora anticipato che gli elementi dalla stessa emersi nulla aggiungono in merito alla ricostruzione della c.d. vicenda "Belicittà" (semmai, finendo per escludere alcune ipotesi formulate dal dichiarante Angelo Niceta in merito alla provenienza delle risorse necessarie all'espansione imprenditoriale dei cugini); sicchè, anche per tali ragioni, non si ravvisa la ricorrenza di elementi nuovi tali da consentire il superamento delle valutazioni già compiute.



accordare preferenza al giudicato penale favorevole (menzionato, infatti, fra le cause di revocazione della confisca).

Peraltro, la particolarità del caso di specie – in effetti nemmeno inquadrabile nella previsione di cui all'art. 28 cit. – risiede nel fatto che la pronuncia ormai definitiva (resa in diverso procedimento) con cui confrontarsi non ha oggetto e natura diversa (rispetto alla presente decisione); se infatti nella stragrande maggioranza dei casi venuti all'esame dei giudici di legittimità in materia di "autonomia" del giudizio di prevenzione era possibile (nel misurare la refluenza nel giudizio di prevenzione, di un giudicato assolutorio reso a seguito di un giudizio penale ordinario) valorizzare sia la diversità dell'oggetto del giudizio (la pericolosità di un soggetto per come manifestatasi in un certo arco temporale, rispetto alla sua responsabilità per uno specifico fatto di reato) e delle regole probatorie, nel caso di specie la Corte d'Appello di Palermo si è pronunciata nell'ambito di un giudizio di prevenzione, in base al medesimo materiale probatorio e sulla medesima vicenda (con l'unica differenza che la sua deliberazione riguardava la condotta dell'altro concorrente necessario nel delitto di intestazione fittizia). E all'esito di detto giudizio la Corte ha escluso radicalmente (non il contributo o la consapevolezza del "suo" proposto, ma) che quello specifico episodio potesse qualificarsi quale intestazione fittizia (anzi, che ricorressero solo "indizi" di quel reato).

Infatti, avendo espressamente escluso che detta condotta (contestata a Guttadauro Francesco) potesse fondare il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b) (mentre veniva riconosciuto il diverso profilo di "appartenente" ex art. 4 lett. a))¹⁸, la Corte ha chiaramente confutato la tesi (prospettata anche nella presente proposta) secondo cui gli elementi raccolti potessero assurgere a quel livello di sufficienza indiziaria bastevole ai fini del giudizio di pericolosità.

Prescindendo, dunque, dalle ragioni poste a fondamento di tale decisione (e non potendosi procedere, come auspicato dal Pubblico Ministero, ad una rinnovata valutazione di quegli elementi) e dalla condivisibilità del giudizio, va semplicemente registrata la preclusione derivante dalla pronuncia citata, traendone dunque le dovute conseguenze.

Esclusa, per le superiori ragioni di natura preliminare, la possibilità di valorizzare dette vicende quali indizi di colpevolezza del reato di intestazione fittizia, resta da interrogarsi sulla fondatezza dell'originaria proposta del Pubblico Ministero, la quale ipotizzava – sempre in

¹⁸ Cfr. pag. 26 e ss. del decreto della Corte d'Appello di Palermo del 17.7-15.12.17: "In definitiva, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, va escluso che, in relazione ai due esercizi commerciali aperti dalla NI.CA. s.r.l. presso il centro commerciale "Belicittà" di Castelvetrano, siano emersi gli indizi di sussistenza della fattispecie criminosa del trasferimento fraudolento di valori sub specie di occulto rapporto societario tra i propositi Guttadauro e Niceta Massimo, sicché la caducazione di tale fattispecie criminosa non può che determinare – rispetto a Guttadauro Francesco, Guttadauro Maria e Guttadauro Filippo – il venir meno del profilo di pericolosità specifica a loro ascritto ai sensi dell'art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011.

Ne consegue che, quanto a Guttadauro Filippo, non può farsi luogo all'aggravamento della già applicata misura di prevenzione personale, posto che il Tribunale di Trapani ha individuato le nuove emergenze indicative della di lui maggiore pericolosità sociale soltanto in quelle rivelatesi, invece, non espressive di un suo diretto coinvolgimento criminoso nella non precedentemente nota vicenda relativa all'apertura di due suddetti punti vendita. ...

Quanto a Guttadauro Maria, essendosi nell'impugnato decreto desunta la sua pericolosità sociale unicamente da tale vicenda, va rigettata la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti della stessa ...

Quanto a Guttadauro Francesco, va soltanto dato atto che non può attribuirsi allo stesso il profilo di pericolosità specifica connesso alla sussistenza di indizi di commissione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, fermo restando quanto già sopra ritenuto circa la sua pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra".

base alle stesse risultanze, arricchitesi nel corso del procedimento con le dichiarazioni di Angelo Niceta – la qualità (comune, nella ricostruzione accusatoria, sia a Mario Niceta, che ai tre figli) di imprenditori "collusi" con *cosa nostra*, titolari di una vera e propria "impresa mafiosa", collegati al sodalizio da rapporti di reciproco vantaggio, e pertanto "appartenenti" al sodalizio stesso (nell'accezione tipica della materia, più ampia di quella della "partecipazione" di cui all'art. 416 bis c.p. alla luce delle considerazioni svolte in premessa)¹⁹.

Preso atto dell'esclusione di qualsivoglia valenza illecita nella vicenda "Belicittà", residuano, a giudizio del Collegio, una serie di condotte comunque non dimostrative – specie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità già citata – di una "appartenenza" mafiosa dei fratelli Niceta, proprio in considerazione del difetto (derivante inevitabilmente dalla citata statuizione della Corte d'Appello) di prova di quel contributo fattivo alla vita e agli scopi del sodalizio, che costituisce elemento essenziale della fattispecie di pericolosità contestata.

Non si può non evidenziare che la presente vicenda processuale (ed il divario valutativo fra il momento del sequestro e quello della confisca) abbia risentito in maniera decisiva non solo della definizione del procedimento "parallelo" nei confronti dei Guttadauro (oltre che delle risultanze della perizia svolta – che infatti non ha rivelato particolari anomalie nei flussi finanziari della famiglia Niceta), ma anche della menzionata evoluzione giurisprudenziale, e del professato (e qui pienamente condiviso) ripudio di impostazioni ermeneutiche che finiscano per "accontentarsi" (ai fini del giudizio di pericolosità sociale) di condizioni di mera contiguità ad esponenti e ambienti mafiosi, di frequentazione o collateralità con gli stessi, di comunanza di "cultura mafiosa", specie se detti atteggiamenti non si concretizzano in condotte funzionali agli scopi del sodalizio.

Nel caso di specie può infatti registrarsi (quantomeno avuto riguardo alle posizioni di Piero e Massimo Niceta; di contro, non emerge alcun particolare coinvolgimento della sorella Olimpia, se non per l'assunzione della titolarità di alcune quote sociali) tale forma di contiguità alla famiglia Guttadauro, il cui appoggio, protezione, intermediazione i Niceta hanno continuato a cercare e chiedere anche in tempi recenti (quando cioè i gravi provvedimenti giudiziari nei confronti di Giuseppe e Filippo Guttadauro non potevano lasciar ignorare il loro spiccato profilo delinquenziale mafioso).

Passando in rassegna tutti gli aspetti della "contestazione di pericolosità" ipotizzata in proposta (e dunque le condotte a vario titolo ascritte ai fratelli Niceta), e quindi lo svolgimento di attività di impresa con la copertura, l'appoggio, il finanziamento dei Guttadauro, va rilevato che:

- una volta esclusa rilevanza penale alla c.d. vicenda "Belicittà", l'ultimo residuo sostegno all'originaria ipotesi accusatoria sarebbe l'anomala (o quantomeno ritenuta tale) espansione imprenditoriale dei fratelli Niceta. Pur sorvolando sul fatto che, privata di una concreta dimostrazione di effettivi rapporti societari occulti con i Guttadauro, la mera

¹⁹ Richiamando la già riportata giurisprudenza in materia di tassatività delle categorie di pericolosità sociale e di centralità della fase constatativa del giudizio, non può prescindere dalla "contestazione" ipotizzata in proposta, o comunque riquadrabile alla luce delle risultanze procedurali, pur sempre però previa rigorosa riconducibilità del profilo soggettivo ad una delle categorie ipotizzate dal legislatore all'art. 4.



ritenuta sproporzionata espansione economica degrada ad elemento neutro (non è certo infatti dalla sola sproporzione fra entrate ed acquisti che può desumersi la pericolosità sociale di un soggetto), va aggiunto che gli accertamenti peritali hanno smentito la tesi iniziale, dimostrando – in particolare – una risalente ricchezza della famiglia di Mario Niceta, proveniente da pregressi investimenti che si collocano in epoca e settore estraneo a quello della sua riconosciuta pericolosità; dette disponibilità risultano, peraltro, tali da giustificare (in un'ottica di sostanziale derivazione delle disponibilità paterne ai figli) gli investimenti compiuti da Piero, Olimpia e Massimo Niceta (i quali, peraltro, evidenziano solo in parte periodi di insufficienza finanziaria, ma largamente colmabili se analizzati congiuntamente o addirittura tenendo conto di un possibile contributo del padre).

- Anche se riguardante una vicenda molto circoscritta, l'intercettazione dell'1.3.00 (sulla richiesta estorsiva avanzata a Massimo Niceta per uno dei negozi di imminente apertura) non rivela certo, da parte di Giuseppe Guttadauro, la reazione tipica del socio occulto.
- Le ulteriori risultanze (le dichiarazioni di Angelo Niceta sui rapporti dei cugini con *cosa nostra*) sono poi caratterizzate da una certa vaghezza e genericità (in un qualche modo inevitabile in quanto provenienti da soggetto non intraneo al sodalizio, e che non ha assistito – come ammesso dal dichiarante – a fatti di inequivoca portata dimostrativa)²⁰. Ed infatti, come peraltro già osservato, l'affermazione della ritenuta presenza dei Guttadauro dietro ogni iniziativa imprenditoriale dei cugini è stato onestamente ammesso essere frutto di personale opinione (peraltro in parte alimentata dalla vicenda "Belicittà"²¹ cui invece, per la menzionata preclusione, non può conferirsi portata penalmente rilevante); allo stesso modo la tesi della provenienza illecita delle somme prelevate in Svizzera non ha trovato alcun appiglio fattuale (semmai la ricostruzione dei flussi sul conto cifrato offre un quadro antitetico rispetto a quello ipotizzato da Angelo Niceta).
- Anche il riferimento alla partecipazione occulta dei Guttadauro nel progetto imprenditoriale di apertura di un centro commerciale in via Roma risente dell'assoluta carenza di elementi di fatto (sia nella descrizione degli eventi riportata da Angelo Niceta, che nella eventuale ricerca di ulteriori riscontri) che consentano di apprezzare i termini di quello che – pure secondo le dichiarazioni di Angelo Niceta – era ancora un mero progetto, nemmeno dotato di particolare concretezza.

²⁰ Ci riferisce, in particolare, ad alcune asserzioni di certo "sbrigativo" e legate alla vicenda "Belicittà" ("mi è stato riferito sia da Massimo ... che figuravano come impiegati fittiziamente, ma realmente erano partecipi di tutte le loro società"; "Mario era quello con loro che teneva i rapporti stretti con le famiglie mafiose più importanti ... in tutti i periodi ... fino a oggi ancora oggi, non soltanto ora è morto e i figli continuano"; "ogni loro passo e ogni loro movimento è gestito dalla famiglia Guttadauro"), oltre che non supportate da ulteriori fatti rivelatori di quella ritenuta contiguità (è altamente significativo che nelle diverse occasioni in cui il Pubblico Ministero esaminante chiedeva ad Angelo Niceta di riferire concreti episodi a dimostrazione di un finanziamento occulto dei Guttadauro, il dichiarante si limitava a riferire della richiesta – a lui avanzata – di agevolare il recupero di denaro proveniente dalla Svizzera, ma della cui origine non sapeva riferire).

²¹ Si rammenta, infatti, che nel corso dell'esame del 30.1.15 Angelo Niceta ha dichiarato che i Guttadauro erano sempre stati interessati alle iniziative imprenditoriali dei congiunti, partecipando (pur tramite una ripartizione in "nero") ai relativi utili. Richiesto di precisare la fonte di detta conoscenza, il dichiarante ha però richiamato solo la vicenda dei negozi del centro commerciale Belicittà, rispondendo infatti di aver appreso di detta partecipazione da Massimo Niceta ("mi è stato riferito sia da Massimo ... che figuravano come impiegati fittiziamente, ma realmente erano partecipi di tutte le loro società").

Va infatti registrata una certa vaghezza sugli effettivi passaggi necessari per concretizzare quel progetto, specie tenendo conto dell'ostacolo costituito dallo stato di insolvenza manifestato da quasi tutti i protagonisti, della contraddittoria strategia rivelata dai cugini (che in altra circostanza avevano palesato l'intenzione di lasciare Palermo), delle imprecise modalità con cui i Guttadauro avrebbero partecipato a quell'iniziativa.

Tale estrema genericità non consente di ricavare indici univoci di pericolosità dalle sole dichiarazioni rese sul punto da Angelo Niceta, specie se si considera che, invitato dal Pubblico Ministero a fornire altri esempi di quella che era stata indicata come una costante delle iniziative imprenditoriali dei cugini nell'ultimo ventennio (una società di fatto fra i Niceta e i Guttadauro), il dichiarante non ha sostanzialmente potuto fornire dati concreti (ad eccezione del caso "Belicittà", in cui - in realtà - le intercettazioni hanno rivelato contiguità difficilmente inquadrabili in un rapporto societario paritario - cfr. il ripetuto riferimento alla necessità di reperire una sistemazione lavorativa per Francesco Guttadauro; la non decisività dell'intervento di Guttadauro presso il Grigoli, ecc.).

- Anche i continui riferimenti di Piero e Massimo Niceta alla "copertura" goduta in virtù dei loro privilegiati rapporti con i Guttadauro (pure al netto di possibili millanterie - verosimilmente fondate sulla pregressa contiguità del padre - o di un ingigantimento del livello di collateralità, funzionale all'aumento della pressione esercitata sul cugino per ottenere la cessione delle quote della società Olimpia), persino nell'espansione imprenditoriale all'interno dei centri commerciali (ivi compreso il "Forum", del quale si parlava nel corso del matrimonio di Massimo Niceta), non hanno consentito anche solo di ipotizzare le forme di un possibile "ritorno di utilità" in favore dei mafiosi Guttadauro, ed in genere di cosa nostra. Se, in altri termini, si è registrata una contiguità con ambienti mafiosi ed una cultura imprenditoriale che non ha disdegnato la ricerca di "corsie privilegiate" offerte da quegli stessi ambienti mafiosi (peraltro solo per aspetti marginali, come la scelta di punti-vendita delle dimensioni e della collocazione preferito), la mancata dimostrazione di uno specifico contributo in favore delle attività del sodalizio degrada il quadro complessivo a quello di un interessante (ma allo stato non sviluppato o non riscontrato dall'effettivo rinvenimento del ritorno economico in favore del sodalizio mafioso) spunto investigativo, o ad un contesto connotato dal rischio di assoggettamento mafioso (allo stato delle acquisizioni, però, non verificatosi o non scoperto), scenari questi che non possono supportare un giudizio di pericolosità per appartenenza mafiosa. Semmai va valorizzato che il sistema delle misure di prevenzione attualmente vigente tiene distinte, rispetto ai presupposti di pericolosità (nel caso di specie, per appartenenza mafiosa), le situazioni di mero assoggettamento, intimidazione, agevolazione (dell'attività di individui pericolosi), di pericolo di infiltrazione idonea a condizionare un'attività economica (cfr. artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 159/11), che però (proprio perché verificatesi al di fuori dei casi di pericolosità sociale del titolare dell'attività economica) non giustificano i provvedimenti ablatori (ma più attenuati strumenti di "bonifica"). Se detta distinzione la si esamina parallelamente al percorso di progressiva tassativizzazione dei casi di pericolosità qualificata da "appartenenza mafiosa" compiuto dalla giurisprudenza



di legittimità, ne deriva (ai fini della formulazione di un giudizio di pericolosità) l'obbligo di un'adeguata e puntuale verifica circa la sussistenza di quegli elementi qualificanti detta appartenenza (rispetto alla mera collateralità, la cui sufficienza dimostrativa della pericolosità sociale è stata ripudiata dalla recente giurisprudenza).

Anche in relazione alla vicenda del centro commerciale "Forum", pur offrendo le dichiarazioni di Angelo Niceta uno spunto investigativo (nutrito dal sospetto di possibili infiltrazioni della famiglia Guttadauro nella gestione di quella realtà economica), la genericità dell'episodio raccontato non consente di addivenire alla prova di un effettivo scambio di favori fra imprenditori e mafiosi: anche solo ipotizzando che Francesco Guttadauro abbia in effetti potuto garantire ai Niceta la scelta di punti-vendita particolarmente appetibili, anche a prezzi convenienti – ipotesi questa comunque tutta da dimostrare – la mancanza, anche solo in termini di allegazione, della contropartita offerta ai Guttadauro sottrae al profilo personale dei Niceta quel *quid pluris* che consente di riconoscere agli stessi la qualità di "appartenenti" al sodalizio. Invero va registrato che, oltre alle dichiarazioni di Angelo Niceta (e al di là dei soli riscontri relativi al matrimonio di Massimo Niceta), nessun ulteriore elemento è stato appurato lungo la direzione tracciata dal dichiarante (pur con i limiti di vaghezza, genericità e di impropria valutazione sopra richiamati).

Per le ragioni complessivamente esposte, va pertanto rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di Piero, Olimpia e Massimo Niceta.

3. SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA PATRIMONIALE

3.1 Premesse generali.

Il riconoscimento di una – sia pur originaria – pericolosità sociale di Mario Vittorio Massimo Niceta consente, ai sensi di quanto ormai espressamente previsto dall'art. 18 c. 1 e 2 del d.lgs. 159/11, di procedere all'ulteriore richiesta avanzata dall'Autorità proponente.

In via generale, possono essere attinti da sequestro e poi da confisca i beni dei quali la persona ritenuta socialmente pericolosa non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché quei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La chiara formulazione letterale della disposizione non lascia dubbi in ordine all'assoggettabilità alla misura sia dei beni il cui valore risulti sproporzionato alla capacità reddituale del proposto, sia dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non potendosene ammettere una lettura combinata, nel senso, cioè, di ritenere che il parametro della sproporzione debba coesistere con la rilevata provenienza illecita degli stessi beni. L'uso della congiunzione "ovvero" con riferimento a due distinte categorie di beni suscettibili di ablazione (beni il cui valore sia sproporzionato e



beni rispetto ai quali sia possibile ritenere, sulla base di sufficienti indizi, che siano frutto di attività illecite ovvero ne costituiscano il reimpiego), non lascia adito a dubbi di sorta in proposito (così da ultimo Cass. n. 27288/11).

Il legislatore, inoltre, non ha prescritto per la confisca di prevenzione, e prima ancora per il sequestro, alcun nesso di pertinenzialità con una determinata tipologia di illecito, ma ha consentito una generalizzata apprensione di beni solo che sia accertato il presupposto della pericolosità sociale del proposto, sulla base di un dato presuntivo che quei beni non siano stati legittimamente acquisiti, purché risulti una delle condizioni anzidette, ossia la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (cfr. anche Cass. n. 39798/10 e n. 4702/10).

In base all'originaria prospettazione accusatoria (condivisa, sul punto, in sede di decisione sulla richiesta di sequestro), la richiesta ablatoria si fonda su un duplice argomento: per un verso la sproporzionata espansione imprenditoriale (che evoca, dunque, un giudizio di incompatibilità fra entrate lecite ed investimenti); per altro verso la derivazione illecita delle attività imprenditoriali svolte dai propositi (in quanto esercitate con metodi e finalità tali da poterle ritenere "impresa mafiosa") e comunque del patrimonio accumulato grazie a detta attività economica.

Proprio valorizzando la volontà sottesa all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, e richiamando uno degli aspetti tipici (ai sensi del disposto dell'art. 416 bis c.p.) che caratterizza una realtà in termini di mafiosità (l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo e della condizione di assoggettamento ed omertà che deriva, per l'acquisizione, anche in modo indiretto, della gestione e del controllo delle attività economiche, per la realizzazione di vantaggi ingiusti, finanziando pure dette attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), appare evidente come possa considerarsi frutto di attività illecite o del loro reimpiego (e dunque confiscabile ai sensi dell'ultimo inciso del primo comma dell'art. 24 d. lgs. 159/11) la stessa attività imprenditoriale tramite cui si eserciti la finalità di controllo (o sfruttamento) di una realtà economica, e che comunque riesca ad affermarsi sul mercato (o a mantenersi in vita) violando le regole della libera concorrenza, e anzi avvalendosi di risorse illecite; in tale accezione (di risorsa illecita) rientrano sia la capacità di ottenere commesse, sub-appalti, forniture mediante minaccia mafiosa, che quella di conseguire – con la medesima coartazione – forme privilegiate di sostentamento, rispetto ad altre realtà concorrenti, ad esempio assicurandosi forme inusuali di dilazione *sine die* dei pagamenti, o addirittura sottraendo fette di mercato al concorrente (ad esempio, costringendo un grossista ad interrompere le forniture delle materie prime, provocando l'interruzione delle commesse, ecc.).

Qualora, dunque, risulti che una determinata realtà imprenditoriale sia favorita dalle condizioni di assoggettamento e dalle forme di infiltrazione riferibili all'organizzazione mafiosa, l'impresa stessa e l'utile tramite essa generato costituiscono direttamente il frutto dell'attività illecita, anche a prescindere dalla prova di un finanziamento tramite reimpiego del provento di altri delitti. Peraltro, anche nel caso di immissione (nei circuiti imprenditoriali) di capitali di comprovata origine lecita e comunque in relazione ai tutti i ricavi di una simile



attività (per i quali, invece, è ardua la distinzione fra la componente derivata dall'attività illecita, da quella frutto dell'"ordinario" svolgimento dell'attività d'impresa – ammesso che ciò sia possibile sostenere), la connotazione in termini di illiceità finisce per pervadere l'intero complesso aziendale, perché appunto anche eventuali entrate "lecite" (ovverosia il profitto diretto dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche in forme legali) sono state possibili solo grazie ad un decisivo apporto di risorse illecite (tali dovendosi intendere, sia quelle finanziarie, che lo sfruttamento delle forme di condizionamento mafioso che finiscano per produrre utili e risultati positivi).

Evidentemente tale processo di "inquinamento" sarà tanto più pervasivo (e totalizzante), quanto più risalente o determinante sia l'apporto di capitali illeciti (o la modalità criminosa di gestione dell'attività di impresa o di affermazione nel mercato).

Alla luce di tali considerazioni anche il fattore temporale (e la correlata necessità di una perimetrazione degli acquisti, conseguente alla considerazione dell'ambito cronologico di esplicazione della pericolosità quale "misura" dell'ablazione) assume una rilevanza diversa (tenuto conto della particolare natura del complesso aziendale) a seconda del caso specifico; ad esempio diverse potranno essere le conseguenze (anche in termini di confiscabilità) nel caso di impresa di origine lecita e successivamente condotta con modalità mafiose, rispetto al caso di impresa avviata con capitali e metodi mafiosi e successivamente "normalizzata" (quantomeno nelle modalità di svolgimento dell'attività e nel reperimento delle risorse). Di certo assumerà rilevanza dirimente (per la verifica della maggiore o minore capacità "inquinante" dell'apporto illecito) non solo la proporzione temporale (fra il periodo storico in cui l'impresa si è avvalsa di fonti e metodi illeciti, rispetto a quello in cui ciò non è avvenuto), ma anche l'entità dell'apporto illecito, oltre che la tipologia di attività imprenditoriale e la consistenza del suo patrimonio (se, infatti, in una società immobiliare o di costruzioni sarà ben possibile isolare le varie fasi del suo sviluppo imprenditoriale, per poi indagare quali di esse – e dunque quali dei beni immobilizzati nel suo patrimonio – sono state "inquisite", di contro in una società di servizi, il cui valore sia fortemente legato al know-how, all'avviamento, al grado di inserimento nel mercato, sarà ben più difficile sostenere che l'iniziale avviamento o l'imposizione nel mercato con metodi illeciti – specie se non troppo risalente nel tempo – possa non aver condizionato l'intera struttura aziendale, in quanto prevalentemente fondata sugli apporti avvenuti nella fase di contaminazione criminale).

Peraltro, specie in presenza di fenomeni di recente (e perdurante – quantomeno fino all'epoca del sequestro) esercizio dell'attività con metodi mafiosi, va pure considerata l'incidenza del fattore "mafioso" nell'apporto di risorse (illecite per derivazione) che consentano all'impresa di non dismettere beni patrimoniali magari acquisiti in epoca anteriore agli apporti illeciti, ed il cui mantenimento sia dipeso unicamente dalle entrate garantite da fonti e metodi illeciti. Tale tipo di valutazione è quantomai necessaria ove si consideri la particolare natura del complesso dei beni aziendali, la sua struttura e composizione intrinsecamente dinamica (perché dinamica è la stessa realtà di ogni impresa, per sua natura volta a trasformare beni e risorse in altri beni, servizi o valori), e la difficile

scindibilità fra componenti della medesima struttura aziendale (atteso che ciascuno di essi concorre nella determinazione di un valore complessivo).

Sempre in termini generali, il giudizio sulla richiesta di confisca deve pure tenere conto della collocazione temporale (e dunque della risalenza) delle manifestazioni di pericolosità, al fine di perimetrare l'intervento ablatorio ai soli accrescimenti patrimoniali concomitanti alle attività illecite (oltre che ingiustificati, e per ciò di presumibile origine illecita) (cfr. Cass. SS.UU. n. 4880/15), oltretutto alla necessità (di recente ribadita nella pronuncia citata, la quale ha sul punto risolto un contrasto registrato nella giurisprudenza di legittimità) di una correlazione temporale fra il periodo di manifestazione della pericolosità e l'epoca di acquisto dei beni di sospetta provenienza illecita (ferma restando la necessità – nel caso di acquisti successivi all'eventuale cessazione della pericolosità – di assumere un criterio meno rigido, quantomeno in considerazione del plausibile reinvestimento delle provviste di provenienza illecita anche negli anni successivi alla eventuale cessazione dell'operatività criminale, specie nei casi in cui la mancanza di entrate lecite non offra giustificazione all'acquisto - cfr. Cass. n. 14165/18: *"allorchè gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca"*).

Per quanto poi concerne (in relazione all'"alternativa" ipotesi di accumulo di patrimoni incompatibile con le entrate lecite) il riparto dell'onere probatorio relativo alla provenienza (giustificata o illecita) dei beni e delle provviste, va ribadito che sul soggetto che subisce una misura di prevenzione grava un onere di allegazione di circostanze ed elementi di fatto idonei a giustificare la legittimità dell'acquisizione dei beni. Riguardo al contenuto di tale onere è sufficiente ribadire quanto affermato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

- *"il legislatore ... ha agito con il legittimo meccanismo delle presunzioni, indicando, a titolo esemplificativo, quale possibile indizio, anche unico, della illecita provenienza dei beni, l'incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, elemento questo dal quale - una volta che sia provato dalla pubblica accusa - può ragionevolmente risalirsi a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose"* (Cass. n. 26235/15);
- *"in tal modo non è prevista una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità costituzionale. Invero a carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza di quegli indizi, soltanto un onere di allegazione, che, in effetti, rientra nel suo stesso interesse di sminuire od elidere l'efficacia probatoria*

degli elementi indizianti offerti dall'accusa" (Cass. n. 1286/86, n. 423/87, n. 265/90, n. 368/96, n. 35628/04, n. 43145/13);

- per "allegazione" deve intendersi una "giustificazione attendibile e circostanziata della legittima provenienza dei beni, che il giudice deve valutare in concreto, secondo il principio della libertà di prova e del libero convincimento" (Cass. n. 11795/10, n. 24598/03);
- detto onere di allegazione deve avere ad oggetto "fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili" (SS.UU. Cass. n. 4880/15);
- "l'onere di allegazione, ... - per sottrarsi, appunto, alla accusa di mera apparenza logica - si deve estendere necessariamente alla indicazione della provenienza degli strumenti finanziari utilizzati [...] tutto ciò che si richiede al soggetto è di fornire una spiegazione credibile in ordine ai mezzi e alle circostanze che gli hanno consentito un determinato incremento patrimoniale, ovvero il pagamento delle rate di un mutuo. È infatti di tutta evidenza che anche sostenere di aver fatto fronte all'acquisto di un immobile accendendo un mutuo costituisce una "allegazione apparente", se poi non si è in grado di giustificare un livello di reddito tale da far fronte alle relative rate di rimborso" (Cass. n. 20743/14);
- "l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, dep. 21/05/2014, Rv. 260402)" (Cass. n. 31751/15).

Quanto al requisito della diretta o indiretta disponibilità dei beni in capo al proposto, va evidenziato che:

- ai di là della intuitiva e diretta pregnanza del dato dell'intestazione del bene ad un familiare, dalle massime di diritto (oltre che di esperienza) elaborate in materia, emerge chiara la volontà del legislatore di aggredire patrimoni rientranti nella sfera di controllo del proposto²², tramite qualsivoglia soggetto di fiducia dello stesso ("il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca" - cfr. Cass. n. 39799/10 e 49878/13);

²² Ciò a prescindere dallo strumento giuridico impiegato: in tale ottica, anche il concetto di "disponibilità" (in capo al proposto) non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve estendersi a tutte le situazioni in cui il bene ricada nella sfera di interessi economici del soggetto, anche se il potere è esercitato tramite terzi soggetti che ne godano direttamente (ad esempio, come nel caso di contribuzione economica all'investimento per l'acquisto di un bene formalmente intestato ed utilizzato da terzi).



- a prescindere dal ricorso alla categoria della "presunzione", la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale procedimento logico-motivazionale "è perfettamente compatibile con i principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, giacché non si tratta di addossare al terzo, sia esso parente o estraneo, l'onere di provare la corrispondenza tra titolarità formale ed effettiva, ma di valorizzare gli elementi indiziari legittimamente acquisiti (relazione del terzo col proposto, sproporzione tra acquisti e capacità reddituali, intromissione del proposto nella gestione del bene) per risolvere le problematiche connesse ... all'accertamento della disponibilità indiretta" (cfr. Cass. n. 29137/15);
- pertanto la ricorrenza di stretti legami fiduciari (che possono trovare la propria fonte sia nei pregressi legami economici, che nel rapporto con uno stretto familiare – legame che, peraltro, non è detto che muti con la cessazione del rapporto di convivenza), unitamente al dato dell'incapacità economica dell'intestatario formale rispetto alle sue possidenze, alla concomitanza temporale fra gli acquisti e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto, ed in mancanza di convincenti deduzioni di segno contrario, costituiscono un forte argomento a riprova della disponibilità dei beni da parte del soggetto pericoloso socialmente (sul punto, cfr. da ultimo Cass. n. 5184/16: "nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta (nel senso di seguito precisato), senza necessità di specifici accertamenti [...] La presunzione [...] deve essere, peraltro, posta in correlazione con l'accertata assenza di disponibilità economiche proprie del terzo intestatario – sintomatica della fittizietà dell'intestazione – quale lecito criterio interpretativo della situazione di fatto, non comportante illegittime inversioni dell'onere della prova a carico dei terzi"). A tal proposito, va rammentato che il fondamento normativo di tale argomento risiede nel testo dell'art. 19 c. 3 (nella parte in cui indica i soggetti nei cui confronti sono eseguite le indagini patrimoniali propedeutiche alla proposta, circoscrivendo l'area di astratta influenza e disponibilità del proposto), che espressamente annovera (assieme al coniuge, ai figli e ai conviventi nel quinquennio) anche le persone fisiche e giuridiche del cui patrimonio il proposto risulta poter disporre (cioè sulla base dell'intuitiva regola di esperienza in base alla quale il soggetto che sia già prestato a fungere da schermo e strumento per assicurare in capo al proposto la disponibilità di un patrimonio, possa aver fornito tale forma di contributo anche in altre occasioni).

3.2 La richiesta di confisca: ricadute del limitato giudizio di pericolosità personale; tre possibili scenari di confiscabilità dei beni.

Preliminarmente va osservato che oggetto della proposta di confisca formulata all'udienza di discussione sono i soli beni in sequestro; dunque, avuto riguardo a quelli per i quali il sequestro è stato revocato ex art. 20 c. 2 (con provvedimento non impugnato dal Pubblico Ministero, e fondato su motivazioni rispetto alle quali nessuna smentita o diversa ricostruzione o sopravvenienza è stata dedotta), va formalmente rigettata la proposta di confisca (comunque inserita nella proposta originaria), richiamando le argomentazioni già

illustrate nei provvedimenti in atti. In particolare, tali considerazioni riguardano, oltre che una serie di beni alienati in epoca anteriore al sequestro (e dunque nella disponibilità di soggetti estranei al procedimento) o privi di valore, principalmente il patrimonio riferibile a Orlando Vittorio Emauele (ex marito di Olimpia Niceta) e a suoi congiunti. A tal proposito va condivisa la valutazione allora compiuta di non riconducibilità, nemmeno in via indiretta, di detti beni ai propositi (anzi, ora che si è riconosciuta la pericolosità sociale del solo Mario Niceta, a costui), in quanto rimasti nella formale titolarità (e nella disponibilità) dell'Orlando anche in epoca successiva alla separazione da Olimpia Niceta (il cui legame costituiva l'elemento principale di connessione con i Niceta), e comunque privi di qualsivoglia collegamento con le società del c.d. gruppo Niceta (e, più in generale, con gli investimenti della famiglia).

Concentrata l'attenzione sui beni residui, e prendendo le mosse dalla riconosciuta pericolosità sociale del solo Mario Niceta (e non anche dei figli Piero, Olimpia e Massimo), la generalizzata richiesta di confisca di tutti i beni in sequestro va esaminata prendendo in considerazione tre successivi passaggi logici (cui corrispondono tre diverse possibili ragioni fondanti un provvedimento di confisca):

- a. innanzitutto, stante il riconosciuto ruolo di "imprenditore mafioso" di Mario Niceta (pur nei limiti oggettivi e temporali già esaminati), va verificato se fra i beni in sequestro vi siano quelli costituenti lo strumento, il frutto o la derivazione diretta dell'esercizio dell'impresa mafiosa;
- b. in ogni caso, alla luce della pure ipotizzata sproporzione, va verificato se e quali beni possano considerarsi acquistati in regime di incompatibilità economica (sempre che sia contestualmente rispettato il requisito della correlazione temporale);
- c. in detto ultimo esame, va pure analizzata l'ipotesi che anche beni non intestati a Mario Niceta possano ritenersi nella indiretta disponibilità, e che possano essere stati acquisiti in condizioni di incompatibilità economica. Ne deriva dunque che, anche per quanto riguarda il patrimonio sequestrato a Piero, Olimpia e Massimo Niceta, pur essendo stata esclusa la loro pericolosità, va verificata – tenuto conto dello stretto legame parentale con il padre, oltre che la comprovata ingerenza dello stesso in alcuni aspetti dell'espansione imprenditoriale dei figli (si allude, in particolare, alle conversazioni che attestano la personale partecipazione di Mario Niceta alle trattative con Grigoli per l'assegnazione dei punti-vendita del centro commerciale "Belicittà") – la possibile progressiva riconducibilità al padre e l'eventuale acquisto in regime di sproporzione.

3.3 Gli accertamenti peritali ed i criteri adottati.

Procedendo all'esame delle risultanze dei complessi accertamenti peritali, va innanzitutto segnalata la condivisibilità dei criteri ricostruttivi assunti dal collegio peritale (illustrati alle pag. 1356 e ss. dell'elaborato depositato il 25.9.17). In primo luogo la perizia ha preso in considerazione un arco temporale estremamente ampio (dal 1980 al 2013) e ricostruito la composizione dei nuclei familiari dei propositi (primo fra tutti, quello di Niceta Mario Vittorio Massimo, sposato dal 1968 con Giacalone Margherita, e composto dagli stessi e dai figli



Piero del 1970, Olimpia del 1971 e Massimo del 1973; poi quelli dei figli). Quantomeno dal punto di vista anagrafico e ricostruttivo, il nucleo riferibile a Mario Niceta ha mantenuto una composizione immutata fino agli anni in cui i figli hanno formato nuclei autonomi o comunque non hanno più fatto parte anagraficamente di quello di provenienza: in particolare, Piero a partire dal 1998, Olimpia a seguito del matrimonio con Orlando Vittorio Emanuele a partire dal 2002 e fino al 2007; Massimo Niceta risulta, invece sempre rimasto anagraficamente convivente con il nucleo di origine, anche negli anni del matrimonio con Tarallo Evelina (2007-2011), durante i quali la stessa è stata ritenuta componente del nucleo di Mario Niceta²³.

Per tutti i soggetti sopra elencati il collegio peritale ha: raccolto ed elaborato i redditi (al netto dell'imposizione fiscale, a seguito di specifica richiesta sul punto, data la necessità di considerare gli effettivi flussi finanziari di natura lecita) risultanti dalle dichiarazioni fiscali, le risultanze dei rapporti postali e bancari intrattenuti (intercettando, dunque, le disponibilità finanziarie nette di ciascun anno), l'ammontare complessivo (anno per anno) delle entrate e delle uscite relative ad operazioni immobiliari (acquisti e vendite di beni immobili), relative a beni mobili registrati, ai beni depositati nelle cassette di sicurezza sottoposte a sequestro, investimenti e disinvestimenti in attività finanziarie (es. finanziamenti, cedole e dividendi su titoli, ecc.), in attività imprenditoriali (oltre all'acquisto e vendita di partecipazioni societarie, ogni apporto di denaro – es. sottoscrizione o aumento di capitale, finanziamento soci, ecc. – e flusso in entrata – es. distribuzione utili, restituzione prestiti, ecc.); hanno inoltre calcolato le spese di mantenimento desunte dai dati pubblicati dall'ISTAT²⁴, ecc.. Nel caso di erogazione di finanziamenti e/o di impieghi di danaro con dilazione di pagamento, i periti hanno, pure condivisibilmente, calcolato l'entrata derivante dall'erogazione della provvista (nell'anno in cui essa risulta effettuata) e imputato nel periodo successivo la spesa conseguente al rimborso del mutuo (pagamento delle rate).

Contestualmente hanno riassunto i dati come sopra raccolti in apposite tabelle, al fine di evidenziare (anno per anno), il rapporto fra le complessive voci in entrata e quelle in uscita, e cumulando i pure i risultati parziali di ogni anno (al fine di agevolare una lettura di medio-periodo)²⁵.

Aderendo alle richieste difensive (tese ad ipotizzare un'incapacità dei figli Niceta, a prescindere dal dato anagrafico), hanno pure elaborato ulteriori tabelle (in cui,

²³ La composizione, in ciascun anno, dei membri del nucleo familiare e la conseguente quantificazione dei costi di mantenimento risultano riassunte nella tabella a pag. 1377 della perizia.

²⁴ In ordine alla generale attendibilità del dato si osserva che, pur non ignorandosi la valenza presuntiva dei valori espressi, nessuna produzione, o allegazione è stata fornita o è comunque possibile per ricostruire puntualmente i costi connessi al mantenimento nelle diverse annate in esame (invero, la difesa non ha nemmeno sollevato specifiche contestazioni sul punto). Ne consegue che, in mancanza di altre fonti (con conseguente oggettiva impossibilità di procedere ad una ricostruzione alternativa) e tenendo conto dell'assoluta rilevanza del dato (è noto che la voce più incisiva nei bilanci familiari di soggetti appartenenti alla classe media sia proprio quella connessa al mantenimento), è del tutto condivisibile e corretta la scelta degli inquirenti di ricorrere alle tavole elaborate dall'ISTAT, sia per l'autorevolezza e l'affidabilità della fonte, che per la validità scientifica del risultato (avuto riguardo all'ampio bacino di rilevamento, alle distinzioni operate per anno, numero di componenti della famiglia, area geografica di appartenenza, ecc.). La legittimità di tale metodo valutativo è stato peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 349/18, che a sua volta richiama le precedenti pronunce n. 52058/14, 20743/14, 4110/12).

²⁵ Cfr. le tabelle riepilogative elaborate per il nucleo di Niceta Mario (di cui ha sempre fatto parte, almeno dal punto di vista anagrafico, anche Niceta Massimo, ed in cui è rientrata dal 2008 anche Niceta Olimpia) a pag. 1478, per il nucleo di Piero Niceta (per gli anni dal 1998 al 2013) a pag. 1514, per il nucleo di Olimpia Niceta (per gli anni dal 2002 al 2007) a pag. 1541.



essenzialmente, pur partendo dai medesimi dati, gli stessi sono stati aggregati per intervalli temporali e nuclei di riferimento diversi)²⁶.

Hanno inoltre ipotizzato scenari alternativi, ad esempio ricalcolando i flussi in entrata e in uscita secondo le stime (ove possibili) del bene oggetto di cessione²⁷.

A seguito delle osservazioni di parte e delle richieste del Tribunale, con la relazione integrativa depositata in data 16.4.18, i periti hanno proceduto:

- ad un calcolo delle eventuali imposte evase, così rettificando tutte le tabelle già elaborate (secondo le varie ipotesi di lavoro) inserendo le entrate al netto del peso fiscale;
- ipotizzando, per ciascuno dei fratelli Niceta, un'autonomia rispetto alle risorse della famiglia di origine (dunque annullando l'effetto di possibili compensazioni fra operazioni positive e negative del padre rispetto a quelle di ciascun figlio) fin dalla data del primo investimento (anche se anteriore ai primi redditi o alle prime entrate);
- cumulado i risultati di tutti e tre i fratelli Niceta (ipotizzando, cioè, un unico centro di imputazione – ipotesi di lavoro, questa, suggerita dal fatto che in molte iniziative imprenditoriali i tre fratelli detenevano quote della medesima società o a prescindere dal dato della formale titolarità delle quote, risultavano tutti parimenti interessati a quella realtà²⁸).

A fronte di un così articolato lavoro ricostruttivo, va subito precisato che:

- vanno tenute in debito conto le considerazioni preliminari relative alla difficile reperibilità dei dati dell'epoca più remota: gli stessi periti, avuto riguardo ai primi anni di analisi, hanno riscontrato una carenza nella documentazione complessivamente acquisita (e della quale, dato il tempo trascorso, nemmeno può farsi carico la parte, pena la trasformazione dell'onere di allegazione contraria in un'onere di prova diabolica). Ad esempio, nella ricostruzione della compatibilità fra risorse ed investimenti di Niceta Mario, riscontrando un deficit di risorse fino al 1984 ed un successivo surplus finanziario, gli stessi periti hanno evidenziato che il citato deficit *“stante l'epoca remota, ben potrebbe dipendere dal mancato reperimento di documentazione attestante ulteriori flussi reddituali o, comunque, pregresse disponibilità finanziarie”*. Peraltro la scelta (in qualche misura tecnicamente obbligata) di procedere nell'analisi comparativa a partire dal 1980 rischia di trascurare (come plausibilmente avvenuto) il dato accumulato fino a quell'anno: ed infatti è ampiamente acclarato che la “storia” economica ed imprenditoriale di Mario Niceta non è iniziata nel 1980, risultando lo stesso – ad esempio - già titolare di partecipazioni societarie²⁹ e di immobili di particolare valore (se già solo si considera quello venduto al prezzo di £ 2.850.000.000 nel 1985). È pertanto del tutto plausibile (sebbene né dimostrato nel concreto, né smentito) che già in epoca anteriore al 1980 il

²⁶ Cfr. le tabelle riepilogative per il nucleo di Niceta Massimo (dal 2003 al 2013) a pag. 1553, di Niceta Piero (dal 1996 al 2013) a pag. 1564 e di Niceta Olimpia (dal 2002 al 2013) a pag. 1575.

²⁷ Cfr. le tabelle riepilogative per il nucleo di Niceta Mario (pag. 1611), di Niceta Massimo (pag. 1647), di Niceta Piero (pag. 1625 e 1660 – nell'ipotesi dell'indipendenza economica) e di Niceta Olimpia (pag. 1637 e 1672 – nell'ipotesi dell'indipendenza economica).

²⁸ Dalle attività tecniche e dai servizi di controllo aventi ad oggetto le aperture dei negozi della NI.CA. (le cui quote erano detenute dal solo Massimo Niceta), emerge chiaramente l'interessamento anche del fratello Piero e pure di Olimpia Niceta (vista in un'occasione occuparsi dell'inventario).

²⁹ Ad esempio, Mario Niceta risulta già titolare di quote della Nikelia s.p.a. dal 1965, della Olimpia s.r.l. dal 1966, della Ditta Onofrio Niceta s.n.c. dal 1967, della Isola Longa s.p.a. dal 1972, della Immobiliare Crispi s.p.a. dal 1972.

proposto potesse contare su flussi reddituali e finanziari che non è stato possibile intercettare (e il cui valore positivo è coerente con il fatto che, appunto a quella data, il patrimonio personale aveva un valore non affatto trascurabile). Conseguentemente sono pure sfuggiti all'esame dei periti eventuali possibili accumuli di liquidità.

- si terrà conto delle sole ricostruzioni fondate sui valori di stima calcolati dai periti (e non su quelli risultanti dai rogiti e dagli altri atti di parte) e sulla determinazione delle entrate al netto degli oneri fiscali (anche in mancanza di specifiche deduzioni di parte che tendessero a provare l'accumulo di disponibilità derivanti da evasione fiscale³⁰);
- le ricostruzioni fondate sulla tesi dell'indipendenza economica dei fratelli Niceta rispetto al padre (anche "esasperando" il dato fino ad ipotizzare autonomi centri di imputazione a far data dalla prima operazione rilevante compiuta da ciascuno dei fratelli Niceta) sono state sviluppate allo specifico fine di verificare l'effettiva plausibilità della tesi o piuttosto la possibilità di un apporto finanziario del padre in favore dei figli.

3.4. Scenario sub a): i beni costituenti lo strumento, il frutto o la derivazione diretta dell'esercizio dell'impresa mafiosa.

Come già evidenziato nelle sezioni dedicate alla pericolosità sociale di Mario Niceta, è emersa la conduzione, con modalità mafiose (sia sotto il profilo del finanziamento, che dell'intestazione fittizia, che dei metodi impiegati), di attività di impresa illecita tramite le società Cater Bond e Parabarcaria.

Pur essendo (le relative quote ed il complesso dei beni aziendali) beni astrattamente passibili di misure ablatorie, va evidenziato che (oltre a non essere mai stata sequestrata) si tratta di beni e valori non più esistenti. Come riportato, entrambe le società sono state dichiarate fallite a metà degli anni '90 (circostanza questa che già lascia ipotizzare che non sia, all'esito della procedura concorsuale e dato il tempo trascorso, residuo alcun attivo).

Comunque non risulta che a seguito della loro liquidazione e dello scioglimento siano pervenute al proposto risorse o utilità (da considerare esse pure illecite, in quanto derivate da un bene illecito - cfr. Cass. n. 30219/16), fatta eccezione per le sole operazioni (ricostruite dai periti fra gli investimenti e i disinvestimenti in attività imprenditoriali riassunti nella tabella a pag. 1387 della perizia e "ristimati" in quella di pag. 1603) da cui può ritenersi sia derivato un flusso in entrata nel patrimonio di Mario Niceta: si allude ad una vendita di azioni Cater Bond del 1990 (cui corrispose l'entrata di € 516,46), alla riduzione di capitale della Cater Bond del 1990 (cui corrispose l'entrata di € 159.301,13), alla vendita delle azioni Cater Bond del 1993 (cui corrispose l'entrata di € 46,25). A tali voci si può pure unire l'oggetto dell'attività distrattiva contestata nel procedimento penale che condusse alla condanna irrevocabile di Mario Niceta per bancarotta (cfr. sent. n. 382/04 del 25.3.04, prodotta all'udienza del 13.6.18): dalla sentenza infatti risulta che il Niceta, rivestendo la funzione di amministratore unico fino al 5.10.93, distrasse "liquidità alla società amministrata attraverso un fraudolento uso del conto cassa ed altre anomalie contabili per non meno di lire

³⁰ In tal modo prescindendo dalla questione della possibile incidenza scriminante de l'evasione fiscale, ove invocata da soggetti diversi da quelli ritenuti socialmente pericolosi.

158.000.000'. L'irrevocabilità della pronuncia (oltre che l'assoluta mancanza di contestazioni sul punto) consente di ritenere che fino al 1993 il patrimonio personale del proposto si sia illecitamente arricchito della somma pari ad almeno € 81.600,19 (=€ 158.000.000).

Invece non risulta evidenza di alcun flusso di danaro in entrata proveniente dalla Parabancaria (ove, in effetti, il Niceta rivestiva il ruolo di amministratore e non di socio; gli accertamenti non hanno consentito di isolare gli emolumenti derivanti da detta attività).

Conseguentemente, pur non risultando in sequestro beni o somme di danaro univocamente derivanti da dette entrate (illecite per loro natura – come nel caso della bancarotta – o per derivazione), o acquistati tramite le stesse, si potranno unicamente rettificare le tabelle sperequative, scomputando dette voci dalle entrate lecite (anticipando fin d'ora che tale operazione – riguardante le annate 1990 e 1993 – pur se incidente nel bilancio di quell'annualità, non condiziona sensibilmente il quadro complessivo³¹).

Inoltre va rimarcato che gli accertamenti peritali non hanno fatto emergere anomali flussi in entrata, sicchè non è nemmeno quantificabile il possibile profitto derivante da attività illecite (oltre le voci sopra indicate), che peraltro, non essendo stato registrato dai periti, non ha nemmeno inciso sui prospetti sperequativi.

3.5 Scenario sub b): eventuali acquisti in condizioni di incompatibilità economica.

Per verificare l'effettiva compatibilità del patrimonio di Mario Niceta con le sue entrate lecite, va fatto ricorso al risultato degli accertamenti patrimoniali.

In ogni caso, risulta che fra i beni tuttora in sequestro, in realtà, solo una minima parte è formalmente intestata a Niceta Mario Vittorio Massimo (e alla moglie Giacalone Margherita); alla luce della relazione di immissione in possesso redatta dall'Amministratore Giudiziario, gli stessi possono così elencarsi (facendo pure seguire brevi notazioni, desunte dalla perizia, circa l'epoca dei più significativi apporti di danaro):

- 50% delle quote della Niceta s.r.l. (società a sua volta proprietaria dell'immobile di cui al punto 1.a, pure oggetto del sequestro). La società risulta costituita nel 1986 e sciolta e posta in liquidazione nel 1996; nel 1997 è seguita la declaratoria di fallimento. Pur prescindendo dall'effettivo valore della stessa (e dell'immobile di sua proprietà), va evidenziato che gli anni in cui risultano investimenti (da parte del proposto) nella società in oggetto risultano il 1986 (epoca di sottoscrizione delle quote), il 1987 ed il 1988 (in cui sono stati deliberati aumenti di capitale), il 1993 (anticipazioni soci), il 1994 (anticipazioni soci e aumento capitale), il 1995 (anticipazioni soci). L'immobile di cui al punto 1.a è stato acquistato dalla società nel 1989.
- 80% delle quote della Pro.Se.Co. (punto 2 dei beni in sequestro). Anche per detta società nel 1995 risulta deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione; all'epoca del sequestro l'attività risultava da tempo cessata e nulla veniva rinvenuto presso l'indirizzo indicato quale sede sociale. Pur prescindendo dall'effettivo valore della stessa,

³¹ Infatti, sottraendo € 159.817,59 nell'anno 1990 e € 81.646,44 nell'anno 1993, il 1990 passa da una condizione di surplus ad una di deficit e l'anno 1993 registra un surplus più contenuto. In ogni caso, anche avuto riguardo alla prima annualità, le condizioni di generalizzato surplus di risorse – derivanti da ingenti disinvestimenti immobiliari compiuti nel 1985 – è tale da assorbire anche il dato negativo così prodotto nel 1990.

gli anni in cui risultano investimenti (da parte del proposto) sono il 1987 (epoca di acquisto del 40% delle quote da parte di Mario Niceta, nonché di aumento del capitale), il 1990-1991 (epoca di acquisto delle ulteriori quote da parte di Mario Niceta e della moglie, nonché di un ulteriore aumento di capitale) ed il 1993 (versamento soci).

- 100% delle quote e complesso dei beni aziendali della P.V.P. (punto 3 dei beni in sequestro). Anche in questo caso nel 2001 risulta deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione; all'epoca del sequestro l'attività risultava cessata e nulla veniva rinvenuto presso l'indirizzo indicato quale sede sociale. Pur prescindendo dall'effettivo valore della stessa, gli anni in cui risultano investimenti (da parte del proposto) sono il 1980 (epoca di acquisto del 50% delle quote da parte di Mario Niceta), il 1984 (epoca di acquisto delle ulteriori quote da parte di Giacalone Maria Margherita), il 1986 ed il 1989 (versamenti a copertura delle perdite e aumenti del capitale).
- l'autovettura di cui al punto 14 (acquistata nel 2009).
- una serie di rapporti bancari e titoli del controvalore complessivo (all'epoca del sequestro) pari a € 66.775,43³² (di cui € 47.939 giacenti sul conto cifrato svizzero di cui si è ampiamente riferito, sottoscritto nel novembre del 1997 in concomitanza con la vendita delle quote della Nikelia - società costituita nel 1965 dagli stessi membri della famiglia Niceta che cedettero le partecipazioni nel 1997 - alla società La Rinascente).

Compite tali premesse, si riporta il contenuto della tabella riepilogativa elaborata dai periti per il nucleo familiare di Mario Niceta (tenendo presenti i valori di stima di investimenti e disinvestimenti, nonché il peso fiscale delle entrate non dichiarate) (cfr. pag. 25 della relazione depositata il 16.4.18):

1	2	3	4=1-3	5	6	7	8	9	10=5(8)9	11	12=1-11a
Anno	Reddito nucleo familiare	Contributo nucleo familiare	Disponibilità finanziaria netta	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari	(Investimenti) disinvestimenti in beni mobili registrati	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari/valori stimati	(Investimenti) disinvestimenti attività finanziaria	Entrate per beni depositati in possesso di coniuge	Saldo annuo di disponibilità netto degli investimenti	Saldo cumulo di disponibilità netta degli investimenti	
1980	9.009,25	9.641,74	1.703,22	-	-	-	1.992,02	-	6.764,30	6.764,30	
1981	13.012,75	5.085,54	19.099,69	-	-	28.163,60	-	-	9.153,91	8.223,47	
1982	10.894,37	6.527,21	10.132,06	-	-	14.977,26	32.243,37	-	67.078,51	78.286,04	
1983	8.378,62	7.421,62	25.730	-	-	32.176,88	-	-	33.133,86	41.792,18	
1984	24.890,35	8.077,88	15.228,37	57.000,00	-	44.1247,39	-	929,82	304.870,60	452.156,82	
1985	24.704,93	9.223,29	15.231,28	1.471.063,36	70.254,72	245.740,50	-	0.1786,20	1.189.447,96	734.261,14	
1986	10.731,42	13.350,72	2.683,10	-	-	164.366,81	-	-	166.461,04	567.799,89	
1988	46.202,35	11.892,21	41.285,34	11.050,00	7.748,85	33.042,41	-	-	6.189,72	573.983,56	
1989	34.508,55	15.340,50	19.120,82	-	-	32.342,24	7.243,10	-	3.904,17	570.001,49	
1990	49.373,54	16.296,81	31.076,93	-	-	42.342,24	7.110,30	-	33.647,23	470.354,27	
1991	86.510,55	19.087,83	67.422,72	11.000,00	2.846,51	27.090,70	7.063,20	4.148,70	46.875,24	586.223,55	
1992	13.638,48	17.894,74	4.106,26	46.138,85	2.446,53	43.294,65	103.876,18	7.191,98	133.782,20	719.991,75	
1993	25.049,27	17.889,29	7.114,44	800.450,58	7.164,57	53.878,98	-	-	111.256,13	831.147,89	
1994	21.877,11	18.587,18	3.309,93	63.164,70	28.084,54	129.107,07	-	2.161,76	475.202,13	1.306.190,02	
1995	41.403,43	17.796,86	33.606,67	41.326,55	2.582,28	76.317,95	19.882,42	-	226.488,00	1.078.851,60	
1996	52.750,49	17.795,45	14.914,84	-	-	2.582,28	1.859,28	17.485,51	28.117,26	1.041.774,76	
1997	64.715,15	22.972,50	41.742,69	-	-	5.042,81	1.996,74	-	27.505,39	1.079.330,13	
1998	17.528,30	21.076,07	1.482,67	-	-	1.605.894,04	15.877,00	-	1.856.963,43	2.711.493,98	
1999	17.228,61	21.076,38	2.220,77	-	7.230,40	-	821.020,84	-	832.634,31	1.877.869,67	
2000	17.977,35	21.743,85	3.766,64	-	-	-	708.100,82	-	718.237,31	1.156.427,54	
2001	18.436,88	23.800,34	5.154,76	113.020,71	-	16.810,26	13.000,99	2.444,30	211.254,61	404.067,65	
2002	163,87	22.993,19	74.117,05	-	-	12.724,84	4.703,48	-	13.165,52	934.904,42	
2003	18.917,00	21.210,22	2.296,12	-	-	100,00	3.064,24	4.900,00	126.777,70	808.124,75	
2004	10.927,00	21.540,62	31.103,32	-	-	8.900,00	30.557,66	-	42.168,28	765.705,55	
2005	2.413,41	22.682,52	39.025,93	-	-	-	32.000,00	-	46.595,42	812.300,87	
2006	3.364,58	43.009,49	37.504,96	-	-	7.103,00	3.260,15	4.956,34	36.171,00	777.179,35	
2007	41.932,48	26.882,33	14.640,24	-	-	-	166,88	2.678,81	37.820,47	779.308,88	
2008	71.923,38	27.381,84	14.539,54	174.933,16	-	19.618,12	16.520,38	3.221,00	23.594,66	717.950,23	
2009	102.757,06	31.478,42	60.275,24	-	-	23.025,00	161.248,11	-	156.724,62	874.479,73	
2010	44.487,72	31.764,60	15.705,72	-	-	24.920,00	28.616,66	-	685.931,38	1.360.411,12	
2011	89.418,55	35.231,84	64.182,87	-	-	24.920,00	11.580,00	-	15.250,38	1.345.160,94	
2012	74.660,81	51.162,40	23.473,41	-	-	7.000,00	18.616,66	-	5.075,53	1.350.237,44	
2013	65.794,39	47.840,54	80.447,85	-	-	7.000,00	18.042,47	-	19.707,04	1.530.520,80	
TOT.	1.209.409,37	714.786,32	883.640,95	2.330.695,05	110.590,73	227.410,67	804.264,64	5.005,00	1.949.158,25	1.544.158,25	

³² In particolare si tratta dei seguenti rapporti, che si elencano con indicazione del numero progressivo attribuito nel riepilogo dei beni sequestrati, nonché del valore rinvenuto dall'A.G. all'atto dell'immissione nel possesso: conto corrente di cui al punto 13 (€ 1.703,60), conto corrente di cui al punto 15 (€ 5.930,67), deposito titoli di cui al punto 16 (€ 3.714,50), gestione collettiva del risparmio di cui al punto 17 (€ 1.989,06 + 5.498,60), polizze vita di cui ai punti 18 e 19 (valore pari a zero in quanto non riscattate nei termini), conto cifrato svizzero di cui al punto 76 (con saldo al 7.1.14 di € 47.939).

Come anticipato, la stessa va rettificata "neutralizzando" le entrate illecite (connesse all'attività imprenditoriale mafiosa riconosciuta nel presente decreto), e quindi sottraendo € 159.817,59 nell'anno 1990 ed € 81.646,44 nell'anno 1993. In entrambi i casi l'operazione non altera il dato essenziale desumibile dalla ricostruzione dei periti: nel 1990, si registra sì un dato negativo (di - € 112.942,31), ma lo stesso è ampiamente compensato dal surplus finanziario accumulato dal 1985 in poi (in misura tale da colmare più che sufficientemente i deficit di alcune annate successive, come il 1988 ed il 1989, ma anche il 1994 ed il 1995 ed il periodo dal 1998 al 2007); nel 1993, poi, l'operazione non fa altro che attenuare il significativo surplus finanziario registrato in quell'anno.

Alla luce delle superiori rettifiche i dati delle ultime due colonne vanno sostituiti (per le sole annate dal 1990 e per i soli importi indicati in corsivo) con i seguenti:

Anno	Saldo annuale	Saldo cumulato
1980	-930,44	-930,44
1981	9.153,91	8.223,47
1982	-87.089,51	-78.866,04
1983	35.133,86	-43.732,18
1984	-409.454,64	-453.186,82
1985	1.188.447,96	735.261,14
1986	-166.487,25	568.773,89
1987	6.189,77	574.963,66
1988	-3.808,17	571.155,49
1989	-30.647,22	540.508,27
1990	-112.942,31	427.565,96
1991	133.762,20	561.328,16
1992	111.156,14	672.484,30
1993	393.555,75	1.066.039,05
1994	-226.488,08	839.550,97
1995	-28.127,24	811.423,73
1996	27.595,39	839.019,12
1997	1.630.983,83	2.469.999,95
1998	-832.634,11	1.637.365,84
1999	-718.237,31	919.128,53
2000	-211.354,61	707.773,92
2001	-13.165,52	694.608,40
2002	-128.777,70	565.830,70
2003	-42.369,18	523.461,52
2004	46.595,42	570.056,94
2005	-35.171,62	534.885,32
2006	-37.830,47	497.054,85
2007	-21.598,66	475.456,19
2008	158.729,82	634.185,71
2009	685.931,38	1.319.999,09
2010	-15.250,18	1.304.748,91
2011	5.076,50	1.309.825,41
2012	-19.707,64	1.290.117,77
2013	12.628,45	1.302.746,22

In conclusione, nessuno dei beni in sequestro intestati al proposto e alla moglie (e dotati di un qualche valore economico al momento del sequestro) può dirsi acquisito (o incrementato nel suo valore) in epoca di squilibrio finanziario, specie considerando il dato (che ha fortemente condizionato la ricostruzione peritale) dell'ingente apporto economico



derivante dai disinvestimenti immobiliari del 1985 (che fruttarono 2 miliardi e 850 milioni di lire³³) e del 1993 (per un miliardo di lire³⁴) e poi dalla cessione delle quote della Nikefia (che nel 1997 fruttò oltre tre miliardi di lire).

Trattasi, peraltro, di dismissioni di patrimoni acquistati in epoche risalenti (e anteriori sia al periodo analizzato dai periti che, più in generale, al momento storico di pericolosità sociale del proposto³⁵), la cui origine lecita (invero nemmeno espressamente contestata, ma comunque da presumere tale alla luce delle considerazioni appena svolte) ha positivamente condizionato la successiva ricostruzione finanziaria: la semplice lettura della tabella (ed in particolare l'ultima delle colonne) dimostra, infatti, che un tale apporto di liquidità ha negli anni successivi consentito al proposto ed al suo nucleo familiare, non solo il sostentamento, ma anche gli ulteriori esborsi ed investimenti (anche nelle annate che registrano un dato di fine anno negativo, tale valore è significativamente inferiore al saldo positivo accumulato), e finanche il mantenimento (in epoca più recente) delle giacenze sui rapporti in sequestro (invero, nemmeno particolarmente ingenti se si ha riguardo al rilevante saldo positivo registrato a fine periodo); parte di dette giacenze (come nel caso dei valori residui sul conto svizzero) risultano poi derivanti da operazione (la vendita delle quote Nikefia) in relazione alla quale (come già osservato) non può operarsi alcun giudizio di illiceità.

Il risultato non muta (se non riducendo, ma per importi contenuti, i saldi positivi annuali e quelli cumulati) nemmeno ove si tentasse di valorizzare il più rilevante degli investimenti effettuato in condizioni di deficit finanziario (non compensato da precedenti accumuli di disponibilità), ed in particolare gli investimenti imprenditoriali eseguiti nel 1984 (anno precedente a quello della vendita per 2.850.000.000 di lire). Come risulta infatti dalla tabella riepilogativa degli esborsi e degli introiti (ristimati all'effettivo valore) in attività imprenditoriali (pag. 1603 della relazione), gli esborsi che hanno condizionato in senso negativo il bilancio dell'anno 1984 risultano quelli nella Immobiliare Crispi s.p.a. (per oltre 355.000 euro) e nella Ditta Onofrio Niceta s.n.c. (per oltre 135.000 euro). Anche ove si volesse verificare quali successivi introiti possano essere derivati da tali investimenti (compiuti in condizione di sperequazione³⁶), pur nei limiti di tale operazione (limiti derivanti dal fatto che le partecipazioni e i primi apporti di danaro in dette iniziative imprenditoriali erano risalenti e proseguirono anche in anni di compatibilità finanziaria – dunque con modalità lecite³⁷ – sicchè non si può attribuire all'apporto di danaro del 1984 valore totalmente "inquinante"), l'importo degli stessi (riportato alle pagine 1603 e 1604 della perizia) non è comunque tale da incidere sensibilmente nei bilanci (ampiamente positivi) delle annate successive (appunto

³³ Trattasi della vendita (in favore di Banca Agricola Etnea) compiuta da Niceta Mario con atto dell'11.7.85, avente ad oggetto le unità immobiliari situate a Palermo tra le vie Nicolò Gallo, Torrearsa e Libertà (cfr. pag. 164 della perizia).

³⁴ Trattasi della vendita (in favore di Niceta Francesco) compiuta da Niceta Mario con atto del 2.8.93, avente ad oggetto due appartamenti siti a Palermo in via Torrearsa e Libertà (cfr. pag. 176 della perizia).

³⁵ Per quanto concerne il ricavato della vendita delle quote della Nikefia (verosimilmente confluiti nel conto ciferato svizzero), va rimarcato che in detta società furono investite risorse dal 1935 al 1972; per quanto invece concerne le due vendite immobiliari (del 1985 e del 1993) il relativo atto di acquisto non risulta riportato nell'analisi compiuta dai periti, dunque deve inevitabilmente risalire a epoca anteriore al 1990.

³⁶ Anche se il dato potrebbe non essere attendibile, come evidenziato dallo stesso collegio peritale.

³⁷ Mario Niceta era infatti socio della Immobiliare Crispi già dal 1972, e procedette ad un altro cospicuo aumento di capitale (per 83.924 euro) nel 1985 (in condizioni di assoluta compatibilità finanziaria). Nella Ditta Onofrio Niceta il proposto era poi socio già dal 1967.

perché condizionate dalle altre fonti di reddito ed entrate in relazione alle quali nessun giudizio di illiceità può essere compiuto).

In ogni caso, avuto riguardo alle annate che registrano deficit finanziari, va rimarcato il fatto che per lo più si tratta di un periodo storico successivo alle manifestazioni di pericolosità del proposto (sicché eventuali investimenti ingiustificati – che peraltro, nel caso specifico, non si ritengono tali in considerazione degli accumuli di risorse degli anni precedenti – non sarebbero di per sé solo confiscabili, in difetto di correlazione temporale con l'accertata pericolosità). Ad ogni modo, per dovere di completezza, va evidenziato che i significativi dati negativi registrati nel 1998 e nel 1999 sono quasi prevalentemente da attribuire agli ingenti versamenti di contante sul conto ciferato svizzero (pari a € 767.000 nel 1998 e a € 546.700 nel 1999) che, come già osservato, ebbero verosimilmente ad oggetto la liquidità ottenuta (a fine 1997) a seguito della vendita delle quote Nikelia (a loro volta acquisite in epoca anteriore a quella "sospetta").

3.6 Scenario sub c): eventuali acquisti (formalmente eseguiti da altri familiari conviventi all'epoca dell'acquisto, ed indirettamente riferibili al proposto) in condizioni di incompatibilità economica.

Come sopra accennato, pur esclusa la pericolosità sociale di Piero, Olimpia e Massimo Niceta (titolari, assieme agli ex coniugi degli ultimi due, della maggior parte dei beni in sequestro – e comunque di tutti quelli ulteriori rispetto ai beni oggetto di analisi nel paragrafo precedente), va presa in considerazione la possibilità che detti acquisti fossero (in tutto o in parte) riconducibili al proposto e che, in virtù di ciò, siano avvenuti in condizione di squilibrio finanziario (sebbene tale condizione, quantomeno avuto riguardo al nucleo familiare del proposto Mario Niceta, non sia stata riscontrata).

Tale ipotesi, a dispetto della protestata indipendenza economica dei figli Niceta rispetto al patrimonio e alle iniziative imprenditoriali del padre, va vagliata in quanto tutt'altro che peregrina: da un lato depongono in tal senso la medesimezza del settore merceologico delle iniziative imprenditoriali dei figli Niceta rispetto a quello del padre (e, più in generale, dell'intera famiglia Niceta), nonché una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini patrimoniali (si allude, in particolare, alle intercettazioni del biennio 2006/2007 in cui si menziona espressamente la personale partecipazione di Mario Niceta alle trattative preliminari all'apertura dei punti vendita presso il centro commerciale "Belicittà"); per altro verso, gli stessi accertamenti eseguiti dai periti hanno confermato detta ipotesi.

Proprio la simulazione eseguita (nell'ultima relazione depositata il 16.4.18, dalla pag. 42) su esplicita richiesta del Tribunale, ed ipotizzando l'autonomia di ciascuno dei figli Niceta fin dalla prima operazione rilevante, dimostra chiaramente che la formazione del patrimonio personale di ciascuno di essi (patrimonio di cui, all'epoca del sequestro, a prescindere dall'effettivo valore³⁶, facevano parte le partecipazioni societarie e gli ulteriori beni attinti dal

³⁶ La relazione Informativa del 24.3.14 e la relazione di immissione in possesso dell'Amministratore Giudiziario descrivono, a dispetto del numero di partecipazioni societarie e di ent' coinvolti dal provvedimento di sequestro, condizioni economiche che ne avevano compromesso i valori già in epoca anteriore al sequestro. In particolare, a seguito di quello che veniva descritto come "un trend negativo che aveva caratterizzato gli ultimi esercizi di gestione", la CONI Distribuzione (che fino al 2012 aveva svolto attività di commercio all'ingrosso della merce venduta alle varie società del gruppo, nonché attività di segreteria ed



provvedimento cautelare³⁹) sia iniziata grazie a risorse diverse (ed ulteriori) rispetto ai redditi prodotti (dalla loro attività lavorativa).

A dimostrazione di ciò basterà riportare, per ciascuno dei fratelli Niceta, le tabelle "alternativamente" elaborate dai periti (considerando, cioè, quale anno di partenza quello di effettiva formazione di un nucleo autonomo oppure l'anno cui si è registrato il primo esborso).

Di seguito si riportano le citate tabelle; segue quella relativa a Piero Niceta considerando quale anno di partenza quello di effettiva formazione di un nucleo autonomo (pag. 33 della relazione del 16.4.18):

1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=Σ(4,9)	11=12 _n +10
Anno	Redditi nucleo familiare	Consumi nucleo familiare	Disponibilità finanziarie nette	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari stimati	(Investimenti) disinvestimenti in beni mobili registrati stimati	(Investimenti) disinvestimenti imprenditoriali stimati	(Investimenti) disinvestimenti attività finanziarie	Esborso per beni depositati in cassette di sicurezza	Saldo annuale disponibilità netto degli investimenti	Saldo cumulato disponibilità netto degli investimenti
1996	25.025,43	8.257,87	16.767,56	-	21.500,00	-	11.613,20	-	15.345,64	15.345,64
1997	49.553,01	8.109,76	41.443,25	-	-	-	30.987,41	-	29.710,74	5.365,13
1998	46.545,67	8.506,09	38.039,58	-	12.900,00	-	24.789,92	-	38.264,18	43.529,28
1999	47.490,79	8.832,03	38.658,76	-	-	-	1.564,92	-	64.819,45	108.348,73
2000	47.414,82	9.528,83	37.796,04	-	56.810,26	-	24.085,97	-	45.438,71	61.510,02
2001	39.838,43	10.253,43	29.485,02	-	-	-	17.098,48	-	46.583,90	108.093,52
2002	45.862,60	9.627,36	36.235,24	-	-	-	44.369,22	-	66.672,46	42.522,06
2003	46.648,00	10.092,36	36.555,64	-	3.000,00	-	3.000,00	-	23.700,25	68.222,31
2004	46.060,00	9.310,08	36.749,92	-	-	-	38.054,16	-	48.342,14	117.064,45
2005	55.078,15	9.739,20	45.338,95	-	-	-	46.852,82	-	5.477,10	121.541,55
2006	61.762,74	9.653,16	51.609,58	-	-	-	24.368,98	-	25.850,80	148.392,35
2007	67.166,68	13.586,40	53.600,28	-	-	-	23.493,40	-	55.157,65	203.550,01
2008	33.985,41	17.383,48	16.601,93	-	133.333,33	-	43.339,98	-	88.995,17	292.545,18
2009	80.358,63	9.946,80	70.411,83	-	-	-	81.224,78	-	146.219,01	437.764,19
2010	48.570,58	4.383,04	39.187,54	-	-	-	3.816,28	-	43.568,01	481.332,20
2011	51.915,12	9.621,48	42.293,64	-	-	-	43.963,44	-	22.005,60	459.426,66
2012	39.729,00	10.130,84	29.598,16	-	-	-	4.871,36	-	15.036,97	474.463,57
2013	49.003,95	14.065,28	34.938,67	-	-	-	6.742,21	-	15.554,14	491.017,71
TOT.	881.509,28	186.196,48	695.312,79	-	190.143,59	-	411.800,00	-	243.113,63	245.562,14
								5.000,00	5.000,00	491.017,71

e quella che parte dall'anno in cui si è registrato il primo esborso (nel caso di Niceta Piero, il 1988) (pag. 56 della citata relazione):

amministrazione in favore delle stesse società) aveva proposto istanza per l'ammissione al concordato preventivo; detta proposta sarebbe derivata dalla situazione di crisi riconducibile alla difficoltà ad incassare i crediti vantati nei confronti delle altre società del gruppo, a fronte di margini di ricavo molto contenuti (si rammenta che la particolare funzione attribuita a Coni - di "centrale" acquisti e di gestione del magazzino unico - esprimeva solo la stessa all'indebitamento nei confronti dei fornitori). L'assenza di un patrimonio immobiliare da liquidare condizionava il contenuto stesso del piano concordatario, il quale (menzionando le sole voci principali) prevedeva (a fronte di debiti nei confronti di creditori per € 5.416.973, e crediti nei confronti delle società del gruppo Niceta per € 4.496.930) quali fonti di rimborso, in prevalenza il recupero (per € 750.000) dei crediti vantati nei confronti delle società del gruppo e la cessione (al prezzo di € 400.000) dell'azienda alla PMB Fashion (società di più recente creazione, e che avrebbe ereditato le funzioni già svolte nel gruppo dalla Coni), nonché la liquidazione dell'attivo (con la previsione di un ricasso di € 231.409). Nella citata relazione l'A.G. evinceva la sostanziale impossibilità delle società, i cui valori coincidevano con il relativo avvilimento.

³⁹ Le disponibilità immobiliari dei fratelli Niceta consistevano nel vilino sito in località Mondello (punto 22 del sequestro), acquistato per 1/3 ciascuno del 2000 dalla nonna, e nel vilino di Cefalù (punti da 23 a 25) acquistato sempre nelle medesime proporzioni nel 2008 dalla madre.

1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=Σ(4,9)	11=10+10'
Anno	Reddito nucleo familiare	Capitale nucleo familiare	Disponibilità finanziarie nette	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari	(Investimenti) disinvestimenti in beni mobili registrati	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari ed altri	(Investimenti) disinvestimenti attività finanziarie	Risconti per beni depositati in cassette di sicurezza	Saldo annuale disponibilità netto degli investimenti	Saldo cumulato disponibilità netto degli investimenti
1980										
1981										
1982										
1983										
1984										
1985										
1986										
1987										
1988										
1989					7.745,85		1.026,09		8.771,94	8.771,94
1990								1.061,42	1.061,42	9.833,36
1991					1.805,51	413,16	1.007,51	3.615,20	7.876,78	17.710,14
1992	7.476,74		7.476,74						1.812,10	19.522,24
1993									7.476,74	27.000,00
1994									25,59	27.025,59
1995						3.382,70	7.165,30		1.217,48	28.243,07
1996	25.025,43	8.257,87	16.767,56		2.587,22				2.587,22	30.830,29
1997	49.453,01	9.108,74	40.344,27		21.500,00	10.613,20			15.345,04	46.175,33
1998	44.548,67	8.506,09	36.042,58			20.967,43	16.756,90		20.710,74	66.886,07
1999	47.490,24	8.832,02	38.658,22		12.800,00	24.780,92	27.266,27		30.147,30	97.033,37
2000	87.418,87	9.618,83	77.800,04	60.810,00		1.564,92	27.276,51		64.819,45	161.852,82
2001	39.835,45	10.353,92	29.481,53			24.755,27	2.749,54		27.504,81	189.357,63
2002	45.062,60	9.627,36	35.435,24				17.029,48		17.029,48	206.387,11
2003	46.648,00	10.092,30	36.555,70			14.350,22	18.647,48		35.000,00	241.387,11
2004	46.060,00	9.110,08	36.949,92		4.000,00	2.000,00	8.855,20		12.855,20	254.242,31
2005	55.074,14	9.259,20	45.814,94			28.054,16	50.116,38		48.842,19	303.084,50
2006	61.282,74	9.653,18	51.629,56			46.850,87	5.980,87		52.831,74	355.916,24
2007	57.166,68	13.666,40	43.500,28			24.464,98	1.388,80		25.853,78	381.770,02
2008	13.025,41	17.383,48	4.358,07	742.844,53		23.193,60	25.050,78		58.244,38	440.014,40
2009	80.358,83	9.640,80	70.718,03			45.359,90	44.066,59		89.426,49	529.440,89
2010	46.570,58	5.883,04	40.687,54			51.224,78	8.823,50		145.249,99	674.690,88
2011	51.515,14	6.623,08	44.892,06			3.818,25	3.296,73		48.690,81	723.381,69
2012	35.228,00	10.133,84	25.094,16			14.798,44	15.440,80		28.005,60	751.387,29
2013	43.004,95	2.089,26	40.915,69			4.871,30	4.848,83		1.026,09	752.413,38
TOTALE	640.664,89	158.098,49	482.566,40	190.149,88	16.284,27	244.941,09	244.423,43	5.000,00	861,50	838.627,59

Allo stesso modo può procedersi per Olimpia Niceta⁴⁰, considerando quale anno di partenza quello di effettiva formazione di un nucleo autonomo (pag. 36 della relazione del 16.4.18):

1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=Σ(4,9)	11=10+10'
Anno	Reddito nucleo familiare	Capitale nucleo familiare	Disponibilità finanziarie nette	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari	(Investimenti) disinvestimenti in beni mobili registrati	(Investimenti) disinvestimenti immobiliari ed altri	(Investimenti) disinvestimenti attività finanziarie	Risconti per beni depositati in cassette di sicurezza	Saldo annuale disponibilità netto degli investimenti	Saldo cumulato disponibilità netto degli investimenti
2002	675,57	3.678,24	- 4.353,81			3.068,76	254,22		- 6.858,35	- 6.858,35
2003		7.674,18	- 7.674,18					31.165,37	30.859,55	- 45.717,90
2004		7.614,05	- 7.614,05			31.000,00	525,64	8.150,00	- 47.238,42	- 92.956,32
2005		0.044,20	- 9.094,20		3.500,00		2.285,46		- 7.889,66	- 100.845,98
2006	8.951,13	10.213,74	1.262,61			106,55	2.268,07		3.184,23	- 104.210,01
2007	14.796,28	5.518,10	9.278,18			2.611,77	2.974,73		5.341,41	- 98.868,60
2008	15.915,85	20.322,12	6.406,27	133.373,33		47.802,34	128.427,35		7.658,40	- 91.210,20
2009	15.120,53	18.504,92	3.384,39			11.000,00	16.005,85		- 30.496,14	- 121.706,34
2010	9.854,36	18.613,68	8.759,32			78.000,00	148,53	2.405,00	- 39.017,78	- 160.718,12
2011	7.168,12	18.500,00	11.331,88			24.666,00	19.075,78		5.743,66	- 166.450,70
2012	19.150,20	17.800,68	1.349,52				7.549,35		- 6.299,83	- 172.750,53
2013	5.016,59	17.020,56	12.003,97				7.228,04		- 26.997,70	- 199.748,23
TOTALE	64.064,89	158.098,49	94.033,60	133.373,33	3.500,00	6.980,72	47.732,59	10.566,00	- 193.686,32	

e quello in cui si è registrato il primo esborso (nel caso di Niceta Olimpia, il 1980) (pag. 60 della citata relazione):

⁴⁰ Va precisato che, nel riportare le tabelle riepilogative riguardanti Olimpia Niceta, si sono utilizzate quelle risultate dai periti espungendo tutte le operazioni (attive e passive) relative all'ex marito Orlando Vittorio Emanuele. Va, in effetti, considerato che la maggior parte delle operazioni incidenti sul bilancio familiare (ma anche in senso positivo) sono formalmente effettuate dal marito (Orlando Vittorio Emanuele) ed in relazione ad iniziative (imprenditoriali ed immobiliari) comunque difficilmente riconducibili al proposto Mario Niceta (si rammenta, infatti, che questa è l'unica opzione rilevante ai fini del presente giudizio sull'applicazione di misure patrimoniali), proprio in considerazione del tempo trascorso dalla separazione fra i due coniugi (e in assenza di altri elementi che inducano a ritenere sussistenti particolari legami con Mario Niceta anche dopo la separazione fra i coniugi Niceta-Orlando). Ciò emerge chiaramente dalle pag. 1518 e ss. e 1628 e ss. della relazione del 25.9.17 (che, appunto, ricostruiscono voce per voce i dati aggregati riportati nella tabella riepilogativa); ad esempio nel periodo 2002/2007 (di convivenza con Orlando Vittorio Emanuele). Olimpia Niceta ha dichiarato redditi solo nell'ultimo biennio, ma gli acquisti immobiliari (che incidono negativamente nelle annate 2003 e 2005) sono compiuti dal marito (e peraltro esclusi dal sequestro con i decreti di restituzione dell'intero patrimonio dello stesso). Anche prendendo ad esempio l'annata (2004) che registra un maggiore deficit finanziario, emerge che lo stesso è determinato dall'acquisto (con un esborso di 64.000 euro) di un'autovettura da parte di Orlando Vittorio Emanuele, e dagli esborsi nelle attività imprenditoriali dello stesso (per oltre 110.000 euro - cfr. pag. 1634).

1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=Σ(4,9)	11=11 _{n-1} +10 _n
Anno	Redditi nucleo familiare	Consumi nucleo familiare	Disponibilità finanziaria netta	(Investimenti) disinvestimenti immobilizzat./stimati	(Investimenti) disinvestimenti in beni mobili registrati	(Investimenti) disinvestimenti in predichiarati stimati	(Investimenti) disinvestimenti attività finanziarie	Esborsti per beni depositati in cassette di sicurezza	Saldi annuali disponibili al netto degli investimenti	Saldi cumulati disponibili al netto degli investimenti
1980										
1981										
1982										
1983										
1984										
1985										
1986										
1987										
1988										
1989										
1990										
1991										
1992										
1993										
1994										
1995										
1996										
1997										
1998										
1999										
2000	13,48		13,48	50.810,26		28.465,13		7.517,60	92.245,89	129.531,35
2001					8.713,94				6.713,94	140.546,29
2002	075,97	5.678,24	4.353,81			3.068,76	564,22		6.258,15	147.404,64
2003		7.674,18	7.674,18				31.185,47		38.259,51	186.264,15
2004		7.614,06	7.614,06			11.000,00	525,66	8.150,00	47.299,47	233.563,62
2005		9.094,20	9.094,20		3.500,30		2.295,46		7.898,86	241.462,48
2006	0.051,13	16.215,74	1.262,61				165,65		3.364,03	244.826,51
2007	14.796,08	4.518,17	5.177,88				2.611,27		2.611,27	247.437,78
2008	15.915,85	70.322,12	36.237,97	133.333,33			47.352,34	120.427,40	7.889,40	255.327,18
2009	15.120,83	18.604,92	3.484,09				11.000,00	16.005,85	30.490,12	285.817,30
2010	0.053,30	18.613,88	0.760,32				28.060,00	148,53	28.060,53	313.877,83
2011	7.162,12	18.501,30	11.339,18				24.668,00	19.075,78	5.742,66	319.620,49
2012	19.150,26	17.860,58	1.289,68					7.596,10	5.199,83	324.820,32
2013	5.616,58	17.020,56	11.403,97					2.238,54	20.567,70	345.388,02
TOTALE	84.653,38	228.715,46	84.653,38	133.333,33	3.500,30	21.068,76	46.793,29	40.549,20	324.234,61	345.388,02

Seguono, infine, le tabelle riferibili a Massimo Niceta, considerando quale anno di partenza quello di ritenuta indipendenza economica (pagg. 31 della relazione del 16.4.18):

1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=Σ(4,9)	11=11 _{n-1} +10 _n
Anno	Redditi nucleo familiare	Consumi nucleo familiare	Disponibilità finanziaria netta	(Investimenti) disinvestimenti immobilizzat./stimati	(Investimenti) disinvestimenti in beni mobili registrati	(Investimenti) disinvestimenti in predichiarati stimati	(Investimenti) disinvestimenti attività finanziarie	Esborsti in beni depositati in cassette di sicurezza	Saldi annuali disponibili al netto degli investimenti	Saldi cumulati disponibili al netto degli investimenti
2003	14.617,00	10.092,36	4.524,64		8.900,00		28.551,16		22.926,52	32.926,52
2004	6.717,30	10.208,44	-3.491,14			32.000,00	97.874,64		62.295,22	29.368,70
2005	8.631,00	16.404,24	-7.773,24		7.120,00		2.455,49	4.905,34	20.355,09	9.013,61
2006	3.953,53	32.124,11	-28.244,68			366,68	4.323,17	3.521,00	36.628,17	27.614,56
2007	27.712,48	25.212,30	2.500,18			19.610,12	6.364,91		16.756,09	38.370,59
2008	49.874,23	24.981,84	24.892,39	133.333,33		27.654,63	230.340,29		88.044,70	19.576,11
2009	69.570,43	31.078,92	32.491,51		7.400,00	26.890,00	15.172,12		38.170,67	31.503,44
2010	60.533,86	29.331,00	31.202,86		24.320,00	2.500,00	15.056,22		21.335,86	10.169,58
2011	67.513,72	31.013,48	36.300,24		7.500,00	83.292,65	3.226,05		42.708,49	32.538,94
2012	31.453,40	38.331,84	-6.878,44			23.097,82	18.507,02		47.673,28	80.212,19
2013	87.659,53	38.969,18	28.690,35		7.000,00	2.613,86	18.539,75	5.000,00	9.536,44	70.675,75
TOT.	379.780,48	287.938,89	91.841,59	133.333,33	19.620,00	218.990,48	223.054,81	13.527,34	70.475,75	

e quello in cui si è registrato il primo esborso (nel caso di Niceta Massimo, il 1984) (pag. 54 della citata relazione):

fin

1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10=Σ(4,9)	11=10+(-10)
Anno	Redotti nucleo familiare	Consumi nucleo familiare	Disponibilità finanziaria netta	(Investimenti) disinvestimenti Immobiliari stranieri	(Investimenti) disinvestimenti in titoli mobiliari registrati	(Investimenti) disinvestimenti Imprenditoriali股票	(Investimenti) disinvestimenti Attività finanziarie	Esborzi in beni depositati in cassette di sicurezza	Saldo annuale disponibilità netta degli investimenti	Saldo cumulato disponibilità netta degli investimenti
1980										
1981										
1982										
1983										
1984								929,52	929,52	929,52
1985								30.381,99	30.381,99	31.311,61
1986										31.311,61
1987										31.311,61
1988										31.311,61
1989										31.311,61
1990										31.311,61
1991								533,50	533,50	31.845,11
1992								3.491,98	3.491,98	35.337,09
1993										35.337,09
1994										35.337,09
1995										35.337,09
1996								3.615,20	3.615,20	38.952,29
1997								15.553,72	15.553,72	54.506,01
1998								10.509,90	10.509,90	65.015,91
1999								25.822,84	25.822,84	90.838,75
1999	77,47		77,47		7.730,40		51.847,92		59.078,32	149.917,07
2000	17,56		17,56	56.810,26		28.405,13	159.211,50		102.587,25	312.514,32
2001							2.739,52	14.033,14	101.975,49	414.489,81
2002	543,67		543,67		5.990,90		17.098,48		11.107,58	409.382,23
2003	14.617,06	10.092,36	4.524,64		100,00		3.069,22	4.500,00	58.415,11	501.797,34
2004	6.717,06	10.296,42	-3.579,42		8.900,00				22.926,52	534.723,86
2005	8.604,00	26.424,24	-17.820,24		7.100,00				62.295,22	472.428,64
2006	3.955,59	32.198,21	-28.242,62						2.455,49	492.783,73
2007	27.727,48	25.213,30	2.500,18				106,68	4.013,17	3.021,00	529.411,39
2008	43.874,23	24.981,64	18.892,59	133.333,33			6.361,91		10.235,02	540.157,93
2009	63.570,43	31.078,52	32.491,91		7.400,00		27.814,65	230.340,29	88.084,70	451.173,23
2010	60.503,36	29.361,00	31.142,36		24.920,00		28.090,05	15.172,12	18.170,67	470.253,90
2011	67.313,72	31.013,48	36.300,24		7.300,00		87.282,65		21.933,86	491.527,76
2012	32.463,40	35.331,84	-2.868,44				3.726,08		42.728,45	534.356,25
2013	67.654,33	28.969,28	38.685,05		7.000,00		18.507,02		47.473,28	581.809,53
TOT.	279.351,84	287.939,89	91.391,95	190.143,89	32.941,30	287.939,15	89.689,71	82.957,29	572.179,09	

Dalle sopra riportate tabelle possono, complessivamente, ricavarsi le seguenti considerazioni: in nessun caso, i primi (in ordine cronologico) investimenti sono avvenuti in condizioni di compatibilità economico-finanziaria (cioè può dirsi, in realtà, per tutti gli investimenti anteriori alle prime entrate). Ciò sicuramente dimostra il ricorso a fonti finanziarie diverse da quelle proprie e, plausibilmente (specie in mancanza di alcun tipo di ricostruzione alternativa, da parte delle difese come del Pubblico Ministero), alle risorse della famiglia di origine. Tale conclusione è a maggior ragione avvalorata dalla constatazione che a partire dal 1985 il nucleo familiare di provenienza dei tre fratelli Niceta (ovverosia quello del padre) registra significativi surplus finanziari (che, peraltro, non risultano nemmeno "riversati" su conti, rapporti, titoli), tali dunque da poter supportare le prime iniziative (imprenditoriali e patrimoniali) di Piero, Olimpia e Massimo Niceta (tutte avvenute in epoca successiva al 1985).

Proseguendo nell'esame di dette tabelle, emerge pure che:

- gli investimenti e le acquisizioni di Piero Niceta (fatta eccezione per i primi anni – fino al 1996 – in cui è ipotizzabile un "sostegno" familiare) trovano complessivamente giustificazione nelle risorse dello stesso: tutte le annate registrano un bilancio positivo, fatta eccezione per il 2000, il 2002 ed il 2011 in cui comunque il deficit annuale è inferiore all'accumulo positivo degli anni precedenti (dunque giustificabile con il possibile impiego di risparmi pregressi). Il dato di fine-periodo (ovverosia quello complessivo) consegna un surplus finanziario nemmeno indifferente (oltre 490.000 euro).

- nel caso di Massimo Niceta, a fronte di un periodo di analisi (nell'ipotesi di indipendenza economica) non estremamente lungo (2003/2013, prima del quale – come spiegato in perizia – lo stesso non percepiva un reddito particolarmente rilevante), ad un dato cumulato positivo (seppur contenuto a poco più di 70.000 euro) corrisponde un andamento altalenante: i saldi annuali sono negativi nel 2003, dal 2005 al 2007, dal 2009 al 2012; le annate positive determinano però surplus finanziari tali da compensare i risultati negativi delle prime annate successive (sicché l'ultima colonna dei saldi progressivi registra un dato negativo solo nel 2003, nel 2006, nel 2007 e dal 2011 al 2013). Se invece si estende l'analisi all'intero arco temporale in cui sono avvenuti gli investimenti (ben prima del 2003), emerge in maniera più chiara (inequivocabilmente per l'epoca anteriore alla percezione dei primi redditi) che gli esborsi dovessero trovare fondamento in altra fonte.
- nel caso di Olimpia Niceta, invece, l'incompatibilità fra entrate ed uscite è più generalizzata (e in misura tale da condizionare, negativamente, l'intero periodo).

Ad ogni modo si ritiene essenziale (nella particolare ottica dello "scenario" in esame) porre a confronto i saldi (annuali e cumulati) di ciascun nucleo familiare. I periti hanno, infatti, vagliato pure detta ipotesi (simulando fra i tre fratelli Niceta un unico centro di imputazione – ricostruzione, questa, avvalorata dalla compartecipazione in molte iniziative imprenditoriali e dalla rilevata derivazione delle loro prime iniziative dal patrimonio della famiglia di origine), redigendo diverse tabelle riepilogative che sommano le disponibilità nette di ciascun anno e per ciascuno dei fratelli Niceta; a loro volta hanno operato tale simulazione, sia partendo dall'anno dei primi investimenti (cfr. tabella a pag. 70, di seguito riportata):

1	2	3	4	5 = 2+3+4	6 = 5+4+5n
Anni	Disponibilità netta famiglia Niceta Massimo	Disponibilità netta famiglia Niceta Olimpia	Disponibilità netta famiglia Niceta Piero	Disponibilità netta fratelli Niceta	Disponibilità cumulata netta fratelli Niceta
1980	-	-	-	-	-
1981	-	6.784,38	-	6.784,38	6.784,38
1982	-	-	-	-	6.784,38
1983	-	-	-	-	6.784,38
1984	929,62	-	-	929,62	7.714,00
1985	30.381,98	11.328,21	-	41.710,19	49.494,20
1986	-	-	-	-	49.494,20
1987	-	-	-	-	49.494,20
1988	-	1.026,09	8.782,94	9.809,03	59.303,23
1989	-	1.061,42	1.061,42	2.122,84	61.426,07
1990	833,50	1.007,51	7.876,38	9.617,39	71.043,46
1991	3.401,98	-	2.612,10	6.014,08	77.057,54
1992	-	-	7.479,32	7.479,32	84.536,86
1993	-	2.361,76	25,50	2.387,26	86.924,12
1994	3.618,20	1.449,49	1.217,49	6.285,18	93.209,30
1995	15.559,72	1.931,70	2.582,28	19.973,70	113.183,00
1996	10.508,90	10.613,18	18.345,84	39.467,92	152.650,92
1997	25.822,84	-	20.710,71	46.533,55	199.184,47
1998	58.078,32	-	38.164,18	96.242,50	295.427,00
1999	102.597,25	1.142,70	64.818,45	168.558,40	463.985,40
2000	101.975,48	13.745,00	48.448,71	164.169,19	628.154,59
2001	11.307,56	6.713,94	46.788,50	64.810,00	692.964,59
2002	98.415,11	6.858,35	70.571,46	175.844,92	868.809,51
2003	31.976,52	33.859,55	28.700,25	94.536,32	963.345,83
2004	62.287,22	47.238,42	48.842,14	158.367,78	1.121.713,61
2005	20.377,09	7.888,60	5.477,10	33.742,79	1.155.456,40
2006	49.628,17	3.194,03	28.350,80	81.172,00	1.236.628,40
2007	10.756,03	5.341,41	58.147,60	74.245,04	1.310.873,44
2008	88.044,70	2.058,40	88.925,17	178.028,27	1.488.901,71
2009	18.170,67	30.450,14	173.219,01	321.839,82	1.810.741,53
2010	21.739,86	39.017,78	49.668,01	110.425,65	1.921.167,18
2011	42.708,49	7.742,66	22.087,60	72.538,75	1.993.705,93
2012	47.471,28	6.259,83	10.036,07	63.767,18	2.057.473,11
2013	9.536,44	20.907,70	15.554,14	46.008,28	2.103.481,39
Totale	572.273,08	334.234,81	486.927,59	1.393.435,48	2.149.916,77

che procedendo dal solo anno in cui ciascuno di essi risulta aver costituito un nucleo familiare (ed un centro di imputazione) autonomo rispetto a quello del padre (cfr. tabella a pag. 41, di seguito riportata):

1	2	3	4	5 = 2+3+4	6 = 6 ₁₋₃ + 5 ₁
Anni	Disponibilità nette famiglia Niceta Massimo	Disponibilità nette famiglia Niceta Olimpia	Disponibilità nette famiglia Niceta Piero	Disponibilità nette fratelli Niceta	Disponibilità cumulate nette fratelli Niceta
1996	-	-	15.345,64	15.345,64	15.345,64
1997	-	-	20.710,74	20.710,74	5.365,10
1998	-	-	38.164,18	38.164,18	43.529,28
1999	-	-	64.819,45	64.819,45	108.348,73
2000	-	-	45.838,71	45.838,71	62.510,02
2001	-	-	46.583,50	46.583,50	109.093,52
2002	-	6.858,35	66.571,46	73.429,81	35.663,71
2003	- 32.926,52	- 38.859,55	25.700,25	- 46.085,82	- 10.422,11
2004	62.295,22	- 47.238,42	48.842,14	63.898,94	53.476,83
2005	- 20.355,09	- 7.889,66	5.477,10	- 22.767,65	30.709,18
2006	- 36.628,17	- 3.354,03	25.850,80	- 14.141,40	16.567,78
2007	- 10.756,03	5.341,41	55.157,66	49.743,04	66.310,82
2008	88.044,70	7.658,40	88.995,17	184.698,27	251.009,09
2009	- 18.170,67	- 30.490,14	145.219,01	96.558,20	347.567,29
2010	- 21.333,86	- 39.017,79	43.668,01	- 16.683,64	330.883,65
2011	- 42.708,49	- 5.742,66	- 22.005,60	- 70.456,75	260.426,90
2012	- 47.473,28	- 6.259,83	16.036,97	- 37.696,14	222.730,76
2013	9.536,44	- 20.967,70	15.554,14	4.122,88	226.853,64
Totale	- 70.475,75	- 193.688,32	491.017,71	226.853,64	

Già l'analisi dei dati cumulati riferibili ai tre fratelli Niceta consegna (nello scenario che predilige l'analisi a partire dall'effettiva indipendenza di ciascuno di essi – scenario che, nel periodo precedente carica invece il dato sul bilancio della famiglia di Mario Niceta, da cui infatti i figli provengono) una situazione di sostanziale equilibrio, in cui (salvo per un'annata, e per importi comunque non particolarmente elevati) i surplus finanziari dell'uno (tendenzialmente Piero Niceta) o comunque gli accumuli positivi (evidenziati nell'ultima colonna, quella delle disponibilità nette cumulate) compensano i deficit degli altri.

Se poi a questo dato si volesse affiancare quello dei saldi annuali e cumulati di Mario Niceta (già sopra riportati), dunque ipotizzando un unico centro di interessi (fra Mario Niceta ed i figli)⁴¹, associando quindi i risultati delle tabelle delle pag. 79 (del presente provvedimento) e quella che precede (di pag. 41 della relazione del 16.4.18)⁴², il saldo positivo sarebbe ancor maggiore (e di certo le poche annate di deficit per i figli sarebbero compensate dal surplus accumulato dal padre).

Conclusivamente, può dunque ritenersi che: a) i primi investimenti veri e propri dei fratelli Niceta risalgono al 1985 (epoca dei relevantissimi introiti derivanti dalla vendita immobiliare compiuta da Mario Niceta) e gli stessi trovano giustificazione nelle risorse paterne; b) nelle

⁴¹ Questa ipotesi è chiaramente imposta dallo scenario (sub c) che si intende in questa sede analizzare.

⁴² È chiaro, infatti, che, al fine di evitare duplicazioni di voci (si rammenta, infatti, che nella ricostruzione dei periti il nucleo di Mario Niceta è stato, per diversi anni, composto anche da alcuni dei figli, sicché nel relativo bilancio familiare sono comunque confluite voci pure presenti nelle tabelle relative ai figli nella versione che ipotizza una loro autonomia patrimoniale fin dall'epoca dei primi investimenti), le uniche tabelle confrontabili sono quelle citate.

annate successive (e per tutta la durata del periodo di manifestazione della pericolosità sociale di Niceta Mario – collocabile, alla luce delle considerazioni sopra svolte, fino alla fine degli anni '90 – ma, come sopra osservato anche oltre e per tutto il periodo in esame), gli eventuali deficit sono comunque compensati dai saldi cumulati nello stesso anno dal padre Mario Niceta.

Ne deriva che, pur ipotizzando un'iniziale riconducibilità dei patrimoni dei fratelli Niceta al padre (o quantomeno alle sue disponibilità finanziarie), nel periodo di pericolosità sociale di quest'ultimo (o comunque anche negli anni successivi) non si sono registrati investimenti ed acquisti (anche tramite i figli) incompatibili con le risorse accumulate (pur scomputando dalle stesse quelle di provenienza illecita).

Per le complessive considerazioni che precedono, pur a seguito dell'analisi dei vari "scenari" possibili, la richiesta di confisca va disattesa. Per l'effetto va disposto il dissequestro di tutti i beni ancora in sequestro (ovverosia quelli per i quali non era già intervenuto la revoca del vincolo nel corso del procedimento) e la restituzione ai soggetti aventi diritto (e dunque ai curatori fallimentari, nel caso di patrimoni e beni aziendali di proprietà di società di cui è stato dichiarato il fallimento).

P.Q.M.

Visti gli artt. di legge,

DISPONE

non doversi procedere in ordine alla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 2.8.13 nei confronti di NICETA Mario Vittorio Massimo (nato a Palermo in data 5.5.1942 e deceduto il 18.12.2013);

RIGETTA

la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 2.8.13 nei confronti di NICETA Piero (nato a Palermo il 18.1.70), NICETA Olimpia (nata a Palermo il 29.1.71) e NICETA Massimo (nato a Palermo il 30.10.73);

RIGETTA

le proposte di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, avanzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 2.8.13, 20.9.13 e 7.7.14 nei confronti di NICETA Mario Vittorio Massimo (nato a Palermo in data 5.5.1942 e deceduto il 18.12.2013), NICETA Piero (nato a Palermo il 18.1.70), NICETA Olimpia (nata a Palermo il 29.1.71) e NICETA Massimo (nato a Palermo il 30.10.73);

per l'effetto revoca il sequestro dei seguenti beni (segue l'elencazione – con la numerazione progressiva attribuita in questa sede – dei beni oggetto dei decreti di sequestro del 2.12.13, 11-14.7.14 e 6.5.16, fatta eccezione per quelli già oggetto di decreto di dissequestro emesso nel corso del procedimento):

1. "quota del 50% del capitale sociale pari a lire 199.000.000, della "NICETA S.r.l.", con sede a Palermo, via Milano n. 15, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di



confezioni per adulti", attiva dal 12.06.1986, P. Iva 03457280828. Dal 03.07.1996 la società è sciolta e posta in liquidazione. Dal 22.01.1997 la società è in fallimento:

- a. appartamento sito a Palermo, via Milano nr. 15, piano secondo, composto da 8,5 vani, in catasto al foglio 138, particella 651, sub 37 intestato alla Niceta S.R.L.
2. quota del 80% del capitale sociale della "PRO.SE.CO. Promozioni Servizi Commerciali S.r.l.", intestato per il 60% a Niceta Mario Vittorio Massimo e per il 20% a Giacalone Maria Margherita con sede a Palermo, via Torrearsa n. 28, esercente l'attività di "commercio minuto di abbigliamento uomo, accessori abbigliamento, intimo", attiva dal 29.02.1984, P. Iva 03150720823;
3. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "P.V.P. di Mario NICETA E C. S.a.s.", con sede a Palermo, via Torrearsa n. 28, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria", attiva dal 18.04.1980, P.Iva 02440560825.
4. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "Coni Distribuzione S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori", attiva dal 22.01.2001, P. IVA 05268270823 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La società "CONI Distribuzione S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:
 - a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 125675 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 132,31;
 - b. eventuale saldo attivo del deposito titoli n. 810 4043038 aperto il 05.10.2012 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2012 di € 6.250,00;
 - c. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4041102 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00;
 - d. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F52866987500 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 con avente un saldo al 1/08/2013 di € 3,63;
 - e. polizza assicurazione "nova ensemble 2010" emessa da "Cattolica Life Ltd" n. 171443 aperta il 04.05.2012 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 50.000,00;
 - f. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084545 aperto in data 26.01.2009 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Piero smg, avente un saldo negativo al 06.05.2013 di € - 114,32;

La società "CONI Distribuzione S.r.l." è proprietaria, inoltre, dei seguenti veicoli:

- g. ...
- h. ...
5. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NIC.IMM. S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri", attiva dal 27.05.2004, P. Iva 05313670829 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia);
la NIC. IMM è titolare tra l'altro di



- b. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F52891269021 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 avente un saldo al 1/08/2013 di € 4336,07
6. intero capitale sociale o complesso dei beni aziendali della "NICO S.r.l.", con sede a Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 171, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 18.11.1991, P Iva 03980920825 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La "NICO S.r.l." è titolare del
- a. eventuale saldo attivo del conto corrente nr. 810 60136 aperto presso Banca Nuova S.p.A, - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 8.487,20.
- b. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F00891270070 presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 un saldo al 1/08/2013 di € 5858,61

E' proprietaria altresì del seguente veicolo:

- c. ...
7. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NI.BOR. S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 30.09.2010, P. Iva 05949500820 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La "NI.BOR. S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 255334 aperto in data 10.11.2010 presso Banca Nuova SpA, avente un saldo al 16.05.2013 di € 23.108,08;
- b. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4036570 aperto presso Banca Nuova SpA, avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00.

E' proprietaria, inoltre, del seguente veicolo:

- c. ...
8. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "SI.PA. S.r.l.", con sede a Palermo, via Filippo Pecoraino c/o Centro Commerciale FORUM, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 14.10.2009, P. Iva 05855650825 (il capitale sociale è detenuto per il 45% a testa da NICETA Massimo e NICETA Piero e, per il restante 10% da NICETA Olimpia). La "SI.PA S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:

- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 265699 aperto il 30.05.2011 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 14.305,86;
- b. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 2238 aperto il 16.11.2009 presso il Credito Aretuseo di Siracusa, avente un saldo al 06.05.2013 di € 8,34;
- c. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084661 aperto in data 28.01.2010 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Massimo smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 19.063,19.

E' proprietaria, inoltre, del seguente veicolo:



- d. *motoveicolo elettrico LUKAS IWO EVA 125, targato DP 07345, immatricolato in data 27.01.2012 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad € 2.700,00;*
9. *intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "SO.COM. SOCIETÀ COMMERCIALE S.r.l.", con sede a Palermo, via Ruggero Settimo nr. 62, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 30.11.1994, P. Iva 04265860827 (il capitale sociale è detenuto per 1/3 ciascuno dai fratelli NICETA Massimo, Piero ed Olimpia). La società "SO.COM. Società Commerciale S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:*
- a. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 70 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 148.960,52;*
 - b. *eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4041100 aperto presso Banca Nuova S.p.A. — sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00;*
 - c. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F52905368100 aperto in data presso BANCA SELLA S.P.A - filiale Palermo 6 con avente un saldo al 1/08/2013 di € 5654,10*
 - d. *polizza assicurazione "nova ensemble 2010" emessa da "Cattolica Life Ltd" n. 171438 aperta il 04.05.2012 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 50.000,00*
 - e. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084542 aperto in data 26.01.2010 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Piero smg, avente un saldo al 06.05.2013 di € 2.305,07;*
- E' proprietaria, inoltre, dei seguenti veicoli:*
- f. *...*
 - g. *autovettura FIAT IDEA 1.4 16V, targata CN 171 JM, immatricolata in data 12.05.2004 ed acquistata in data 18.06.2004, per un importo in atti pari ad € 14.938,00;*
 - h. *Motoveicolo HONDA SH 150, targato CD 24076, immatricolato in data 07.05.2004 ed acquistato in data 22.11.2004, per un importo in atti pari ad € 2.850,00;*
 - i. *Motoveicolo PIAGGIO BEVERLY 300, targato DK 76457, immatricolato in data 08.09.2009 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad € 3.690,00;*
10. *intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "PMB FASHION S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori", attiva dal 01.08.2008, P. Iva 04620630873 (il capitale sociale è detenuto per il 50% ciascuno dai fratelli NICETA Massimo e Piero). La "PMB Fashion S.r.l." è titolare dei seguenti rapporti bancari:*
- a. *eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 212445 aperto in data 27.10.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 14.169,15;*



- b. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4039536 aperto in data 22.12.2011 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 0,00;
 - c. polizza assicurazione "nova ensemble 2010" emessa da "Cattolica Life Ltd" n. 167540 aperta presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 100.000,00;
 - d. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 500084358 aperto in data 20.01.2010 presso l'agenzia 675 di Palermo via Roma B della Banca Unicredit S.p.A., sul quale risulta delegato NICETA Piero smg. avente un saldo al 06.05.2013 di € 976,10,
11. intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali della "NI.AG. S.r.l.", con sede a Palermo, via Danimarca nr. 25, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 14.10.2011, P.Iva 06047000820 (il capitale sociale è detenuto per il 50% ciascuno dai fratelli NICETA Massimo e Piero). La "NI.AG. S.r.l." è titolare del:
- a. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 286430 aperto in data 16.04.2012 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2012 di € 1.263,10;
12. ...
13. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 36 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, intestato a Niceta Mario Vittorio Massimo avente un saldo al 16.05.2013 di € 2.768,35. Su detto conto corrente sono delegati ad operare i figli NICETA Massimo e NICETA Piero;
14. autovettura Fiat Doblo' 1.9 MJ 120 cv, targata DW 972 ML, immatricolata in data 26.09.2009 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 16.520,00 intestata a Niceta Mario Vittorio Massimo
15. eventuale saldo attivo del conto corrente nr. 810 72705 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 6.131,73 intestato a Giacalone Maria Margherita
16. eventuale saldo attivo del deposito titoli a custodia n. 810 103087 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 3.661,54 intestato a Giacalone Maria Margherita
17. gestione collettiva del risparmio nr. 007920008026235 aperto in data 20.07.2009 presso "PIONEER Investments" di Milano, avente un saldo al 30.04.2013 di € 3.616,12 intestato a Giacalone Maria Margherita
18. polizza vita nr. 65177, stipulata in data 15.10.2009 presso "AVIVA S.p.A." con sede a Milano, avente una durata di 15 anni intestata a Giacalone Maria Margherita
19. polizza vita nr. 122490, stipulata in data 15.10.2009 presso "AVIVA S.p.A." con sede a Milano, avente una durata di 13 anni intestata a Giacalone Maria Margherita
20. quota di 1/2 del capitale sociale (intestato a Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia) della "G.S.C. Gestione Servizi Commerciali S.r.l.", con sede a Palermo, via Roma n. 11, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di confezioni per adulti", attiva dal 21.03.1996, P. Iva 04391170828.



21. quota pari al 25 % del capitale sociale (intestato a Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia) della "OLIMPIA S.r.l.", con sede a Palermo, via Milano nr. 7, esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri", attiva dal 13.05.1965, P. Iva 00540000825.
22. villino sito a Palermo, viale Regina Elena n. 49/B, piano terra, primo e secondo, composto da 14,5 vani, in catasto al foglio 5, particella 3468, intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
23. villino sito a Cefalù (PA), c.da Colombo, piano rialzato, composto da 9 vani, in catasto all'art. 3670, foglio 39, mappa 785/1 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
24. villino sito a Cefalù (PA), c.da Colombo, piano primo, composto da 7,5 vani, in catasto all'art. 3670, foglio 39, mappa 785/2 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
25. terreno sito a Cefalù (PA), c.da Colombo, esteso mq. 9977, in catasto alla partita 2556, foglio 39, particene 374, 375, 546 e 676 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
26. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 60094 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 24.478,43 intestato a Niceta Massimo
27. cassetta di sicurezza n. 810 100010 aperto in data 23.01.2003 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale intestata a Niceta Massimo
28. assicurazione "new life borsa" emessa da "Vincenza Life Ltd" n. 131479 aperta in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 4.000,00 intestata a Niceta Massimo
29. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 197123 aperto in data 28.02.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 16.431,97 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
30. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 198418 aperto in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 2,83 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
31. eventuale saldo attivo del servizio di collocamento n. 810 4016937 aperto in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo ai 16.05.2013 di € 0,00 intestato ai fratelli Niceta Massimo, Niceta Piero e Niceta Olimpia;
32. cassetta di sicurezza n. 379 avente contratto n. 5086 locata in data 01.02.1995 presso l'agenzia 22199 di Palermo Ruggero Settimo B della Banca Unicredit S.p.A., su cui è delegata ad accedere GIACALONE Maria Margherita intestata a Niceta Massimo
33. polizza vita nr. 1321041, stipulata in data 23.11.2004 presso "GENERTEL LIFE S.p.A." con sede a Mogliano Veneto (TV), avente una durata di 15 anni e premio lordo annuo di € 2.499,00 intestata a Niceta Massimo
34. polizza vita nr. 1321716, stipulata in data 23.11.2004 presso "GENERTEL LIFE S.p.A." con sede a Mogliano Veneto (TV), avente una durata di 15 anni e premio lordo annuo di € 2.499,00 intestata a Niceta Massimo

35. polizza vita nr. 1398237, stipulata in data 22.03.2007 presso "GENERTEL LIFE S.p.A." con sede a Mogliano Veneto (TV), avente una durata di 10 anni e premio lordo annuo di € 5.000,00 intestata a Niceta Massimo
36. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F00864996750 presso BANCA SELLA S.P.A. - filiale Palermo 6 avente un saldo al 1/08/2013 di € 4578,58 intestato a Niceta Massimo e Niceta Piero
37. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 9F24664996750 presso BANCA SELLA S.P.A. - filiale Palermo 6 avente un saldo al 1/08/2013 di € 0,00 intestato a Niceta Massimo e Niceta Piero
38. ...
39. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 131588 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 521,62. Intestato a Tarallo Evelina Su detto conto corrente è delegato ad operare NICETA Massimo;
40. ...
41. motoveicolo PIAGGIO, targato DP 07151, cilindrata 151, immatricolato in data 09.03.2010 ed acquistato in pari data, per un importo in atti pari ad € 3,700,00 Intestato a Tarallo Evelina
42. autovettura FIAT 500 1.3 MJTD, targata EB 619 KP, immatricolata in data 23.12.2010 ed acquistata in pari data, per un importo in atti pari ad € 14.220,00 Intestato a Tarallo Evelina
43. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 201 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 2.258,70 intestato a Niceta Piero
44. eventuale saldo attivo della carta prepagata n. 5359280020136986 aperto il 29.05.2009 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 29,68 intestato a Niceta Piero
45. cassetta di sicurezza n. 810 100019 aperta in data 27.02.2009 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale intestata a Niceta Piero
46. assicurazione "new life borsa" emessa da "Vincenza Life Ltd" nr. 131480 aperta in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 4.000,00 intestata a Niceta Piero
47. eventuale saldo attivo del conto corrente n. 810 393 aperto presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 8,61 intestato a Niceta Olimpia;
48. eventuale saldo attivo della carta prepagata n. 5359280020453993 aperta il 09.08.2012 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 1,51 intestato a Niceta Olimpia;
49. eventuale saldo attivo della carta prepagata n. 5359280020230789 aperta il 05.10.2010 presso Banca Nuova S.p.A., avente un saldo al 16.05.2013 di € 7,55 intestato a Niceta Olimpia;
50. eventuale saldo attivo del libretto di deposito a risparmio n. 810 137263 aperto il 16.01.2009 presso Banca Nuova S.p.A. - sede centrale, avente un saldo al 16.05.2013 di € 259,86 intestato a Niceta Olimpia;





51. polizza assicurativa "new life borsa" emessa da "Vincenza Life Ltd" n. 131482 aperta in data 18.03.2008 presso Banca Nuova S.p.A., con premio versato di € 4.000,00 intestata a Niceta Olimpia;
52. cassetta di sicurezza n. 416 avente contratto n. 11603 locata in data 31.03.2005 presso l'agenzia 22199 di Palermo Ruggero Settimo B della Banca Unicredit S.p.A., intestato a Niceta Olimpia e Orlando Vittorio Emanuele.
53. ...omissis fino a 75...
76. relazione bancaria presso la Banca UBS SA di Chiasso intestata a Niceta Mario Vittorio Massimo nato il 5/5/1942 contraddistinta con il n. 0236-00610299", con saldo (alla data del 7.1.14) di € 47.939,00,
77. totale delle quote (intestate a NICETA Massimo) della NI.CA. s.r.l., nonché complesso dei beni aziendali del solo ramo di Borgetto, nonché 50% del complesso dei beni aziendali del ramo di Castelvetro (e comunque dei soli beni non oggetto della confisca disposta dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 2-9.3.16, emesso nell'ambito del procedimento n. 29/13 R.M.P.)".

Ordina la restituzione dei citati beni (e dei relativi frutti e/o il ricavato della relativa liquidazione) agli aventi diritto (anche tenuto conto delle declaratorie di fallimento intervenute nel tempo).

Ordina al Conservatore dei RR.II. di Palermo la cancellazione della trascrizione del sequestro del 2.12.13, trascrizione avvenuta il 5.12.13 ai n.i 54723/41014; con esonero dalle relative responsabilità.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Amministratore Giudiziario, e ai curatori fallimentari delle società fallite.

Palermo, 4 ottobre 2018

Il Giudice est.

Vincenzo Liotta

Il Presidente

Raffaele Malizia

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Misure di Prevenzione
Depositato in Cancelleria
Palermo, 9.10.18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Glusy BENVEGNA